



COMUNICATO UFFICIALE N° 26 DEL 26/01/2018

COMMISSIONE DISCIPLINARE FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Procedimento disciplinare - sportivo n. 1/2017

La Commissione Disciplinare della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, costituita dall'avv. Alberto Albertini, Presidente, e dai signori Renzo Guidi e Marino Casadei, Componenti, si è riunita nei giorni 9 e 10 gennaio 2018 per il dibattimento.

La Commissione Disciplinare in data 11 gennaio 2018 ha adottato le seguenti decisioni, pubblicate su Bollettino Ufficiale della FSGC n. 23 in pari data, in merito al deferimento del Procuratore Federale della FSGC

a carico dei signori: **Aruci Armando, Bonifazi Luca, Brici Emanuele, Cecchetti Edoardo, Cuttone Alessandro, Dominici Mattia, Esposito Alessandro, Genghini Gabriele; Giordani Domenico, Innocenti William, La Monaca Massimiliano, Lani Andrea, Lusini Daniele, Manzaroli Andrea, Manzaroli Mattia, Marani Manuel, Morganti Manuel, Montanari Simone, Montebelli Luca, Nanni Luca, Righi Andrea, Samateh Karamo, Silvi Marchini Filippo, Stefanelli Alex, Vagnetti Davide, Valentini Andrea, Valentini Carlo,**

ed a carico delle società: **F.C. FIORENTINO, S.S. FOLGORE, A.C. JUVENES – DOGANA, S.S. MURATA, A.S. SAN GIOVANNI e VIRTUS A.C. 1964.**

Il deferimento:

Con provvedimento del **29 novembre 2017**, pervenuto alla Commissione in pari data, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

1) Aruci Armando, all'epoca dei fatti tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente non tesserato;

2) Il signor Bonifazi Luca, all'epoca dei fatti tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente tesserato per la S.S. Folgore;

3) Il signor Brici Emanuele, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la VIRTUS A.C. 1964;

4) Il signor Cecchetti Edoardo, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la A.S. SAN GIOVANNI;

5) Il signor Cuttone Alessandro, tesserato nella stagione 2016/2017 fino a dicembre 2016 per A.S. San Giovanni e da gennaio 2017 per A.C. Juvenes-Dogana ed attualmente non tesserato;

6) Il signor Dominici Mattia, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964;

7) Il signor Esposito Alessandro, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la A.S. SAN GIOVANNI;

8) Il signor Genghini Gabriele, all'epoca dei fatti tesserato per la A.S. SAN GIOVANNI ed attualmente non tesserato;



- 9) Il signor Giordani Domenico**, tesserato all'epoca dei fatti per A.S. San Giovanni ed attualmente non tesserato;
- 10) Il signor Innocenti William**, tesserato nella stagione 2016/2017 fino a dicembre 2016 per Virtus A.C. 1964 da gennaio 2017 per S.S. Murata, ed attualmente non tesserato;
- 11) Il signor La Monaca Massimiliano**, all'epoca dei fatti tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente tesserato per la S.P. Cailungo;
- 12) Il signor Lani Andrea**, all'epoca dei fatti ed attualmente tecnico tesserato per la VIRTUS A.C. 1964;
- 13) Il signor Lusini Daniele**, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la VIRTUS A.C. 1964;
- 14) Il signor Manzaroli Andrea**, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la A.S. SAN GIOVANNI;
- 15) Il signor Manzaroli Mattia**, tesserato all'epoca dei fatti ed attualmente per A.C. Juvenes – Dogana;
- 16) Il signor Marani Manuel**, tesserato fino al 30 giugno 2016 per S.S. Murata ed attualmente non tesserato;
- 17) Il signor Morganti Manuel**, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per F.C. FIORENTINO;
- 18) Il signor Montanari Simone**, all'epoca dei fatti tesserato per S.S. Folgore e attualmente non tesserato;
- 19) Il signor Montebelli Luca**, all'epoca dei fatti tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente non tesserato;
- 20) Il signor Nanni Luca**, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964;
- 21) Il signor Righi Andrea**, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la VIRTUS A.C. 1964;
- 22) Il signor Karamo Samateh**, all'epoca dei fatti tesserato per la A.S. SAN GIOVANNI, attualmente non tesserato;
- 23) Il signor Silvi Marchini Filippo**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964;
- 24) Il signor Stefanelli Alex**, all'epoca dei fatti tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente tesserato per la F.C. Domagnano;
- 25) Il signor Vagnetti Davide**, all'epoca dei fatti tesserato per VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente non tesserato;
- 26) Il signor Valentini Andrea**, all'epoca dei fatti tesserato per la A.S. SAN GIOVANNI ed attualmente tesserato per S.S. Murata;
- 27) Il signor Valentini Carlo**, all'epoca dei fatti tesserato per la S.S. Murata ed attualmente tesserato per A.C. Libertas;
- 28) F.C. FIORENTINO;**
- 29) S.S. FOLGORE;**
- 30) A.C. JUVENES – DOGANA;**
- 31) S.S. MURATA;**
- 32) A.S. SAN GIOVANNI;**



33) VIRTUS A.C. 1964,

per rispondere:

1) Il signor Aruci Armando, all'epoca dei fatti tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente non tesserato, per avere posto in essere, unitamente ad altri tesserati nel ruolo di promotore ed organizzatore, *atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro*, e quindi per avere violato, unitamente ad altri, l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina (illecito sportivo) e per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Esposito Alessandro sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, ed omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Bonifazi Luca sempre sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964 del 15 marzo 2017, per interposta persona, ovvero tramite Carlo Valentini o comunque terzi, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina (omessa denuncia);

2) Il signor Bonifazi Luca, all'epoca dei fatti tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente tesserato per la S.S. Folgore, per avere posto in essere, unitamente ad altri tesserati tutti nel ruolo di compartecipi, *atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro*, e quindi per avere violato, unitamente ad altri, l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina (illecito sportivo), per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964 del 15 marzo 2017, per interposta persona, ovvero tramite Carlo Valentini o comunque terzi, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina (divieto scommesse) e per non essersi presentato dinanzi alla Procura Federale, nonostante ritualmente convocato, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 4° Reg. Disciplina (Obbligo di presentazione avanti gli Organi di disciplina sportiva);

3) Il signor Brici Emanuele, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la VIRTUS A.C. 1964, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina;

4) Il signor Cecchetti Edoardo, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la A.S. SAN GIOVANNI, per avere scommesso su partite ufficiali di calcio, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina e per avere omesso di denunciare le scommesse effettuate dal tesserato Giordani Domenico su incontri ufficiali di calcio e sulla gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina;

5) Il signor Cuttone Alessandro, tesserato nella stagione 2016/2017 fino a dicembre 2016 per A.S. San Giovanni e da gennaio 2017 per A.C. Juvenes-Dogana ed attualmente non tesserato, per avere posto in essere, unitamente ad altri tesserati nel ruolo di promotore ed organizzatore, *atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro*, e quindi per avere violato, unitamente ad altri, l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina (illecito sportivo) e per non essersi presentato dinanzi alla Procura Federale, nonostante ritualmente convocato, con conseguente



violazione dell'art. 1, comma 4° Reg. Disciplina (Obbligo di presentazione avanti gli Organi di disciplina sportiva);

6) Il signor Dominici Mattia, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964, per avere posto in essere, unitamente ad altri tesserati tutti nel ruolo di compartecipi, *atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro*, e quindi per avere violato, unitamente ad altri, l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina (illecito sportivo) e per avere effettuato scommesse su gare ufficiali di calcio, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina (divieto scommesse);

7) Il signor Esposito Alessandro, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la A.S. SAN GIOVANNI, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano A.C. San Giovanni – Virtus A.C. 1964 del 15.03.2017, anche per interposta persona, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina e per avere omesso di denunciare le scommesse effettuate dal tesserato Giordani Domenico sulla gara di Coppa Titano A.C. San Giovanni – Virtus A.C. 1964 e dal tesserato Cecchetti Edoardo su gare ufficiali di calcio, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina;

8) Il signor Genghini Gabriele, all'epoca dei fatti tesserato per la A.S. SAN GIOVANNI ed attualmente non tesserato, per violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina per avere effettuato scommesse su gare ufficiali di calcio;

9) Il signor Giordani Domenico, tesserato all'epoca dei fatti per A.S. San Giovanni ed attualmente non tesserato, per avere posto in essere, unitamente ad altri tesserati nel ruolo di promotore ed organizzatore, *atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro*, e quindi per avere violato, unitamente ad altri, l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina (illecito sportivo), per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964 del 15 marzo 2017, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina (divieto scommesse) e per non essersi presentato dinanzi alla Procura Federale, nonostante ritualmente convocato, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 4° Reg. Disciplina (Obbligo di presentazione avanti gli Organi di disciplina sportiva);

10) Il signor Innocenti William, tesserato nella stagione 2016/2017 fino a dicembre 2016 per Virtus A.C. 1964, da gennaio 2017 per S.S. Murata ed attualmente non tesserato, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina;

11) Il signor La Monaca Massimiliano, all'epoca dei fatti tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente tesserato per la S.P. Cailungo, per avere posto in essere, unitamente ad altri tesserati tutti nel ruolo di compartecipi, *atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare*



scommesse dall'esito sicuro, e quindi per avere violato, unitamente ad altri, l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina (illecito sportivo), per avere detenuto sostanze stupefacenti in occasione di attività sportiva della FSGC ed avere venduto tali sostanze a tesserati FSGC, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 2° Reg. Disciplina (Doveri ed obblighi generali) e per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Esposito Alessandro sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina (omessa denuncia);

12) Il signor Lani Andrea, all'epoca dei fatti ed attualmente tecnico tesserato per la VIRTUS A.C. 1964, per avere intrattenuto rapporti con il tesserato La Monaca Massimiliano finalizzati all'acquisto e/o utilizzo di sostanze stupefacenti, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 2° del Reg. Disciplina;

13) Il signor Lusini Daniele, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la VIRTUS A.C. 1964, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina;

14) Il signor Manzaroli Andrea, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la A.S. SAN GIOVANNI per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Esposito Alessandro sulla gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina;

15) Il signor Manzaroli Mattia, tesserato all'epoca dei fatti ed attualmente per A.C. Juvenes – Dogana, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina;

16) Il signor Marani Manuel, tesserato fino al 30 giugno 2016 per S.S. Murata ed attualmente non tesserato, per avere agevolato, attraverso un conto di gioco allo stesso intestato, l'effettuazione di scommesse da parte di Valentini Carlo su gare ufficiali di calcio e sulla gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964 del 15 marzo 2017, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina;

17) Il signor Morganti Manuel, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per F.C. FIORENTINO, per violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964 del 15.03.2017;

18) Il signor Montanari Simone, all'epoca dei fatti tesserato per S.S. Folgore e attualmente non tesserato, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina, per aver effettuato scommesse su gare di calcio anche sammarinese ed aver agevolato le scommesse di tesserati F.S.G.C. con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Bonifazi Luca, anche per interposta persona, sulla gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus



A.C. 1964, e relative ad altri tesserati F.S.G.C., con conseguente violazione dell'art. 5 comma 2° Reg. Disciplina;

19) Il signor Montebelli Luca, all'epoca dei fatti tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente non tesserato, per avere posto in essere, unitamente ad altri tesserati tutti nel ruolo di compartecipi, *atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro*, e quindi per avere violato, unitamente ad altri, l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina (illecito sportivo) e per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate Esposito Alessandro sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina (omessa denuncia);

20) Il signor Nanni Luca, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964, per avere posto in essere, unitamente ad altri tesserati tutti nel ruolo di compartecipi, *atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro*, e quindi per avere violato, unitamente ad altri, l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina (illecito sportivo), per avere effettuato scommesse su gare ufficiali di calcio, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina (divieto scommesse) e per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Esposito Alessandro sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina (omessa denuncia);

21) Il signor Righi Andrea, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la VIRTUS A.C. 1964, per aver intrattenuto rapporti con il tesserato La Monaca Massimiliano, finalizzati all'acquisto e/o utilizzo di sostanze stupefacenti con conseguente violazione dell'art. 1, comma 2° del Reg. Disciplina;

22) Il signor Karamo Samateh, all'epoca dei fatti tesserato per la A.S. SAN GIOVANNI, attualmente non tesserato, per non essersi presentato dinnanzi alla Procura Federale, nonostante ritualmente convocato, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 4° del Reg. Disciplina;

23) Il signor Silvi Marchini Filippo, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964, per avere posto in essere, unitamente ad altri tesserati tutti nel ruolo di compartecipi, *atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro*, e quindi per avere violato, unitamente ad altri, l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina (illecito sportivo);

24) Il signor Stefanelli Alex, all'epoca dei fatti tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente tesserato per la F.C. Domagnano, per avere posto in essere, unitamente ad altri tesserati tutti nel ruolo di compartecipi, *atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro*, e quindi per avere violato, unitamente ad altri, l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina (illecito sportivo) e per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Morganti Manuel sulla gara di



Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina (omessa denuncia);

25) Il signor Vagnetti Davide, all'epoca dei fatti tesserato per VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente non tesserato, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina, per avere effettuato scommesse su gare ufficiali di calcio anche sammarinese, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina e per avere omesso di denunciare le scommesse effettuate dal tesserato Esposito Alessandro sulla gara di Coppa Titano A.C. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina;

26) Il signor Valentini Andrea, all'epoca dei fatti tesserato per la A.S. SAN GIOVANNI ed attualmente tesserato per S.S. Murata, per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Esposito Alessandro sulla gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

27) Il signor Valentini Carlo, all'epoca dei fatti tesserato per la S.S. Murata ed attualmente tesserato per A.C. Libertas, per aver effettuato scommesse, sulla gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, del 15/03/2017, anche per interposta persona, e per aver effettuato scommesse su gare ufficiali di calcio, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Montanari Simone su incontri ufficiali di calcio, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina;

28) F.C. FIORENTINO, della violazione dell'art. 3 comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere da Manuel Morganti;

29) S.S. FOLGORE, della violazione dell'art. 3 comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere da Simone Montanari;

30) A.C. JUVENES – DOGANA, della violazione dell'art. 3 comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere da Manzaroli Mattia e Alessandro Cuttone;

31) S.S. MURATA, della violazione dell'art. 3 comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere da Valentini Carlo e Marani Manuel;

32) A.S. SAN GIOVANNI, della violazione dell'art. 3 comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dai propri tesserati, all'epoca dei fatti, Cuttone Alessandro, Cecchetti Edoardo, Esposito Alessandro, Giordani Domenico, Manzaroli Andrea, Samateh Karamo e Valentini Andrea;

33) VIRTUS A.C. 1964, della violazione dell'art. 3 comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dai propri tesserati, all'epoca dei fatti, Aruci Armando, Bonifazi Luca, Brici Emanuele, Dominici Mattia, Innocenti William, La Monaca Massimiliano, Lani Andrea, Lusini Daniele, Montebelli Luca, Nanni Luca, Righi Andrea, Silvi Marchini Filippo, Stefanelli Alex e Vagnetti Davide e della violazione dell'art. 3, comma 4°, Reg. Disciplina, per le condotte poste in essere da La Monaca Massimiliano.



Le memorie difensive.

Con provvedimento della Commissione in data 11 dicembre 2017, visto il deferimento di cui al provvedimento della Procura Federale del 29 novembre 2017, visto il provvedimento del Presidente della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio pubblicato in data 04 dicembre 2017 con Comunicato Ufficiale n. 19 del 04 dicembre 2017 e verificata l'avvenuta notifica a tutti i soggetti in indirizzo dell'atto di contestazione e degli addebiti mediante lettera raccomandata, l'inizio del dibattimento è stato fissato per il giorno 9 gennaio 2018.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione gli incolpati Aruci Armando, Bonifazi Luca, Brici Emanuele, Cecchetti Edoardo, Innocenti William, Lani Andrea, Lusini Daniele, Nanni Luca, Samateh Karamo, Silvi Marchini Filippo, Stefanelli Alex, Valentini Andrea, Valentini Carlo e VIRTUS A.C. 1964 hanno fatto pervenire memorie difensive, ove sono state proposte eccezioni preliminari e pregiudiziali, rilevate l'insussistenza e l'infondatezza, sotto vari profili, delle violazioni ascritte agli incolpati e formulate istanze istruttorie.

In particolare:

- La difesa del signor **Aruci Armando**, in merito alla violazione di cui all'art. 6, comma 1°, ha contestato che, dopo aver Aruci ammesso di aver inizialmente fornito il proprio apporto alla pianificazione organizzata da Cuttone e Giordani, ha poi chiarito di aver totalmente desistito dal progetto, attivandosi peraltro concretamente, ed in tempo certamente utile, per fare in modo che la gara si svolgesse regolarmente e pertanto per evitare che l'evento violativo finale (alterazione del risultato della gara) si verificasse. La comprovata volontà di desistenza dal progetto di alterare e la contestuale concreta e tempestiva attività da parte dell'Aruci per fare in modo che la gara in oggetto si svolgesse invece del tutto regolarmente, deve ritenersi idonea, ad avviso della difesa, a svuotare ogni condotta precedente di ogni reale consistenza e pertanto rilevanza ai fini della valutazione del verificarsi dell'ipotesi di cui all'art. 6 comma 1°. La stessa difesa, in merito alla contestazione di cui all'art. 5 comma 2° ha contestato che i fatti non sono provati, o comunque che non costituiscono violazione disciplinare sul presupposto dell'estrema genericità delle notizie ricevute in merito alle scommesse effettuate dai signori Bonifazi ed Esposito.

- La difesa del signor **Bonifazi Luca**, in merito alla violazione di cui all'art. 6, comma 1°, ha eccepito che i fatti contestati al Bonifazi, sono manifestatamente privi di qualsivoglia reale e valido elemento di natura probatoria e che gli stessi fatti avrebbero potuto eventualmente essere fonte di una responsabilità (non contestata dalla Procura) ai sensi dell'art. 6 comma 3° (omessa denuncia). La stessa difesa, in merito alla contestazione di cui all'art. 5, comma 1°, ha contestato che i fatti non sono provati ed ha quindi affermato che quanto dichiarato, in particolare da Valentini Carlo, non corrisponde al vero.

- La difesa del signor **Brici Emanuele**, in merito alla contestazione di cui all'art. 6, comma 3°, ha eccepito che la stessa è priva di ogni fondamento e che non vi è agli atti alcun elemento anche solo astrattamente idoneo a dimostrare che il signor Brici fosse realmente venuto a conoscenza del tentativo di illecito fino a quando questo non è divenuto di pubblico dominio.

- La difesa del signor **Cecchetti Edoardo**, nell'ammettere che quest'ultimo ha scommesso su partite di calcio internazionale, ha sottolineato come lo stesso non era mai stato edotto dell'esistenza del



divieto di cui all'art. 5, comma 1°. In merito alla omessa denuncia delle scommesse effettuate dal signor Giordani, la stessa difesa ha quindi eccepito che il signor Cecchetti non era a conoscenza di episodi determinati ma ha riferito meramente di "voci" circolanti sul conto di Giordani e mai verificate nella loro attendibilità.

- La difesa del signor **Innocenti William**, in merito alla contestazione di cui all'art. 6, comma 3°, ha eccepito l'infondatezza della stessa, in quanto l'obbligo di denuncia in capo al tesserato nasce unicamente allorché il terzo abbia posto o stia per porre in essere taluno degli atti indicati al ° e 2° comma dell'art. 6, che debbono necessariamente ritenersi idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara.

- La difesa del signor **Lani Andrea**, in merito alla contestazione di cui all'art. 1, comma 2°, ha eccepito in via preliminare l'incompetenza giurisdizionale e territoriale della Commissione Disciplinare della FSGC ed altresì la violazione dell'art. 11 del Regolamento Disciplina e la relativa inutilizzabilità degli atti. Nel merito, ha affermato la non punibilità della condotta contestata al signor Lani in quanto giustificata ed esclusa dai problemi di salute dello stesso, come meglio indicati nella memoria deposita.

- La difesa del signor **Lusini Daniele**, in merito alla contestazione di cui all'art. 6, comma 3°, ha eccepito l'infondatezza dell'obbligo di denuncia contestato, sul presupposto che era ormai divenuta pubblica e notoria la notizia sulla tentata combine della partita di Coppa Titano San Giovanni / Virtus del 15 marzo 2017.

- La difesa del signor **Nanni Luca**, in merito alla contestazione di cui all'art. 6, comma 1°, ha eccepito che lo stesso non ha commesso il fatto, nemmeno a titolo di tentativo, ed in particolare ha eccepito che il Nanni non avrebbe posto in essere atti diretti alla commissione dell'illecito sportivo, non avendo avuto il tempo né di concordare con i terzi chiamati a concorso, l'assunto affinché si potesse addivenire ad una combine, né di rendersi effettivamente conto della fattibilità della stessa.

- La difesa del signor **Silvi Marchini Filippo**, in merito alla contestazione di cui all'art. 6, comma 1°, ha respinto ogni addebito per non aver commesso i fatti contestatigli, sostenendo che il Signor Silvi Marchini non ha accettato la proposta di combine, declinando ogni coinvolgimento.

- La difesa del signor **Stefanelli Alex**, in merito alla contestazione di cui all'art. 6, comma 1°, ha contestato ogni addebito sostenendo che lo stesso Stefanelli non ha posto in essere direttamente o non ha consentito che altri compissero in proprio nome e nel proprio interesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara *de quo*. In merito alla contestazione di cui all'art. 5, comma 2°, ha eccepito la mancanza dell'elemento psicologico, non essendo a conoscenza il Signor Stefanelli dello status di "tesserato" in capo al signor Morganti ed, a tale fine, ha chiesto di ammettere l'audizione testimoniale del tesserato Morganti Manuel sui capitoli di prova meglio indicati nella stessa memoria difensiva.

- La difesa del signor **Valentini Andrea**, in merito alla contestazione di cui all'art. 5, comma 2°, ha contestato gli addebiti non essendo stata raggiunta la prova del fatto che lo stesso signor Valentini fosse venuto a conoscenza che il signor Esposito Alessandro avesse scommesso sulla partita.

- La difesa del signor **Valentini Carlo** ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità del deferimento relativamente al capo di imputazione di cui alla lett. A (ovvero violazione dell'art. 5,



comma 1°, del Reg. Disciplina) per violazione dell'art. 23, comma 2, del Reg. Disciplina, contestando l'applicabilità al Valentini, della proroga per la conclusione delle indagini concessa dalla Commissione Disciplinare fino al 31 dicembre 2017, in quanto la Procura Federale aveva già acquisito prima del 30 giugno 2017 materiale probatorio sufficiente ad elevare il deferimento nei confronti dello stesso Valentini, nonché ha eccepito l'infondatezza dell'addebito di cui alla lett. B (ovvero omessa denuncia ex art. 5, comma 2°) per errore di fatto su un elemento essenziale della fattispecie, evidenziando che il processo formativo della volontà del Valentini era stato viziato da un errore essenziale derivante dall'attività lavorativa del signor Montanari. Ha quindi sottolineato la sussistenza, comunque, di tutti i presupposti per l'applicazione dell'art.32.

- La difesa della **VIRTUS A.C. 1964**, dopo aver evidenziato che la Società è parte evidentemente danneggiata sotto diversi profili dalla condotta perpetrata da parte di alcuni dei propri tesserati, ha contestato la violazione ex art. 3, comma 4, per le condotte poste in essere dal tesserato La Monaca Massimiliano in quanto le sostanze stupefacenti sono state rinvenute nell'autovettura dello stesso e non in luoghi o locali nella "disponibilità" della Società. Per quanto concerne invece la responsabilità ex Art. 3 comma 2, la stessa difesa, oltre ad evidenziare come alcuni tesserati non abbiano posto in essere comportamenti contrari a norme regolamentari, ha sottolineato la collaborazione di tutti i tesserati della Società VIRTUS, evidenziando pertanto che anche la Società avrebbe dovuto godere del trattamento di favore previsto dall'Art. 32, comma 2, del Reg. Disciplina.

Il dibattito

Al dibattito, iniziato il giorno 09 gennaio 2018 e proseguito il giorno 10 gennaio 2018 sono comparsi:

il Procuratore Federale della FSGC avv. Massimiliano Rosti, il Vice Procuratore Federale della FSGC avv. Alessandro Olei, ed i collaboratori della Procura Federale della FSGC avv. Gian Luigi Zanotti e avv. Gianluca Micheloni ed il consulente della Procura avv. Angela De Michele,

i signori: **Bonifazi Luca, Brici Emanuele, Cecchetti Edoardo, Esposito Alessandro, Genghini Gabriele, La Monaca Massimiliano, Lani Andrea, Lusini Daniele, Manzaroli Andrea, Manzaroli Mattia, Montanari Simone, Montebelli Luca, Nanni Luca, Righi Andrea, Stefanelli Alex, Valentini Andrea, Valentini Carlo,**

il signor **Moretti Primo** nella sua veste di Presidente della società **F.C. FIORENTINO**, il signor **Capellini Renato** nella sua veste di Presidente **S.S. FOLGORE**, il signor **Zucchi Lino** nella sua veste di Presidente **A.C. JUVENES-DOGANA**, il signor **Graziosi Davide** nella sua veste di Presidente **S.S. MURATA**, il signor **Giardi Fabio** nella sua veste di Presidente della **A.C. SAN GIOVANNI**, il signor **Giulianelli Pierdomenico** nella sua veste di Presidente della **VIRTUS A.C. 1964**;

nonché gli avvocati Erika Marani, Filippo Cocco ed Alberto Amadio, legali dei signori Aruci Armando, Bonifazi Luca, Brici Emanuele ed Innocenti William, l'avv. Lorenzo Maestrini legale del signor Valentini Carlo, gli avvocati avv. Chiara Taddei e avv. Matteo Casali legali del signor Montanari Simone, l'avv. Luca Greco legale dei signori Cuttone Alessandro e Giordani Domenico, l'avv. Massimiliano Giacumbo legale del signor Montebelli Luca, l'avv. Marino Fattori legale del signor Lusini Daniele, Silvi Marchini Filippo e della società VIRTUS A.C. 1964, l'avv. Gianna



Burgagni legale del signor Nanni Luca, l'avv. Alessandro Scarano legale del signor La Monaca Massimiliano, l'avv. Riario Fabbri legale del signor Lani Andrea, l'avv. Fabio Righi legale del signor Stefanelli Alex, l'avv. Mirko Dolcini legale del signor Valentini Andrea.

All'inizio del dibattimento, la Commissione ha esaminato **in via preliminare:**

- 1) l'istanza pregiudiziale e preliminare di rito, presentata in dibattimento dall'avv. Filippo Cocco nell'interesse dei propri assistiti, alla quale si sono uniti gli altri legali presenti, nell'interesse dei loro assistiti, con la quale si è chiesta l'estinzione del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 per mancato rispetto dei termini per la pronuncia di primo grado di cui all'art. 17 comma 7 del Reg. Disciplina;
- 2) la richiesta istruttoria integrativa, presentata in dibattimento dall'avv. Cocco, nell'interesse del signor Aruci, con la quale si è chiesto poter depositare dichiarazione testimoniale a firma del deferito Aruci Armando;
- 3) l'istanza pregiudiziale e preliminare di rito, di cui alla memoria difensiva del signor Lani Andrea, con la quale si è eccepita l'incompetenza giurisdizionale e territoriale della Commissione Disciplinare della FSGC ed la violazione dell'art. 11 del Regolamento Disciplina con relativa inutilizzabilità degli atti;
- 4) la richiesta istruttoria, di cui alla memoria difensiva del signor Stefanelli Alex, con la quale si è chiesto di ammettere l'audizione testimoniale del tesserato Morganti Manuel sui capitoli di prova meglio indicati nella stessa memoria difensiva;
- 5) l'istanza, di cui alla memoria difensiva del signor Valentini Carlo, con la quale si è eccepito l'improcedibilità del deferimento relativamente al capo di imputazione di cui alla lett. A (ovvero violazione dell'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina), per violazione dell'art. 23, comma 2, del Reg. Disciplina e l'infondatezza dell'addebito di cui alla lett. B (ovvero omessa denuncia ex art. 5, comma 2°) per errore di fatto su un elemento essenziale della fattispecie – non punibilità del signor Valentini Carlo per assenza dell'elemento soggettivo.

La stessa Commissione, dopo avere ascoltato i legali delle parti interessate e la Procura Federale, si è riunita in Camera di Consiglio e si è pronunciata sulle istanze di cui ai superiori numeri 1, 2 3 e 4, con le ordinanze di seguito riportate:

“ORDINANZA N° 1

1. Vista l'istanza pregiudiziale e preliminare di rito presentata dall'Avv. Cocco quale legale dei Sigg. Luca Bonifazi, Aruci Armando, Brici Emanuele e Innocenti William, con la quale si chiede l'estinzione del procedimento disciplinare n° 1 del 2017 per mancato rispetto dei termini per la pronuncia di 1° grado di cui art. 17 comma 7 del Regolamento Disciplinare;
2. Ritenuto che non è prerogativa di questa Commissione giudicare sul provvedimento del Presidente della F.S.G.C. nell'esercizio delle sue esclusive prerogative;
3. Ritenuto che l'Istituto dell'estinzione del procedimento disciplinare non è previsto all'interno dell'ordinamento sportivo Sammarinese;
4. Rilevato che il termine per l'adozione del provvedimento da parte di codesta Commissione non può che intendersi ordinatorio e comunque non può iniziare a decorrere che dall'ultima notifica



dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio e ciò a garanzia dell'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Verificata, in ogni caso, che l'ultima notifica dell'avviso di convocazione è del 05/01/2018 (Innocenti William)

P.Q.M.

Rigetta l'istanza e dispone la prosecuzione del procedimento.

San Marino, lì 9 gennaio 2018

ORDINANZA N° 2

– Vista l'istanza presentata dall'Avv. Riario Fabbri quale legale del tesserato Lani Andrea con la quale si chiede alla Commissione Disciplinare della FSGC di dichiararsi incompetente a giudicare sul deferimento del proprio assistito sia sotto il profilo giurisdizionale che quello territoriale;

– Visto l'art. 9 del Regolamento Disciplina che testualmente recita

“L'esercizio della giustizia sportiva viene esercitato dagli organi di disciplina sportiva che sono: Procura Federale, Giudice Sportivo, Commissione Disciplinare, Commissione d'Appello Federale.

– Visto l'art. 1 del Regolamento Disciplina che testualmente recita “Sono soggetti dell'ordinamento federale i club, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo dei club stessi, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di un club e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale.”

Rileva che è il solo status di tesserato presso la FSGC a determinare la competenza giurisdizionale e territoriale della Commissione Disciplinare della FSGC, essendo del tutto irrilevante il luogo e il tempo ove è stato tenuto il comportamento eventualmente rilevante sotto il profilo disciplinare e sanzionatorio;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza;

Dispone la prosecuzione del procedimento.

San Marino, lì 9 gennaio 2018

ORDINANZA N° 3

La Commissione

– Vista l'istanza preliminare presentata dall'Avv. Riario Fabbri legale del tesserato Lani Andrea, con la quale si eccepisce la violazione dell'art. 11 del Regolamento Disciplina e la relativa inutilizzabilità degli atti;

– Vista la propria delibera del 24 maggio 2017 ove, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, Regolamento Disciplina, si è concessa all'unanimità una proroga fino al 31 dicembre 2017 per la conclusione delle indagini relative al Procedimento disciplinare sportivo n. 1/2017;

– Rileva che il termine per la chiusura delle indagini riguarda l'intero procedimento e non può che essere unico;

– Rileva che gli atti di cui si chiede l'inutilizzabilità sono stati acquisiti dalla Procura Federale nel termine concesso, ovvero dopo il 30 giugno 2017 ma entro il 31 dicembre 2017;



P.Q.M.

Rigetta l'istanza;

Dispone la prosecuzione del procedimento.

San Marino, li 9 gennaio 2018

ORDINANZA N° 4

La Commissione

- Vista la richiesta istruttoria integrativa presentata dall'Avv. Cocco quale legale del Sig. Aruci Armando, con la quale lo stesso ha chiesto di poter depositare dichiarazione testimoniale scritta a firma del proprio assistito;*
- Rilevato che non si possono depositare in fase dibattimentale dichiarazioni scritte sui fatti oggetto d'indagine;*
- Rilevato che durante il dibattimento i soggetti deferiti hanno facoltà di essere ascoltati (Art. 33, comma 5) e di rendere pertanto in tale sede le proprie dichiarazioni.*

P.Q.M.

Rigetta l'istanza;

Dispone la restituzione del documento all'av. Cocco essendo inutilizzabile nel procedimento;

Dispone la prosecuzione del procedimento.

San Marino, li 9 gennaio 2018

ORDINANZA N° 5

In ordine alla richiesta istruttoria avanzata dall'Avv. Righi Fabio quale legale del deferito Stefanelli Alex, la Commissione rileva quanto segue:

- L'audizione del Sig. Morganti Manuel, deferito anch'esso nel presente procedimento, non è prevista come mezzo di prova nell'ordinamento federale, né, dall'altra parte il deferito può essere qualificato come testimone dei fatti, essendo esso stesso incolpato sulla base delle proprie dichiarazioni;*
- La suddetta istanza deve altresì ritenersi inammissibile in quanto mira a provare lo status di tesserato che può avvenire solo a mezzo prova documentale*

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di prove testimoniali;

Dispone la prosecuzione del procedimento.

San Marino, li 9 gennaio 2018".

La Commissione si è riservata di decidere al definitivo sulle istanze presentate nell'interesse del signor Valentini Carlo con memoria difensiva del 28 dicembre 2017.

Di seguito, la Commissione ha inviato la Procura Federale ad illustrare il deferimento ed a formulare le proprie richieste sanzionatorie.

Le richieste della Procura.

Dopo avere illustrato il deferimento, la Procura ha quindi chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:



ARUCI ARMANDO: anni 4 di squalifica ed € 4.000,00 di ammenda per l'illecito sportivo di cui all'**art. 6 comma 1°** e, in continuazione rispetto alla più grave violazione, mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell'omessa denuncia sulle scommesse effettuate da Bonifazi ed Esposito di cui all'**art. 5, comma 2°**, e così per un totale di 4 anni e mesi 6 di squalifica ed € 4.500,00 di ammenda.

Propone di ridurre le superiori sanzioni, in applicazione dell'art. 32 del Reg. Disciplina, considerata la collaborazione resa, ad **anni 3** di squalifica ed € **3.000,00** di ammenda.

BONIFAZI LUCA: anni 3 di squalifica ed € 2.000,00 di ammenda per l'illecito sportivo di cui all'**art. 6 comma 1°**, e in continuazione rispetto alla più grave violazione, mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione del divieto di scommesse di cui all'**art. 5, comma 1°**, e mesi 1 di squalifica per la violazione dell'**art. 1, comma 4°**, e così per un totale di **anni 3 e mesi 7** di squalifica ed € **2.500,00** di ammenda.

BRICI EMANUELE: **anni 1** di squalifica per l'omessa denuncia di cui all'**art. 6 comma 3°**.

CECCHETTI EDOARDO: anni 2 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda per la violazione del divieto di scommesse di cui all'**art. 5, comma 1°** e, in continuazione rispetto alla più grave violazione mesi 3 di squalifica ed € 250,00 di ammenda per la violazione dell'omessa denuncia sulle scommesse effettuate da Giordani di cui all'**art. 5, comma 2°**, e così per un totale di 2 anni e 3 mesi di squalifica ed € 1.250,00 di ammenda.

Propone di ridurre le superiori sanzioni in applicazione dell'art. 32 del Reg. Disciplina, considerata la collaborazione resa, a **anni 1** di squalifica ed € **750,00** di ammenda.

CUTTONE ALESSANDRO: anni 4 di squalifica ed € 5.000,00 di ammenda per l'illecito sportivo di cui all'**art. 6 comma 1°** e mesi 1 di squalifica per la violazione dell'**art. 1, comma 4°**, e così per un totale di **4 anni e mesi 1** di squalifica ed € **5.000,00** di ammenda.

DOMINICI MATTIA: anni 3 di squalifica ed € 2.000,00 di ammenda per l'illecito sportivo di cui all'**art. 6 comma 1°** e, in continuazione rispetto alla più grave violazione, mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per violazione del divieto di scommesse di cui all'**art. 5 comma 1°**, e così per un totale di anni 3 e mesi 6 di squalifica ed € 2.500,00 di ammenda. Propone di ridurre le superiori sanzioni in applicazione dell'art. 32 del Reg. Disciplina, considerata la collaborazione resa, a **anni 2 e mesi 6** di squalifica ed € **1.000,00** di ammenda.

ESPOSITO ALESSANDRO: anni 1 di squalifica per l'omessa denuncia di cui all'**art. 6 comma 3°** e in continuazione rispetto alla più grave violazione, mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per violazione del divieto di scommesse di cui all'**art. 5 comma 1°**, e in continuazione rispetto alla prima violazione mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell'omessa denuncia sulle scommesse effettuate da Cecchetti e Giordani di cui all'**art. 5, comma 2°**, e così per un totale di **anni 2** di squalifica ed € **1.000,00** di ammenda.

GENGHINI GABRIELE: anni 2 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda per violazione del divieto di scommesse di cui all'**art. 5 comma 1°**.

Propone di ridurre la superiore sanzione in applicazione dell'art. 32 del Reg. Disciplina, considerata la collaborazione resa, a **mesi 10** di squalifica ed € **500,00** di ammenda.



GIORDANI DOMENICO: anni 4 di squalifica ed € 4.000,00 di ammenda per l'illecito sportivo di cui all'**art. 6 comma 1°**, e in continuazione rispetto alla più grave violazione, mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per violazione del divieto di scommesse di cui **all'art. 5 comma 1°**, e mesi 1 di squalifica per la violazione dell'**art. 1, comma 4°**, e così per un totale di **anni 4 e mesi 7** di squalifica ed € **4.500,00** di ammenda.

INNOCENTI WILLIAM: **anni 1** di squalifica per l'omessa denuncia di cui all'**art. 6 comma 3°**.

Propone di ridurre la superiore sanzione in applicazione dell'art. 32 del Reg. Disciplina, considerata la collaborazione resa, a **mesi 9** di squalifica.

LA MONACA MASSIMILIANO: anni 3 di squalifica ed € 2.000,00 di ammenda per l'illecito sportivo di cui **all'art. 6 comma 1°**, e in continuazione rispetto alla più grave violazione, mesi 6 di squalifica, per violazione dell'**art. 1, comma 2°**, per avere detenuto sostanze stupefacenti in occasione di attività sportiva della FSGC ed avere venduto tali sostanze a tesserati FSGC, e in continuazione rispetto alle altre violazioni mesi 3 di squalifica ed € 250,00 di ammenda per la violazione dell'omessa denuncia sulle scommesse effettuate da **Esposito** di cui all'**art. 5, comma 2°**, e così per un totale di anni 3 e mesi 9 di squalifica ed € 2.250,00 di ammenda.

Propone di ridurre la superiore sanzione in applicazione dell'art. 32 del Reg. Disciplina, considerata la collaborazione resa, a **anni 2 e mesi 6** di squalifica ed € **1.700,00** di ammenda.

LANI ANDREA: **mesi 4 di squalifica** per avere, nella sua qualità di allenatore, intrattenuto rapporti con La Monaca Massimiliano finalizzati all'acquisto e/o utilizzo di sostanze stupefacenti in violazione dell'**art. 1, comma 2°**.

LUSINI DANIELE: **anni 1** di squalifica per l'omessa denuncia di cui all'**art. 6 comma 3°**.

Propone di ridurre la superiore sanzione in applicazione dell'art. 32 del Reg. Disciplina, considerata la collaborazione resa, a **mesi 9** di squalifica.

MANZAROLI ANDREA: **mesi 6** di squalifica ed € **500,00** di ammenda per la violazione dell'omessa denuncia sulle scommesse effettuate da Esposito di cui all'**art. 5, comma 2°**.

MANZAROLI MATTIA: **anni 1** di squalifica per l'omessa denuncia di cui all'**art. 6 comma 3°**.

MARANI MANUEL: anni 2 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda per violazione del divieto di scommesse di cui **all'art. 5 comma 1°**.

Propone di ridurre la superiore sanzione in applicazione dell'art. 32 del Reg. Disciplina, considerata la collaborazione resa, a **mesi 10** di squalifica ed € **500,00** di ammenda.

MORGANTI MANUEL: anni 2 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda per violazione del divieto di scommesse di cui **all'art. 5 comma 1°**.

Propone di ridurre la superiore sanzione in applicazione dell'art. 32 del Reg. Disciplina, considerata la collaborazione resa, a **anni 1 e mesi 8** di squalifica ed € **800,00** di ammenda.

MONTANARI SIMONE: anni 3 di squalifica ed € 4.500,00 di ammenda per violazione del divieto di scommesse di cui **all'art. 5 comma 1°** per aver scommesso, accettato ed agevolato scommesse di terzi, e in continuazione rispetto alla più grave violazione, mesi 6 di squalifica per l'omessa denuncia di cui all'**art. 6 comma 3°**, e in continuazione rispetto alle altre violazioni, mesi 3 di squalifica ed € 250,00 di ammenda per la violazione dell'omessa denuncia sulle scommesse effettuate da Bonifazi di



cui all'**art. 5, comma 2°**, e così per un totale di **anni 3 e mesi 9** di squalifica ed **€ 4.750,00** di ammenda.

MONTEBELLI LUCA: anni 3 di squalifica ed € 2.000,00 di ammenda per l'illecito sportivo di cui all'**art. 6 comma 1°**, e in continuazione rispetto alla più grave violazione, mesi 3 di squalifica ed € 250,00 di ammenda per la violazione dell'omessa denuncia sulle scommesse effettuate da Esposito di cui all'**art. 5, comma 2°**, e così per un totale di anni 3 e mesi 3 di squalifica ed € 2.250,00 di ammenda.

Propone di ridurre la superiore sanzione in applicazione dell'art. 32 del Reg. Disciplina, considerata la collaborazione resa, a **anni 2 e mesi 4** di squalifica ed **€ 800,00** di ammenda.

NANNI LUCA: anni 3 di squalifica ed € 2.000,00 di ammenda per l'illecito sportivo di cui all'**art. 6 comma 1°**, e in continuazione rispetto alla più grave violazione, mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per violazione del divieto di scommesse di cui all'**art. 5 comma 1°**, e in continuazione rispetto alle altre violazioni mesi 3 di squalifica ed € 250,00 di ammenda per la violazione dell'omessa denuncia sulle scommesse effettuate da Esposito di cui all'**art. 5, comma 2°**, e così per un totale di anni 3 e mesi 9 di squalifica ed € 2.750,00 di ammenda.

Propone di ridurre la superiore sanzione in applicazione dell'art. 32 del Reg. Disciplina, considerata la collaborazione resa, a **anni 1 e mesi 10** di squalifica ed **€ 1.000,00** di ammenda.

RIGHI ANDREA: mesi 3 di squalifica per avere intrattenuto rapporti con La Monaca Massimiliano finalizzati all'acquisto e/o utilizzo di sostanze stupefacenti in violazione dell'**art. 1, comma 2°**.

SAMATEH KARAMO: mesi 1 di squalifica per la violazione dell'**art. 1, comma 4°**.

SILVI MARCHINI FILIPPO: anni 3 e mesi 10 di inibizione per l'illecito sportivo di cui all'**art. 6 comma 1°**.

STEFANELLI ALEX: anni 3 di squalifica ed € 2.000,00 di ammenda per l'illecito sportivo di cui all'**art. 6 comma 1°**, e in continuazione rispetto alla più grave violazione, mesi 3 di squalifica ed € 250,00 di ammenda per la violazione dell'omessa denuncia sulle scommesse effettuate da Morganti di cui all'**art. 5, comma 2°**, e così per un totale di anni 3 e mesi 3 di squalifica ed € 2.250,00 di ammenda.

Propone di ridurre la superiore sanzione in applicazione dell'art. 32 del Reg. Disciplina, considerata la collaborazione resa, a **anni 2 e mesi 8** di squalifica ed **€ 1.000,00** di ammenda.

VAGNETTI DAVIDE: anni 1 di squalifica per l'omessa denuncia di cui all'**art. 6 comma 3°**, e in continuazione rispetto alla più grave violazione, mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per violazione del divieto di scommesse di cui all'**art. 5 comma 1°**, e in continuazione rispetto alle altre violazioni mesi 3 di squalifica ed € 250,00 di ammenda per la violazione dell'omessa denuncia sulle scommesse effettuate da Esposito di cui all'**art. 5, comma 2°**, e così per un totale di anni 1 e mesi 9 di squalifica ed € 750,00 di ammenda.

Propone di ridurre la superiore sanzione in applicazione dell'art. 32 del Reg. Disciplina, considerata la collaborazione resa, a **anni 1 e mesi 1** di squalifica ed **€ 400,00** di ammenda.

VALENTINI ANDREA: mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell'omessa denuncia sulle scommesse effettuate da Esposito di cui all'**art. 5, comma 2°**.



VALENTINI CARLO: anni 2 di squalifica ed € 2.000,00 di ammenda per violazione del divieto di scommesse di cui **all'art. 5 comma 1°**, e in continuazione rispetto alla più grave violazione, mesi 3 di squalifica ed € 250,00 di ammenda per la violazione dell'omessa denuncia sulle scommesse effettuate da **Montanari** di cui **all'art. 5, comma 2°**, e così per un totale di anni 2 e mesi 3 di squalifica ed € 2.250,00 di ammenda.

Propone di ridurre la superiore sanzione in applicazione dell'art. 32 del Reg. Disciplina, considerata la collaborazione resa, a **anni 1 e mesi 6** di squalifica ed **€ 1.750,00** di ammenda.

F.C. FIORENTINO: € 400,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere da MANUEL MORGANTI, ex art. 3, comma 2 Reg. Disciplina;

S.S. FOLGORE: € 700,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere da SIMONE MONTANARI ex art. 3, comma 2 Reg. Disciplina;

A.C. JUVENES-DOGANA: € 400,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere da MANZAROLI MATTIA e ALESSANDRO CUTTONE, ex art. 3, comma 2 Reg. Disciplina, considerato il contegno estremamente collaborativo del Presidente Zucchi Lino;

S.S. MURATA: € 700,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere da VALENTINI CARLO E MARANI MANUEL ex art. 3, comma 2 Reg. Disciplina;

A.S. SAN GIOVANNI: € 4.000,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere da CUTTONE ALESSANDRO, CECCHETTI EDOARDO, ESPOSITO ALESSANDRO, GIORDANI DOMENICO, MANZAROLI ANDREA, SAMATEH KARAMO, VALENTINI ANDREA, ex art. 3, comma 2 Reg. Disciplina;

VIRTUS A.C. 1964: € 7.500,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere da ARUCI ARMANDO, BONIFAZI LUCA, BRICI EMANUELE, DOMINICI MATTIA, INNOCENTI WILLIAM, LA MONACA MASSIMILIANO, LANI ANDREA, LUSINI DANIELE, MONTEBELLI LUCA, NANNI LUCA, RIGHI ANDREA, SILVI MARCHINI FILIPPO, STEFANELLI ALEX, VAGNETTI DAVIDE ex art. 3, comma 2 Reg. Disciplina e, della violazione dell'art. 3, comma 4 Reg. Disciplina FSGC, per le condotte poste in essere da LA MONACA MASSIMILIANO.

Le richieste dei deferiti.

I difensori dei deferiti hanno illustrato ed integrato le proprie difese precisando le proprie conclusioni. I signori Cecchetti Edoardo, Esposito Alessandro, Montanari Simone, Montebelli Luca, Valentini Carlo, Manzaroli Andrea, Moretti Primo nella sua veste di Presidente della società F.C. FIORENTINO, Capellini Renato nella sua veste di Presidente S.S. FOLGORE, il signor Zucchi Lino nella sua veste di Presidente A.C. JUVENES-DOGANA, Giardi Fabio nella sua veste di Presidente della A.C. SAN GIOVANNI, Giulianelli Pierdomenico nella sua veste di Presidente della VIRTUS A.C. 1964, hanno reso spontanee dichiarazioni.

Al termine della discussione, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattito e rinviato per la Camera di Consiglio al giorno 11 gennaio 2018.



I motivi della decisione.

La Commissione, esaminati gli atti del procedimento disciplinare n. 1/2017 rileva quanto segue.

La Procura Federale della FSGC ha avviato nel mese di marzo u.s. il procedimento disciplinare n. 1/2017 avente ad oggetto “*Notizie di stampa in ordine alla presunta alterazione della gara di COPPA TITANO A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, finalizzata ad effettuare scommesse dall’esito sicuro*”, sulla cui vicenda è tuttora in corso un’indagine penale presso il Tribunale della Rep. di San Marino i cui esiti sono, allo stato, coperti da segreto istruttorio.

Nel corso dell’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale della FSGC, nell’ambito del suddetto procedimento disciplinare, sono stati acquisiti da quest’ultima documenti ed ascoltati diversi soggetti coinvolti e/o informati sui fatti.

Dalle complesse indagini svolte dalla Procura Federale sono emersi comportamenti palesemente incompatibili con i principi di lealtà, correttezza e probità, ai quali l’Ordinamento sportivo non può abdicare, pena la sua irrimediabile caduta di credibilità e persino la sua sopravvivenza.

Si tratta in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità che svuotano di significato l’essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine all’intensità dell’elemento psicologico dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva degli illeciti disciplinari ed alle motivazioni che li hanno ispirati.

Il materiale probatorio sul quale la Procura Federale ha fondato il proprio provvedimento di deferimento del 29 novembre 2017 è costituito, essenzialmente, dalle dichiarazioni rilasciate dai soggetti coinvolti.

Al riguardo, la Commissione ritiene di dover rilevare in termini generali come nel presente procedimento le dichiarazioni, rese da alcuni tesserati alla Procura Federale, abbiano natura autoaccusatoria, prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti, e, pertanto, debbano essere caratterizzate – pur con le necessarie distinzioni – da profili di credibilità e di attendibilità.

Inoltre si rileva come alcune difese dei deferiti hanno sollevato eccezioni ed hanno proposto istanze sulla base di un presupposto erroneo. Pretenderebbero infatti di applicare al Procedimento sportivo, norme e principi propri dell’ordinamento penale. Nel processo penale, fondato sul sistema accusatorio, la prova si forma nel dibattimento. Al contrario nel procedimento sportivo, ha valore pieno di prova, quanto acquisito nella fase delle indagini o, prima ancora, dell’apertura di esse. Non può essere reclamata, pertanto, l’applicazione al presente procedimento delle norme previste dal codice di procedura penale. Il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal Regolamento disciplina e non in base al Codice di procedura penale, che regola posizioni e diritti di tutt’altra natura e rilevanza. Anche lo standard probatorio richiesto per pervenire alla dichiarazione di responsabilità a carico dell’incolpato è diverso da quello richiesto dal diritto penale ed è sufficiente un grado di certezza inferiore ottenuto sulla base di indizi gravi precisi e concordanti.

Nella determinazione delle sanzioni irrogate ai singoli soggetti deferiti, la Commissione ha tenuto conto dell’atteggiamento collaborativo prestato da alcuni di questi nel corso delle indagini, ed ha applicato sanzioni anche al di sotto di quello che il legislatore federale ha stabilito quale minimo edittale, laddove ha riscontrato la sussistenza dei presupposti di cui all’**art. 32** del Regolamento



Disciplina (*Collaborazione degli incolpati*) che espressamente stabilisce “*In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre le sanzioni previste dalla normativa federale. In tale caso, la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.*”.

La Commissione, condividendo l'impostazione dell'ufficio della Procura Federale, ha applicato le sanzioni, partendo dall'illecito disciplinare più grave commesso dal deferito, per il quale sono state valutate le sanzioni sulla base di quanto previsto dal Regolamento Disciplina FSGC e dei minimi edittali stabiliti, mentre per le condotte ulteriori, ha proceduto a valutare le sanzioni “*in continuazione*”, così operando delle riduzioni rilevanti ai fini sanzionatori.

Ciò premesso, la Commissione, con specifico riferimento ai singoli soggetti deferiti, ha disposto quanto segue:

1) Il signor Aruci Armando, all'epoca dei fatti tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente non tesserato, è stato deferito dalla Procura Federale, con proprio provvedimento del 29 novembre 2017, per rispondere della violazione dell'art. 6, comma 1° Reg. Disciplina e della violazione dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Aruci Armando:

- per avere posto in essere, unitamente ad altri tesserati nel ruolo di promotore ed organizzatore, *atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro*, e quindi per avere violato, unitamente ad altri, l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina (illecito sportivo);
- per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Esposito Alessandro sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, ed omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Bonifazi Luca sempre sulla medesima gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964 del 15 marzo 2017, per interposta persona, ovvero tramite Carlo Valentini o comunque terzi, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina (omessa denuncia).

La Procura Federale, proprio grazie alle dichiarazioni rese dal signor Aruci nel corso delle audizioni del 25 luglio e del giorno 8 novembre 2017, che hanno trovato puntuale conferma e riscontro nelle dichiarazioni rese dagli altri compartecipi alla combine, è riuscita a ricostruire con dovizia di particolari le vicende che hanno ruotato intorno al tentativo di alterazione della gara di calcio A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964 del 15 marzo 2017.

La violazione dell'art. 6, comma 1°, del Reg. Disciplina: Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti che sono stati posti a fondamento del deferimento del signor Aruci e delle conseguenti richieste sanzionatorie da parte della Procura Federale, questa Commissione ritiene opportuno ripercorrere e verificare le tappe più significative che hanno caratterizzato questa vicenda, cercando di evidenziare, da un lato, quanto dichiarato dal signor Aruci e, dall'altro, quanto hanno dichiarato sulle stesse



vicende e circostanze gli altri protagonisti del tentativo di combine oggetto del presente procedimento disciplinare sportivo n. 1 del 2017.

Antefatto: durante il raduno della Nazionale B in Bulgaria, nel mese di ottobre del 2016, il signor Aruci ha dichiarato di essere stato avvicinato per la prima volta dal signor Cuttone Alessandro, suo compagno di nazionale e tesserato all'epoca dei fatti per il San Giovanni, il quale gli propose di alterare il risultato della partita di Coppa Titano Virtus – San Giovanni che si sarebbe giocata nel ritorno (aff. 211).

Lo stesso Aruci a tale riguardo ha altresì testualmente riferito *“Sono a conoscenza che la medesima proposta è stata formulata nella stessa giornata al mio compagno di stanza William Innocenti”* (aff. 211).

Questa circostanza è stata puntualmente riscontrata nelle dichiarazioni rese alla Procura dallo stesso signor Innocenti, tesserato fino al dicembre 2016 per la Virtus e compagno di stanza del signor Aruci durante il raduno della Nazionale B, in Bulgaria.

Il signor Innocenti sul punto ha infatti dichiarato che il signor Cuttone gli riferì testualmente *“che quando si sarebbe giocata la partita di ritorno di Coppa Titano Virtus – San Giovanni nel 2017 avremmo potuto combinare il risultato della predetta partita”* (aff. 414) ed ha continuato ricordando di avere parlato di questa proposta di combine con Aruci, non dandogli assolutamente alcuna importanza (aff. 414), come ribadito del resto dallo stesso Aruci il quale così commentò la proposta di Cuttone *“All'epoca non gli diedi alcuna importanza”* (aff. 414).

La proposta di combine: Il signor Aruci ha raccontato quindi alla Procura che il 13 marzo 2017 il signor Cuttone Alessandro lo ha contattato telefonicamente, chiedendogli di poterlo vedere. Cosa che è effettivamente avvenuta nello stesso pomeriggio presso gli uffici dell'Agencia Immobiliare Futura, ove il signor Aruci lavorava quale collaboratore del signor Bonifazi Luca.

All'incontro, il signor Cuttone si è presentato con l'amico Giordani Domenico, tesserato all'epoca dei fatti per il San Giovanni, ed in quell'occasione gli stessi hanno proposto al signor Aruci di alterare il risultato della partita Virtus – San Giovanni che si sarebbe giocata il 15 marzo 2017 (aff. 211).

“Casualmente <riferisce Aruci>, durante il predetto incontro, si è presentato presso Immobiliare Futura il signor Filippo Silvi Marchini (direttore sportivo della Virtus) In tale occasione ho invitato ad unirsi a noi Filippo Silvi Marchini il quale è venuto a conoscenza della proposta di combine formulatami da Cuttone e Giordani” (aff. 211).

Stando alle parole di Aruci, sono stati proprio Cuttone e Giordani, indicati dallo stesso Aruci quali persone molto esperte in materia, a spiegare altresì le modalità e finalità della combine. Lo stesso Aruci sul punto ha dichiarato *“... mi avevano dato indicazioni sulle modalità di scommesse ovvero consigliavano di effettuare una o più puntate live sulla partita”* ed ancora *“Per ottimizzare le scommesse in particolare per buona parte del primo tempo la partita si sarebbe dovuta mantenere in pareggio mentre sul finire del primo tempo sarebbe dovuta andare in svantaggio la nostra squadra (Virtus)”* (aff. 211).

“Filippo Silvi Marchini, poco dopo, si allontanava dal mio ufficio e rimanevo in compagnia di Cuttone e Giordani” (aff. 211).



Queste circostanze hanno trovato un puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese dal signor Silvi Marchini Filippo, direttore sportivo della Virtus, il quale ha confermato di essersi incontrato con Aruci due giorni prima della partita presso l'Agenzia Immobiliare Futura, ove erano presenti i signori Cuttone Alessandro (tesserato Juvenes) e Giordani Domenico (tesserato del San Giovanni).

Il signor Aruci, dopo avere ricevuto ed accettato la proposta di combine prospettatagli da Cuttone e Giordani, ha dichiarato di essersi quindi attivato immediatamente per coinvolgere alcuni dei propri compagni di squadra della Virtus, i quali sono stati tutti contattati a mezzo messaggi sms ovvero whatsapp.

Il primo ad essere coinvolto nel progetto di alterazione della partita di calcio San Giovanni – Virtus è stato Bonifazi Luca, al quale la suddetta proposta è stata prospettata nella mattinata di martedì 14 marzo.

Il signor Aruci ha quindi dichiarato di avere poi riferito la proposta di combine, il 15 marzo 2017, a Massimiliano La Monaca, Dominici Mattia, Nanni Luca, Vagnetti Davide, Stefanelli Alex e Montebelli Luca (tutti tesserati Virtus).

Un preciso riscontro a quanto affermato da Aruci in merito al coinvolgimento dei compagni di squadra della Virtus, lo si ritrova nelle dichiarazioni rese dagli stessi compartecipi al tentativo di combine e dal signor Vagnetti.

Vagnetti Davide: Alle ore 10.30, del 15 marzo 2017, il signor Aruci si è incontrato presso il suo ufficio (quando all'interno c'era già Giordani) con il signor Vagnetti Davide.

Quest'ultimo alla proposta di combine risponderà di non volerne sapere niente (aff. 212).

Questa circostanza trova puntuale riscontro in quanto affermato dal signor Vagnetti il quale testualmente ha dichiarato alla Procura Federale *“Armando Aruci, mio compagno nella Virtus, mi ha inviato verso le 19 del 14/03/17 un messaggio su whatsapp la sera precedente la partita Virtus – San Giovanni del 15/03/2017 chiedendomi se poteva vedermi. ... La mattina seguente all'incontro gli ho detto che non mi interessava alcuna proposta in merito alla partita Virtus – San Giovanni che doveva tenersi la sera stessa e che avrei giocato la mia partita al meglio delle mie possibilità ... mentre mi stavo congedando esprimendo la mia volontà di rimanere estraneo a episodi extra-calcistici, era presente anche Bonifazi Luca, il quale ha certamente sentito il mio rifiuto”* (aff. 175).

Lo stesso signor Vagnetti ha precisato altresì che al suo arrivo presso l'ufficio di Aruci era già presente Giordani Domenico (giocatore del San Giovanni) e che *“Mi è sembrato di comprendere che Giordani ed Aruci stessero cercando di rendermi partecipe di un qualche accordo circa l'esito della partita in oggetto. Ribadisco che in mia presenza non è stato raggiunto alcun tipo di accordo e che comunque, non appena compreso il tenore della chiacchierata, ho detto che non ne volevo sapere nulla e che avrei giocato serenamente la mia partita come sempre ho fatto”* (aff. 189).

Stefanelli Alex è stato contattato da Aruci su whatsapp nella serata del 14 marzo 2017 e si è visto con lo stesso il giorno dopo verso le 12.00 – 12.30 presso l'Agenzia Immobiliare Futura.

In quell'occasione Aruci ha comunicato a Stefanelli che *“la partita che si sarebbe giocata la sera l'avrebbe dovuta vincere il San Giovanni”*. Lo stesso Aruci spiegando altresì le modalità con cui ciò doveva avvenire disse a Stefanelli che avrebbe dovuto giocare in maniera “tranquilla” e che, quando si attaccava, in prossimità di zona goal avrebbe dovuto compiere qualche errore. *“In particolare riteneva*



opportuno un goal del San Giovanni attorno alla metà del primo tempo ... l'intenzione di Aruci era di scommettere live sulla partita e non pre-match" (aff. 195).

Stando alle parole di Stefanelli *"Aruci è sicuramente il giocatore più carismatico della squadra e veniva spesso seguito da tutti gli altri giocatori. Ritengo che sia dovuto a ciò, il fatto che Aruci è riuscito a coinvolgere lo spogliatoio nel tentativo di illecito sportivo poi non andato a buon fine. ... non me la sono sentita di rifiutare tale proposta né di denunciare tale fattispecie."* (aff. 290)

La Monaca Massimiliano riferisce che la sera del 14 marzo 2017 oppure più probabilmente la mattina stessa della partita, Aruci gli ha scritto su whatsapp chiedendogli di vedersi a pranzo.

L'incontro si è quindi effettivamente svolto presso il ristorante La Vecchia Fonte, alla presenza di Bonifazi Luca (detto Biscotto).

Come riferito dal signor La Monaca, in tale occasione Aruci gli chiese testualmente *"Massi, mi serve un 1"* specificando che serviva un 1 (ovvero la vittoria del San Giovanni) nella partita che si sarebbe svolta quella sera" quindi ha aggiunto *"ho intenzione di giocare live sulla partita, senza specificarmi chi sarebbe stato a piazzare le scommesse. Presumo che si sarebbe avvalso di un prestanome/persona fidata A questo punto mi spiegò come sarebbe dovuto andare l'andamento della partita. Mi disse che avrebbe scommesso live ma non subito nei primi minuti Mi disse che probabilmente avrebbe coinvolto le n. 2 punte (Stefanelli Alex e Montebelli Luca) poi mi parlò anche di Nanni Luca, Dominici Mattia e Vagnetti Davide. ... Desumo che Bonifazi Luca, visto che era lì presente e lavora con Aruci anche lui fosse coinvolto nelle progettazioni di alterare il risultato della partita Virtus – San Giovanni del 15/03/17"* (aff. 306).

Lo stesso La Monaca riferisce quindi che Aruci gli precisò che non voleva coinvolgere il mister della Virtus e che probabilmente tra i dirigenti della Virtus avrebbe coinvolto unicamente Silvi Marchini Filippo.

Dominici Mattia racconta di essere stato contattato dal compagno di squadra Aruci tramite whatsapp e che quest'ultimo gli chiedeva di vedersi presso il suo ufficio. L'incontro ha avuto luogo nel pomeriggio del 15 marzo 2017.

In quell'occasione, ha riferito il signor Dominici, *"Aruci mi ha spiegato che c'era la possibilità di combinare la partita Virtus – San Giovanni che si sarebbe giocata in serata. Precisamente mi ha detto che l'intenzione era di perdere la partita per la Virtus in quanto la vittoria del San Giovanni avrebbe consentito di conseguire delle vincite scommettendo su questo esito, tenuto conto che c'erano delle quotazioni interessanti sui siti di scommesse on line"* (aff. 185), ed ha aggiunto *"Io ho dovuto acconsentire alla proposta in quanto proveniva dalla persona più rappresentativa della squadra e non me la sono sentita di rifiutare"* ed ancora *"Aruci mi ha riferito che la medesima proposta di combine era già stata comunicata al portiere La Monaca Massimiliano, a Vagnetti Davide, Luca Nanni, Luca Bonifazi, e Luca Montebelli e Stefanelli Alex"* (aff. 185).

Durante l'audizione del 29 agosto 2017 il signor Dominici ha quindi precisato che Aruci gli riferì che voleva scommettere sulla vittoria del San Giovanni in quanto la vittoria era quotata a 13 e che *"avremmo dovuto giocare la partita nei primi 20 minuti in maniera tranquilla per permettere di piazzare le scommesse live sulla vittoria del San Giovanni. ... Poi dopo i primi 20 minuti avremmo dovuto giocare per perdere la partita e far vincere il San Giovanni"* (aff. 297).



Lo stesso Dominici ha quindi ricordato di avere chiesto ad Aruci se la società Virtus era al corrente della combine ed che Aruci rispose di sì (aff. 297).

Montebelli Luca, dopo essere stato contattato da Aruci tramite whatsapp il giorno 14 marzo 2017, si è visto con quest'ultimo verso le 17.00 del 15 marzo 2017 presso l'Agenzia Immobiliare Futura. A tale riguardo lo stesso ha riferito *“Aruci mi ha proposto di perdere la partita che si sarebbe giocata la sera stessa con il San Giovanni adottando tutti gli accorgimenti del caso ed in cambio mi aveva promesso dei soldi ... preciso che all'incontro, che è durato circa un'ora, un'ora e mezzo, era presente anche Bonifazi Luca che era a conoscenza del tenore dell'incontro e quindi di cosa mi avrebbe proposto Aruci. Peraltro preciso che anche Bonifazi interveniva talvolta nella conversazione e che ogni tanto si allontanava per effettuare alcune chiamate, probabilmente di lavoro... Preciso che Aruci mi aveva riferito che della proposta di combine ne erano a conoscenza 6 persone (escluse Aruci e Bonifazi) che avrebbero giocato nella Virtus, quindi altre a me La Monaca Massimiliano, Nanni Luca, Stefanelli Alex, Vagnetti Davide e Dominici Mattia... Preciso che Aruci mi riferì che in prima battuta Vagnetti fu l'unico che rifiutò nettamente la proposta”* (aff. 178).

Nanni Luca, al pari degli altri compartecipi alla combine, dichiara di essere stato contattato da Aruci il 14 marzo 2017 su whatsapp e di essersi visto con lo stesso al Roxy Bar di Dogana 30 minuti prima della convocazione verso le 19.00 (erano presenti all'incontro anche Montebelli Luca e Davide Vagnetti).

Racconta quindi che Aruci gli ha riferito di essersi precedentemente accordato con altri compagni ovvero Massimiliano La Monaca, Dominici Mattia e Stefanelli Alex della Virtus, che avevano accettato di manipolare la partita, nonché con altri dell'altra società (ovvero il San Giovanni), al fine di alterare il risultato della partita Virtus – San Giovanni del 15/03/2017. L'unico che aveva rifiutato la proposta era stato Vagnetti che non ne voleva sapere niente. (aff. 167)

Anche Nanni ha raccontato quindi di avere appreso da Aruci le modalità che avrebbero dovuto rispettare per perdere la partita e che lo scopo della suddetta alterazione del risultato era di scommettere live sulla partita medesima (aff. 167) con la precisazione che *“... una quota della vincita sarebbe stata messa a disposizione di tutti i partecipanti qualora la scommessa fosse stata vinta.”*

Nell'imminenza della partita: fino a pochi istanti prima dell'inizio della partita Aruci e tutti i compartecipi del *pactum sceleris* erano ben determinati a dare esecuzione alla combine, e quindi a perdere la partita seguendo le modalità concordate e confidando nella ripartizione delle somme di denaro che sarebbero state vinte scommettendo sulla sconfitta della Virtus.

Nessuno dei compartecipi alla combine ha avuto un ripensamento, tutti erano pronti ad alterare il risultato della partita.

La combine salta: Aruci, prima dell'inizio dell'incontro di calcio, viene a sapere che la partita non è più quotata e che pertanto non si potrà più scommettere live come da programma.

Nanni Luca sul punto ha dichiarato testualmente *“Ho verificato dell'esistenza della possibilità di giocare sulla partita in oggetto dal mio telefono, inizialmente su SISAL, non trovandola poi il mio compagno Vagnetti ha verificato mi pare su bet 365 ma mi ha detto che anche lì non risultava alcuna quotazione. Di questo fatto abbiamo chiesto spiegazione ad Aruci il quale è immediatamente uscito*



dal bar ed ha chiamato subito un suo amico (probabilmente il referente che doveva piazzare le scommesse) senza avere nell'immediatezza alcuna risposta" (aff. 168).

Lo stesso Aruci ha dichiarato testualmente "Posso confermare di avere ricevuto notizia da parte del mio amico in Albania che non si sarebbe più fatto niente e che l'altra squadra ci aveva fregato scommettendo molto pre matching sulla vittoria del San Giovanni e le quote erano crollate. Riferisco che ciò è avvenuto poco prima della partita in oggetto indicativamente attorno alle ore 19:45" (aff. 216).

Preso atto che non si sarebbe più potuto scommettere live sulla sconfitta della Virtus, e quindi preso atto che era venuto meno lo scopo, la finalità della combine, Aruci ha comunicato a tutti i compartecipi che la combine era saltata.

Questa circostanza trova riscontro nelle dichiarazioni rese da tutti i partecipanti alla combine e dal signor Vagnetti.

Il signor Vagnetti Davide sul punto ha dichiarato "Prima della partita c'era nello spogliatoio Aruci che era impegnato con il suo telefono. Prima del riscaldamento ho visto Aruci che ha comunicato a Massimiliano La Monaca che la partita l'avremmo giocata in maniera normale" (aff. 176).

Il signor Dominici sul punto ha riferito "... Aruci è passato da me e dagli altri coinvolti nella proposta di combine dicendoci che avevano tolto le quote delle scommesse e che non si faceva più niente e pertanto di giocare la partita normalmente" (aff. 186).

Dello stesso tenore sono state anche le parole di Nanni Luca, il quale ha riferito "Successivamente mi sono recato al campo ... (Aruci) ha avvicinato me e Montebelli (gli altri, ovvero La Monaca, Stefanelli e Dominici sicuramente li aveva già avvisati nello spogliatoio) per dirci che la scommessa era saltata" (aff. 168), così come le parole del signor La Monaca "A questo punto si avvicinò a me e mi disse che non se ne faceva più niente" (aff. 307).

Anche il signor Alex Stefanelli sulla predetta circostanza ha testualmente dichiarato "Riferisco che quando arrivai al campo appresi che non si sarebbe fatto più nulla ... me lo riferì Montebelli Luca" e quindi ha aggiunto "Preciso che fuori, quando Aruci ci disse che dovevamo giocare per vincere, precisò che ci si doveva comportare così a meno che avessero riaperto la possibilità di scommettere sulla vittoria del San Giovanni" (aff. 291) in maniera del tutto analoga a quanto già riferito durante l'audizione del 7 giugno 2017 "Aruci mi ha poi confermato (ero in un gruppetto in quanto sicuramente c'erano Montebelli Luca, Bonifazi Luca, Nanni Luca, La Monaca Massimiliano) quanto dettomi da Montebelli aggiungendo che, qualora non avessero riaperto le quote sulla partita (ma era improbabile), avremmo dovuto giocare per vincere per fare un dispetto a quelli del San Giovanni che avevano già scommesso sulla partita" (aff. 196).

Il signor Montebelli Luca, durante l'audizione del 31 maggio 2017, a sua volta ha riferito "Aruci nell'imminenza dell'inizio della partita disse a me ed agli altri destinatari della proposta ...che avrebbe cercato un'alternativa, immagino altri bookmakers che quotavano la partita, e che comunque salvo diverse indicazioni, si sarebbe dovuto giocare per vincere la partita" (aff. 179).

Il post partita: Nonostante il progetto di alterazione della partita del 15 marzo 2017 non sia andato a buon fine, come emerge dalle dichiarazioni rese da tutti i compartecipi alla combine, la Virtus esce dal campo sconfitta per 1 a 0.



Il signor Aruci, temendo che “qualche autorità” potesse svolgere indagini sulla partita in oggetto e che la notizia della combine potesse divenire di pubblico dominio con tutte le conseguenze negative del caso, si è quindi preoccupato di concordare con tutti i compartecipi all’illecito una versione comune da fornire a chi avesse fatto loro domande.

Il signor Aruci sul punto dichiara *“Preciso che successivamente ai fatti del 15/03/2017 ho riferito agli altri ragazzi che avevo coinvolto nell’ipotesi di combine, compreso Vagnetti, che nel caso in cui fossimo stati sentiti dalle autorità a vario titolo coinvolte potevamo tutti riferire che gli incontri tra noi tenutisi prima della partita per parlare dell’ipotesi di combine avevano ad oggetto l’attribuzione della fascia di capitano al giocatore Moroni (detto Il Boa), cosa poi avvenuta”* (aff. 217).

Anche questa circostanza ha trovato un puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese da tutti i compartecipi alla combine.

Il signor Nanni Luca sul punto ha dichiarato *“Una volta appreso dai giornali che la partita Virtus – San Giovanni era sotto monitoraggio delle autorità competenti, in occasione di un allenamento della Virtus Aruci ci disse che si era accordato con tutti i predetti partecipanti alla possibile combine, compreso Vagnetti, di dare una versione comune alle varie autorità coinvolte circa l’oggetto dell’incontro tenutosi presso il Roxy Bar, ovvero che ci eravamo visti per decidere di assegnare la fascia di capitano e la maglia numero 10 al nostro compagno di squadra Moroni”* (aff. 169).

Allo stesso modo il signor Stefanelli Alex sulla medesima circostanza ha precisato *“In occasione di un allenamento, avvenuto circa una settimana dopo la partita in oggetto, Aruci mi riferì che, qualora fossi stato sentito da qualsiasi autorità in merito al nostro incontro tenutosi presso il suo ufficio, avrei dovuto sostenere la versione secondo la quale ci eravamo visti per decidere la fascia di capitano a Moroni. ... Aruci temeva che qualcuno dei giocatori coinvolti dalla proposta di combine, io in particolare, potesse non mantenere la versione concordata”* (aff. 196).

Anche il signor La Monaca Massimiliano ha confermato quanto sul punto dichiarato da Aruci, ed ha precisato *“Nel corso del primo allenamento post gara Aruci mi ha preso da parte e mi disse: “Massi, qua succede un casino perché anche se non abbiamo fatto nulla abbiamo perso con un autogoal quindi sicuramente ci vengono a cercare. Se ti dovessero chiedere qualcosa sull’incontro che noi abbiamo fatto (a La Vecchia Fonte) tu devi dire che ci siamo incontrati per nominare il Boa Moroni 10 capitano e tu come vice-capitano”. ... Aruci mi disse che avrebbe detto la stessa cosa agli altri ragazzi coinvolti nella combine e di stare tranquillo che se tutti dicevamo la stessa cosa sarebbe andato tutto bene”* (aff. 308).

Sul punto non si sono discostate neppure le dichiarazioni, che vengono di seguito testualmente riportate, rese da Montebelli Luca *“... Aruci raccomandò a tutti i suddetti informati della proposta ovvero oltre al sottoscritto, La Monaca, Nanni L., Stefanelli, Dominici, Vagnetti (che me lo confermarono in momenti successivi) e suppongo Bonifazi di dare alle diverse autorità competenti una versione comune vale a dire che ci eravamo incontrati precedentemente al match in questione per proporre la fascia di capitano a Moroni”* (aff. 179) e da Dominici Mattia: *“... in merito all’incontro tenutosi presso il suo ufficio avremmo dovuto dire che c’eravamo visti per concordare l’assegnazione della fascia di capitano a Moroni. Nell’occasione mi riferì che aveva già comunicato di dare la medesima versione a tutti i predetti soggetti destinatari della proposta di combine”* (aff. 185).



L'illecito sportivo: I fatti, così come ricostruiti dall'esame della corposa documentazione agli atti del presente procedimento disciplinare e posti alla base dell'illecito sportivo contestato al signor Aruci ed agli altri compartecipi alla combine, sono acclarati e trovano una puntuale conferma nelle dichiarazioni rese da tutti i compartecipi al tentativo di combine di cui si discute.

Allo stesso modo risulta provata la responsabilità del signor Aruci Armando per avere violato l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina, ovvero per avere posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, del 15 marzo 2017, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro.

Il primo comma dell'art. 6 del Reg. Disciplina recita testualmente *“Rispondono di illecito sportivo i Club, i loro dirigenti, i tesserati e comunque i soggetti dell'ordinamento federale, i quali compiono o consentono che altri, a loro nome e nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica e che comunque danneggiano o possano danneggiare l'integrità delle gare e delle competizioni.”*

Al fine di ben comprendere quali sono le condotte che possono configurare l'illecito sportivo, i presupposti che debbono essere riscontrati per poter contestare le suddette condotte illecite, ed il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistere la violazione, si riportano testualmente alcune pronunce emanate dalle autorità di giustizia sportiva della vicina Italia, sul presupposto che le norme che vanno a prevedere e disciplinare, nei due ordinamenti, l'illecito sportivo sono state formulate in maniera pressoché analoga.

“Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.

Il comma 1 dell'art. 7 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della Figc fornisce una definizione ben precisa di ciò che viene inteso per illecito sportivo.

Nel testo si possono ravvisare 3 diverse ipotesi di illecito: 1) atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara o di una competizione; 2) atti diretti ad alterare il risultato di una gara o di una competizione; 3) atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

L'illecito sportivo si configura come tale anche nel caso in cui lo svolgimento o il risultato di una competizione non siano stati effettivamente alterati, non si sia giunti quindi al risultato “combinato”.

Al fine della configurazione di illecito sportivo, “non rileva certare se al compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara segua poi una effettiva alterazione dello svolgimento o del risultato della gara. L'illecito sportivo si configura per il solo compimento di quegli atti indipendentemente dai loro concreti successivi effetti. Ne offre la conferma la disposizione dettata dal 6° comma dello stesso art. 7 del C.G.S. cit, secondo il quale il fatto che – a seguito di quegli atti – lo svolgimento o il risultato della gara sia stato effettivamente alterato costituisce soltanto una causa di aggravamento della sanzione”. (Decisione n. 4/2015 del Collegio di Garanzia del Coni, Sezioni Unite)

Il Tribunale Federale Nazionale della Figc – Sezione Disciplinare nel Comunicato Ufficiale n. 48/TFN (2015/2016) del 1° febbraio 2016, osserva che “l'art. 7.1. CGS, infatti non solo ha introdotto una



figura di illecito a “consumazione anticipata”, che si realizza, cioè, anche al compimento del solo tentativo: sì che l’evento di danno (l’alterazione della gara) costituisce solo circostanza aggravante del già perfezionato illecito, ma ha individuato tale tentativo nel mero “compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare”, così apparentemente discostandosi dalla nozione penalistica di tentativo, prevedente il compimento di atti “idonei, diretti modo non equivoco”. Gli atti diretti alla commissione di un illecito sportivo devono avere un minimo di concretezza. (Commissione di Appello Federale deferimento Moggi ed altri, CU n. 1/C del 14 luglio 2006) e devono essere compiuti da soggetti con “competenze e responsabilità di ruolo adeguati” (Corte di Appello Federale, CU n. 2/CF del 4 agosto 2006). **Per ottenere la prova del fatto doloso che sta alla base dell’illecito sportivo, è sufficiente dimostrare, con indizi gravi, precisi e concordanti, la ragionevole certezza della commissione dell’illecito.** Tale orientamento si differenzia dal processo penale in cui la commissione dell’illecito deve essere provata con certezza, oltre ogni ragionevole dubbio. Ex multis, nel Comunicato Ufficiale n.21/CFA (2015-2016) del 9 settembre 2015 la Corte Federale di Appello afferma che **“la prova di un fatto relativo ad un illecito sportivo può anche essere – e talvolta non può che essere – logica piuttosto che circostanziale** (Com. Uff. n. 47/CGF del 22 settembre 2011) ed in applicazione del principio generale, condiviso dalla giurisprudenza del TNAS del CONI, per il quale in materia di illecito disciplinare sportivo il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistere una violazione deve essere superiore alla semplice valutazione delle probabilità ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio e può ritenersi raggiunto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.” (Diritto.it L’illecito sportivo e l’obbligo di denuncia ex art. 7 nel codice di giustizia sportiva della federazione italiana giuoco calcio).

“E’ dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecite, anche aggravate, pure nel caso in cui non si consegue il risultato effettivamente “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dall’Art. 7 CGS, **considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi**. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che “prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato (CAF. C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’Art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento o il risultato della gara siano effettivamente alterati, **essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo**. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo, e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr. ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli “atti diretti” contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al



quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo” (Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite – Comunicato Ufficiale n. 114/CFA (2015/2016).

Dall’esame degli atti del procedimento disciplinare sportivo n. 1/2017, risulta ampiamente provata sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, nonché di un evidente ragionamento logico, la commissione dell’illecito sportivo da parte del signor Aruci.

E’ stato infatti provato:

- che, già durante il raduno della Nazionale B in Bulgaria, nel mese di ottobre del 2016, il signor Cuttone ha proposto ad Aruci ed Innocenti di alterare il risultato della partita di Coppa Titano Virtus – San Giovanni che si sarebbe giocata nel ritorno (aff. 211);
- che i signori Cuttone e Giordani hanno nuovamente proposto al signor Aruci di alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro;
- che il signor Aruci ha accettato la suddetta proposta di combine;
- che il signor Aruci si è quindi attivato per coinvolgere nel progetto di alterazione della gara in oggetto il dirigente della Virtus Silvi Marchini Filippo ed i calciatori della Virtus Bonifazi Luca, Vagnetti Davide, La Monaca Massimiliano, Montebelli Luca, Dominici Mattia, Stefanelli Alex e Nanni Luca;
- che il signor Aruci ha ottenuto la piena adesione al progetto alterativo della partita da parte di tutte le persone coinvolte (con la sola eccezione del signor Vagnetti);
- che il signor Aruci ha illustrato a tutti i soggetti coinvolti le modalità e la finalità della combine;
- che il signor Aruci ha gestito per tramite di un amico in Albania le scommesse che dovevano essere effettuate *live* durante lo svolgimento della partita;
- che il signor Aruci ha quindi gestito il post partita, convenendo una versione comune da fornire alle autorità.

La violazione dell’art. 5, secondo comma, Reg. Disciplina: Il signor Aruci Armando è stato altresì deferito dalla Procura Federale per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Esposito Alessandro sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, ed i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Bonifazi Luca sempre sulla medesima gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964 del 15 marzo 2017, per interposta persona, ovvero tramite di Carlo Valentini o comunque terzi, con conseguente violazione dell’art. 5, comma 2° Reg. Disciplina (omessa denuncia).

Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti contestati, è lo stesso Aruci che all’audizione del 25 luglio 2017 ha dichiarato *“Bonifazi mi ha confermato di essersi sentito con Carlo Valentini e che mi avrebbe poi spiegato successivamente l’oggetto dell’incontro (successivamente Bonifazi mi disse che aveva chiesto a Kimo di effettuare una scommessa per suo conto)”* ed ancora *“Riferisco che in occasione di un rifornimento di benzina presso il distributore di Domagnano (Pitro S.r.l.) ho avuto contatto con Esposito (tesserato del San Giovanni che lavora presso il distributore) il quale mi riferì*



di avere scommesso sulla partita Virtus – San Giovanni. A proposito riferisco che Luca Nanni mi ha comunicato che Esposito ha scommesso tramite il babbo la cifra di 200 euro circa” (aff. 216).

Dalle dichiarazioni rese dal signor Aruci risulta dunque che lo stesso era venuto a conoscenza, peraltro dagli stessi interessati, delle scommesse effettuate dai “tesserati” Bonifazi ed Esposito.

Ad avviso della Procura Federale questa circostanza è stata dunque determinante per portare al deferimento del signor Aruci per omessa denuncia ex art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, non avendo quest’ultimo informato senza indugio la Procura delle scommesse effettuate dai signori Bonifazi ed Esposito, di cui era venuto a conoscenza.

Al contrario, la difesa del signor Aruci ha contestato che i suddetti fatti non sono stati provati o che comunque non costituiscono violazione disciplinare. In particolare la difesa del signor Aruci ha eccepito nella propria memoria difensiva *il carattere di estrema genericità della notizia ricevuta (non avendo avuto conoscenza, l’Aruci, né della certezza che detta giocata fosse stata effettivamente effettuata, né del momento temporale dell’eventuale giocata, né il mezzo e/o il luogo e/o la forma con la quale la scommessa sarebbe stata effettuata, né dell’ammontare dell’importo giocato)* concludendo che *il dovere di informazione del tesserato alla Procura di un fatto tanto grave a carico di altro soggetto che non sia tuttavia determinabile con certezza, né collocabile temporalmente, appare del tutto attenuato fino a scomparire, stante l’evidente rischio – in caso contrario – di una eventuale denuncia aventi i connotati di infondatezza o addirittura calunniosi.*

L’omessa denuncia: Il secondo comma dell’art. 5 *(Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia) testualmente recita “I soggetti dell’ordinamento federale che abbiano rapporti con società o persone che hanno posto o stiano per porre in essere taluno degli atti individuati al comma precedente ovvero che siano venuti a conoscenza in qualsiasi modo che società o persone hanno posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informare immediatamente la Procura Federale della FSGC”, con l’ulteriore conseguenza prevista dal comma 5° dello stesso articolo che stabilisce che “Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 2 comporta il deferimento alla Commissione Disciplinare per una sanzione di inibizione o di squalifica non inferiore a 6 mesi e dell’ammenda non inferiore ad €. 500=”.*

La ratio dell’art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, è quella di indurre tutti i tesserati a collaborare con le autorità competenti, al fine di fare emergere e quindi eventualmente sanzionare quei comportamenti contrari alle disposizioni regolamentari, **e ciò senza che sia consentito a colui che è venuto a conoscenza di un fatto potenzialmente rilevante sotto il profilo sanzionatorio di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia.**

Il tesserato che in qualsiasi modo è venuto a conoscenza che altri tesserati hanno o intendono scommettere su partite di calcio ha l’obbligo di darne immediata comunicazione alla Procura Federale. Sarà poi quest’ultima a fare tutte le valutazioni del caso ed a prendere i provvedimenti conseguenti. In caso di omessa denuncia scatta la responsabilità ai sensi dell’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.



Dalle dichiarazioni rese dallo stesso Aruci, risulta provato che quest'ultimo ha omesso di denunciare alla Procura Federale le scommesse effettuate dai signori Bonifazi ed Esposito, di cui era venuto a conoscenza, e pertanto deve rispondere del proprio comportamento omissivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina.

La Commissione, infine, in merito allo *status* del signor Aruci, rileva che lo stesso era tesserato all'epoca dei fatti per la società Virtus A.C. 1964 ed attualmente non è tesserato, ma non per questo non è soggetto alle norme regolamentari previste dalla FSGC, trovando applicazione anche all'interno dell'ordinamento calcistico sammarinese l'art. 4 del Regolamento FIFA (Cessazione attività) che testualmente recita *"I professionisti che cessano di giocare alla scadenza dei loro contratti e i dilettanti che terminano la loro attività calcistica rimangono tesserati per un periodo di 30 mesi presso la Federazione di appartenenza dell'ultima società per la quale hanno giocato. Il termine decorre a partire dal giorno in cui il calciatore ha giocato per l'ultima volta in una partita ufficiale per la sua società."*

Stante quanto sopra, codesta Commissione, **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati), la sanzione di anni 2 e mesi 9 di squalifica ed € 2.700,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, e la sanzione, in continuazione con il primo illecito, di mesi 3 di squalifica ed € 300,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°, e così per un totale di complessivi di **anni 3** di squalifica ed € **3.000,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Aruci Armando**.

2) Il signor Bonifazi Luca, all'epoca dei fatti tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente tesserato per la S.S. Folgore, è stato deferito dalla Procura Federale, con proprio provvedimento del 29 novembre 2017, per rispondere della violazione dell'art. 6, comma 1° Reg. Disciplina, della violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina e della violazione dell'art. 1, comma 4° Reg. Disciplina.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Bonifazi Luca:

- per avere posto in essere, unitamente ad altri tesserati tutti nel ruolo di compartecipi, *atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro*, e quindi per avere violato, unitamente ad altri, l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina (illecito sportivo);
- per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964 del 15 marzo 2017, per interposta persona, ovvero tramite Carlo Valentini o comunque terzi, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina (divieto scommesse);
- per non essersi presentato dinanzi alla Procura Federale, nonostante ritualmente convocato, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 4° Reg. Disciplina (Obbligo di presentazione avanti gli Organi di disciplina sportiva).



La violazione dell'art. 6, comma 1°, del Reg. Disciplina: Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti che sono stati posti a fondamento del deferimento del signor Bonifazi Luca e delle conseguenti richieste sanzionatorie da parte della Procura Federale, questa Commissione si richiama a quanto già sopra evidenziato con riferimento alla posizione del signor Aruci.

Si ritiene quindi altresì opportuno sottolineare alcuni passaggi di questa vicenda che hanno riguardato nello specifico la posizione del signor Bonifazi Luca.

Il signor Bonifazi è stato il primo ad essere coinvolto dal signor Aruci, nella giornata di martedì 14 marzo 2017, nel progetto di alterazione della partita di calcio San Giovanni – Virtus del 15 marzo 2017 (aff. 212). Stando alle parole del signor Aruci, una volta accennatagli la proposta di combine, il signor Bonifazi non si sarebbe mostrato molto interessato ed avrebbe risposto con una frase del seguente tenore “Vedi te se riesci” (aff. 212).

Dalle dichiarazioni rese dagli altri compartecipi al progetto alterativo della partita in oggetto è risultato altresì:

- che il signor Bonifazi era presente quando il signor Aruci ha esposto la proposta di combine al signor Vagnetti, il quale sul punto ha riferito “... mentre mi stavo congedando esprimendo la mia volontà di rimanere estraneo a episodi extra-calcistici, era presente anche Bonifazi Luca, il quale ha certamente sentito il mio rifiuto” (aff. 175);

- che lo stesso Bonifazi era altresì presente all'incontro fra il signor Aruci ed il signor La Monaca Massimiliano presso il ristorante La Vecchia Fonte, come riferito dallo stesso signor La Monaca, che testualmente ha dichiarato “Mi disse (Aruci) che probabilmente avrebbe coinvolto le n. 2 punte (Stefanelli Alex e Montebelli Luca) poi mi parlò anche di Nanni Luca, Dominici Mattia e Vagnetti Davide. ... Desumo che Bonifazi Luca, visto che era lì presente e lavora con Aruci anche lui fosse coinvolto nelle progettazione di alterare il risultato della partita Virtus – San Giovanni del 15/03/17” (aff. 306);

- che il signor Aruci, stando alle dichiarazioni rese dal signor Dominici Mattia, aveva coinvolto nella proposta di combine anche Bonifazi “Aruci mi ha riferito che la medesima proposta di combine era già stata comunicata al portiere La Monaca Massimiliano, a Vagnetti Davide, Luca Nanni, Luca Bonifazi, e Luca Montebelli e Stefanelli Alex” (aff. 185);

- che durante l'incontro fra Aruci e Montebelli, tenutosi presso l'Agenzia Immobiliare Futura, il signor Bonifazi era presente, era a conoscenza del tenore dell'incontro ed interveniva talvolta nella conversazione. Montebelli sul punto ha riferito “Aruci mi ha proposto di perdere la partita che si sarebbe giocata la sera stessa con il San Giovanni adottando tutti gli accorgimenti del caso ed in cambio mi aveva promesso dei soldi ... preciso che all'incontro, che è durato circa un'ora, un'ora e mezzo, era presente anche Bonifazi Luca che era a conoscenza del tenore dell'incontro e quindi di cosa mi avrebbe proposto Aruci. Peraltro preciso che anche Bonifazi interveniva talvolta nella conversazione e che ogni tanto si allontanava per effettuare alcune chiamate, probabilmente di lavoro.... Preciso che Aruci mi aveva riferito che della proposta di combine ne erano a conoscenza 6 persone (escluse Aruci e Bonifazi) che avrebbero giocato nella Virtus, quindi altre a me La Monaca Massimiliano, Nanni Luca, Stefanelli Alex, Vagnetti Davide e Dominici Mattia... Preciso che Aruci mi



riferì che in prima battuta Vagnetti fu l'unico che rifiutò nettamente la proposta" (aff. 178) ed ancora *"In merito ai giocatori entrati dalla panchina nel secondo tempo riferisco che Bonifazi entrato al mio posto, era a conoscenza del tentativo di combine ..."* (aff. 283);

- che lo stesso Bonifazi faceva parte del gruppo di giocatori a cui Aruci ha comunicato nell'imminenza della partita che la combine era saltata, perché la partita non era più quotata e non si poteva scommettere live. Sul punto il signor Stefanelli Alex ha testualmente dichiarato *"Aruci mi ha poi confermato (ero in un gruppetto in quanto sicuramente c'erano Montebelli Luca, Bonifazi Luca, Nanni Luca, La Monaca Massimiliano) quanto dettomi da Montebelli aggiungendo che, qualora non avessero riaperto le quote sulla partita (ma era improbabile), avremmo dovuto giocare per vincere per fare un dispetto a quelli del San Giovanni che avevano già scommesso sulla partita"* (aff. 196);

- che anche Bonifazi era fra i giocatori a cui Aruci aveva comunicato di dare alle autorità una versione comune qualora avessero fatto domande in merito alla partita San Giovanni – Virtus. Montebelli sul punto ha riferito che *"... Aruci raccomandò a tutti i suddetti informati della proposta ovvero oltre al sottoscritto, La Monaca, Nanni L., Stefanelli, Dominici, Vagnetti (che me lo confermarono in momenti successivi) e suppongo Bonifazi di dare alle diverse autorità competenti una versione comune vale a dire che ci eravamo incontrati precedentemente al match in questione per proporre la fascia di capitano a Moroni"* (aff. 179);

- che il signor Bonifazi ha scommesso sulla sconfitta della Virtus, per interposta persona ovvero per tramite del signor Carlo Valentini (cfr dichiarazioni Aruci e Valentini Carlo);

- che il signor Bonifazi, il giorno dopo la partita, era presente all'incontro fra Aruci e Montanari. A tale riguardo Aruci ha dichiarato *"Giovedì mattina, ovvero il 16/03/17, ho contattato telefonicamente Simone Montanari e verso mezzogiorno si è presentato in ufficio da me, alla presenza anche di Bonifazi. Quest'ultimo mi riferiva che, a suo avviso, Montanari aveva sicuramente scommesso. Montanari, dal canto suo, ci riferì che non aveva scommesso sulla partita Virtus – San Giovanni e comunque ci rappresentò, da navigato esperto del settore, che solitamente è la squadra più forte a decidere le sorti e non ci si deve fare mai coinvolgere dalla squadra più debole nell'alterazione della partita. Secondo Montanari era stato Cuttone, con le sue giocate pre gara, a determinare il ribasso della quota assegnata alla vittoria del San Giovanni, ciò alla luce del fatto che il giorno prima Cuttone aveva perso 2.000 euro scommettendo sulla partita Juvenes – Folgore. Da quanto ci aveva riferito Montanari, Cuttone aveva scommesso sulla vittoria della Juvenes ma aveva vinto la Folgore"* (aff. 214). Lo stesso Aruci, nell'audizione del 8 novembre 2017, ha altresì affermato *"Preciso che quando io chiamai Montanari Simone e ci incontrammo il 16/03/17, ovvero il giorno dopo la partita presso il mio ufficio in tarda mattinata alla presenza di Bonifazi Luca, dopo che gli avevo raccontato per filo e per segno tutto quello che era accaduto fino a quel momento in relazione al tentativo di alterazione della partita Virtus – San Giovanni – sin dall'incontro con Cuttone e Giordani del 13/03/17 – il Montanari ci spiegò che avevamo sbagliato in quanto in queste occasioni non ci si deve mai fare coinvolgere dalla squadra più debole"* (aff. 491).

L'illecito sportivo: I fatti, così come ricostruiti dall'esame della corposa documentazione agli atti del presente procedimento disciplinare e posti alla base dell'illecito sportivo contestato al signor Bonifazi,



sono acclarati e trovano una puntuale conferma nelle dichiarazioni rese da tutti i compartecipi al tentativo di combine di cui si discute.

Allo stesso modo risulta provata la responsabilità del signor Bonifazi Luca per avere violato l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina, ovvero per avere posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro.

A tale riguardo debbono intendersi qui integralmente richiamate le pronunce emanate dalle autorità giudiziarie sportive della vicina Italia, già esaminate con riferimento alla posizione del signor Aruci Armando.

Dall'esame degli atti del procedimento disciplinare sportivo n. 1/2017, risulta ampiamente provato sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, nonché di un evidente ragionamento logico, la commissione dell'illecito sportivo da parte del signor Bonifazi Luca.

E' stato infatti provato:

- che il signor Aruci ha coinvolto il signor Bonifazi nella proposta di combine;
- che il signor Bonifazi, contrariamente a quanto fatto dal compagno di squadra Vagnetti, non ha rifiutato la proposta. La frase pronunciata dal signor Bonifazi "*Vedi te se riesci*" non può sicuramente intendersi quale rifiuto alla proposta di combine, rifiuto che viene comunque smentito nei fatti e nei comportamenti tenuti successivamente dal signor Bonifazi. La dichiarazione resa sul punto dal compagno di squadra Montebelli "*... preciso che all'incontro, che è durato circa un'ora, un'ora e mezzo, era presente anche Bonifazi Luca che era a conoscenza del tenore dell'incontro e quindi di cosa mi avrebbe proposto Aruci. Peraltro preciso che anche Bonifazi interveniva talvolta nella conversazione e che ogni tanto si allontanava per effettuare alcune chiamate, probabilmente di lavoro*" (aff. 178), lascia ben pochi dubbi su quella che era la precisa posizione assunta dal signor Bonifazi in questa vicenda;
- che il signor Bonifazi è presente quando il signor Aruci ha coinvolto nella proposta di combine gli altri compagni di squadra (cfr. dichiarazioni Vagnetti, La Monaca, Montebelli, Dominici) ed è altresì presente nel gruppo di giocatori a cui Aruci comunica che la combine era saltata;
- che il signor Bonifazi fa parte del gruppo di giocatori, compartecipi al tentato illecito, a cui il signor Aruci comunica la versione comune da riferire alle autorità;
- che lo stesso ha scommesso sulla sconfitta della Virtus, per interposta persona.

Un altro chiaro indizio che fa ritenere che il signor Bonifazi faceva parte a pieno titolo del gruppo di giocatori della Virtus che avevano aderito alla proposta di combine di cui si discute, è la circostanza che nessuno dei calciatori coinvolti riferisce che il signor Bonifazi fosse estraneo alla combine.

I signori La Monaca, Nanni, Dominici, Montebelli, Stefanelli e lo stesso Aruci dichiarano tutti e sempre che Vagnetti, il quale sapeva della combine, era l'unico che non aveva accettato la proposta, che non ne aveva voluto sapere niente. Al contrario, quando parlano dei compartecipi alla combine, menzionano anche e sempre il compagno di squadra Bonifazi come uno dei compartecipi all'illecito sportivo.



La violazione dell'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina: Il signor Bonifazi Luca è stato altresì deferito dalla Procura Federale per avere scommesso sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964 del 15 marzo 2017, per interposta persona, ovvero tramite Carlo Valentini o comunque terzi, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina (divieto di scommesse).

Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti contestati, è il signor Aruci, amico del signor Bonifazi, che all'audizione del 25 luglio 2017 dichiara: *“Bonifazi mi ha confermato di essersi sentito con Carlo Valentini e che mi avrebbe poi spiegato successivamente l'oggetto dell'incontro (successivamente Bonifazi mi disse che aveva chiesto a Kimo di effettuare una scommessa per suo conto)”* (aff. 213).

Questa circostanza è stata puntualmente confermata dal signor Valentini Carlo, il quale sul punto ha dichiarato *“La mattina del 15/03/17 Bonifazi Luca, tesserato Virtus e mio amico ... mi chiese se poteva piazzare un centinaio di euro per suo conto sulla vittoria del San Giovanni Io effettivamente ho piazzato la scommessa singola da 100 euro per conto di Bonifazi ... Preciso altresì che la vincita di Bonifazi pari a circa Euro 1.200, che ho regolarmente consegnato, a Bonifazi, è ulteriore rispetto alla mia.”* (aff. 360).

Il divieto di scommesse: L'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita *“A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA.”*

Dalle dichiarazioni rese dal signor Aruci e dal signor Valentini, ritenute credibili ed attendibili, anche tenuto conto del rapporto di amicizia che lega i dichiaranti a Bonifazi, risulta raggiunta la prova che lo stesso signor Bonifazi ha scommesso sulla partita di calcio A.C. San Giovanni – Virtus del 15 marzo 2017, per tramite del signor Valentini, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina.

L'obbligo di presentazione avanti gli Organi di disciplina sportiva: Il signor Bonifazi Luca è stato altresì deferito per non essersi presentato dinanzi alla Procura Federale, nonostante ritualmente convocato, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 4° Reg. Disciplina (obbligo di presentazione avanti gli Organi di disciplina sportiva), che testualmente recita *“Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi dinnanzi agli Organi della disciplina sportiva.”* Risulta agli atti che il signor Bonifazi sia stato ritualmente convocato dalla Procura Federale e che lo stesso non si è presentato.

La difesa del signor Bonifazi, con la propria memoria depositata il 22 dicembre 2017, sul punto ha eccepito che quest'ultimo aveva chiesto di poter posticipare la propria audizione in forza di un logico prioritario interesse a rendere eventualmente la propria testimonianza innanzi all'autorità giudiziaria, e ciò nell'esercizio di un proprio fondamentale ed inviolabile diritto, e che successivamente la Procura non lo aveva più convocato, a differenza di quanto fatto con altri indagati (cfr. Giordani, Cuttonone ecc.).



Questa Commissione sottolinea come il processo sportivo e quello penale si pongono su piani del tutto autonomi ed indipendenti tra loro, perseguendo finalità non sempre coincidenti e mediante autonomi mezzi di ricerca e di valutazione della prova, che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell'ordinamento statale, fatta ovviamente salva l'osservanza del diritto di difesa costituzionalmente protetto.

Ne deriva che, in linea di principio, non sussiste pregiudizialità necessaria fra processo sportivo e processo penale, tenuto anche conto delle esigenze di celerità e rapida decisione proprie del processo sportivo, in merito alle questioni rilevanti sotto tale profilo.

Ad avviso di questa Commissione il signor Bonifazi, nel rispetto di quelle che sono le regole del processo sportivo, si sarebbe dovuto quantomeno presentare dinnanzi alla Procura Federale ed in quella sede avrebbe potuto valutare se rispondere o meno alle domande che gli sarebbero state poste.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 1°**, Reg. Disciplina, all'**art. 5, comma 1°**, Reg. Disciplina ed all'**art. 1, comma 4°**, Reg. Disciplina, irroga la sanzione di anni 3 di squalifica ed € 2.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, la sanzione, in continuazione con l'illecito disciplinare più grave, di mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, e la sanzione, di mesi 1 di squalifica per la violazione dell'art. 1, comma 4°, e così per un totale di complessivi di **anni 3 e mesi 7** di squalifica ed **€ 2.500,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Bonifazi Luca**.

3) Il signor Brici Emanuele, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la VIRTUS A.C. 1964, è stato deferito dalla Procura Federale per violazione dell'**art. 6, comma 3°**, Reg. Disciplina (Obbligo di denuncia).

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Brici Emanuele:

- per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina.

La violazione dell'art. 6, comma 3°, del Reg. Disciplina: La Procura Federale ha deferito il signor Brici Emanuele, contestandogli la violazione dell'art. 6, comma 3° del Reg. Disciplina, sul presupposto che lo stesso signor Brici fosse venuto a conoscenza del tentativo di combine relativo all'incontro di calcio di Coppa Titano San Giovanni – Virtus la sera stessa della partita e non avesse quindi informato, senza indugio, la Procura.

Il ragionamento posto dalla Procura Federale a sostegno della propria tesi si è quindi fondato, da un lato, sulla dichiarazione resa dal signor Lusini il quale, nel corso della propria audizione del 29 settembre 2017, ha testualmente affermato quanto segue *“Sono venuto a conoscenza qualche giorno dopo la partita da qualcuno della Virtus, probabilmente Brici Emanuele che frequento dal momento che ci viaggio in macchina, che Aruci prima della partita disse alla squadra che non se ne faceva più niente e che avremmo dovuto giocare per vincere”* (aff. 442) e dall'altro lato, sulle dichiarazioni rese



dai signori Aruci, Vagnetti e Dominici, i quali hanno confermato la presenza degli altri giocatori convocati nello spogliatoio della Virtus, nel momento in cui Aruci ha comunicato che era saltata la combine.

Obbligo di denuncia: L'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina testualmente recita *“I soggetti dell'ordinamento federale che comunque abbiano o abbiano avuto rapporti con chiunque abbia posto, o stia per porre, in essere taluni degli atti indicati ai commi che precedono, ovvero siano venuti a conoscenza in qualunque modo, che altri abbia posto o stia per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare immediatamente mediante lettera raccomandata la Procura Federale della FSGC.”*

Al fine di ben comprendere quali sono le condotte che possono configurare l'obbligo di denuncia, i presupposti che debbono essere riscontrati per poter contestare la suddetta condotta omissiva, ed il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistere la violazione, si riporta testualmente la Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (italiana), Comunicato ufficiale N. 8/CDN del 22 luglio 2013, sul presupposto che la norma che va a prevedere e disciplinare nei due ordinamenti l'omessa denuncia è stata formulata in maniera pressoché analoga.

“L'obbligo di denuncia ha come presupposto “quello della probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell'illecito sportivo, già consumato o in itinere, con la sola esenzione dei sospetti vaghi ed indeterminati; senza che sia consentito a colui che ne è venuto a conoscenza di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali” (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Comunicato ufficiale N. 8/CDN del 22 luglio 2013).

“Un sospetto vago ed indeterminato non è quindi sufficiente per essere considerato come presupposto dell'obbligo di denuncia, bensì occorre un elemento specifico e determinabile.” (Diritto.it L'illecito sportivo e l'obbligo di denuncia ex art. 7 nel codice di giustizia sportiva della federazione italiana giuoco calcio).

Ad avviso di questa Commissione il deferimento del signor Brici Emanuele non può essere accolto in quanto, dall'esame degli atti, sembra più che plausibile che il signor Brici sia venuto a conoscenza della tentata combine di cui al deferimento, solo dopo che questa notizia era divenuta di pubblico dominio e comunque non si ritiene essersi raggiunta la prova della responsabilità dell'incolpato per i fatti ascrittigli.

Il signor Brici, nel corso dell'audizione del 27 settembre 2017, ha dichiarato alla Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che alcuni tesserati avevano cercato di alterare l'andamento della partita San Giovanni – Virtus solo *“successivamente alla perquisizione del 06.04.2017, quindi circa 3 settimane dopo la partita Virtus – San Giovanni, nel corso di un colloquio con il Presidente della Virtus a cui chiesi cosa stava succedendo ...”* (aff. 436).

Pertanto, stando alla dichiarazione resa dal signor Brici, emerge che lo stesso sarebbe venuto a conoscenza della tentata combine solo dopo che tale notizia era salita alla ribalta della cronaca e non



risulta altresì che lo stesso fosse a conoscenza di ulteriori elementi e notizie da dover comunicare alla Procura Federale perché utili a fare luce sulla vicenda oggetto di indagine.

Neppure le dichiarazioni rese dal compagno di squadra Daniele Lusini, che sono state poste dalla Procura Federale a fondamento del deferimento del signor Brici, unitamente alle dichiarazioni dei signori Aruci, Vagnetti e Dominici, sono ad avviso di questa Commissione risolutive per capire sotto il profilo temporale quando il signor Brici sia effettivamente venuto a conoscenza della tentata combine, in quanto nulla dicono sul punto in termini di certezza e neppure di mera probabilità (si veda ad es. la dichiarazione resa dal signor Aruci, il quale afferma “*non ricordo se ci fossero in quel momento <ovvero quando tutti i giocatori, anche quelli non coinvolti nella combine, sono stati incoraggiati per vincere la partita> Lusini Daniele, Brici Emanuele e Zannoni Marco*”) (aff. 490).

E' evidente che l'obbligo di denuncia, di cui all'art. 6, comma 3°, Reg. Disciplina, che impone al tesserato di informare senza indugio la Procura Federale dei fatti che possono avere una rilevanza ai sensi e per gli effetti dei commi 1° e 2° dello stesso art. 6 (illecito sportivo), viene meno nel caso in cui questi stessi fatti siano stati appresi dallo stesso tesserato in quanto divenuti di pubblico dominio.

Non avrebbe più senso pensare che, una volta che il fatto da denunciare sia divenuto notorio e pertanto così appreso dal tesserato, sussista ancora in capo a quest'ultimo un obbligo di denuncia, la cui omissione continui ad essere sanzionata sotto il profilo disciplinare.

Stante quanto sopra, la Commissione **non accoglie** il deferimento della Procura Federale della FSGC del signor **Brici Emanuele**, per la violazione dell'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina.

4) Il signor Cecchetti Edoardo, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la A.S. SAN GIOVANNI è stato deferito dalla Procura Federale per violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina e per violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Cecchetti Edoardo:

- per avere scommesso su partite ufficiali di calcio, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina;
- per avere omesso di denunciare le scommesse effettuate dal tesserato Giordani Domenico su incontri ufficiali di calcio e sulla gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

La violazione dell'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina: Il signor Cecchetti Edoardo è stato deferito dalla Procura Federale per avere scommesso su partite ufficiali di calcio, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina (divieto di scommesse).

Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti contestati, è lo stesso signor Cecchetti Edoardo che all'audizione del 29 settembre 2017 ha dichiarato “Ho un conto su Sisal Macchpoint su cui ho piazzato, l'ultima volta circa otto mesi fa, alcune scommesse sui maggiori campionati di calcio ... Preciso che non ero a conoscenza del divieto di scommesse sui campionati di calcio in quanto nessuno mi aveva avvisato di questo divieto. Appresi il divieto subito dopo lo scandalo accaduto intorno alla



partita Virtus – San Giovanni e da quella volta, come riferito prima, non ho più scommesso sul calcio.” (aff. 447)

Il divieto di scommesse: L’art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita “*A tutti i soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA.*”

Dalla dichiarazione auto - accusatoria resa dallo stesso signor Cecchetti risulta provato che lo stesso ha scommesso su partite di calcio internazionale “*l’ultima volta circa otto mesi fa*”, con conseguente violazione dell’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina.

La violazione dell’art. 5, secondo comma, Reg. Disciplina: Il signor Cecchetti Edoardo è stato altresì deferito dalla Procura Federale per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Giordani Domenico su incontri ufficiali di calcio e sulla gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Per quanto concerne la verifica dei fatti contestati, ancora una volta è lo stesso signor Cecchetti Edoardo che ha rilasciato la seguente dichiarazione “*Sono a conoscenza che Giordani scommette sulle partite di calcio, anche importi rilevanti. Ricordo inoltre che al termine della partita Virtus – San Giovanni del 15/03/17 negli spogliatoi ci disse vincevamo solamente quando la vittoria del San Giovanni era quotata molto.*” (aff. 447).

Ad avviso della Procura Federale, dalla dichiarazione resa dal signor Cecchetti Edoardo risulta provato che lo stesso era venuto a conoscenza delle scommesse effettuate dal compagno di squadra Domenico Giordani. Questa circostanza è stata dunque determinante per portare al deferimento del signor Cecchetti per omessa denuncia ex art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, non avendo quest’ultimo informato senza indugio la Procura delle scommesse effettuate dal signor Giordani.

Al contrario, la difesa del signor Cecchetti ha eccepito che, come emerge dalle dichiarazioni rese, Cecchetti non era a conoscenza di episodi determinati posti in essere dal Giordani in violazione del divieto di scommessa, ma ha riferito semplicemente di voci circolanti sul suo conto, mai verificate nella loro attendibilità, e non ha mai dichiarato di essere a conoscenza del fatto che il Giordani avesse scommesso sulla partita San Giovanni - Virtus.

L’omessa denuncia: Il secondo comma dell’art. 5 (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita “*I soggetti dell’ordinamento federale che abbiano rapporti con società o persone che hanno posto o stiano per porre in essere taluno degli atti individuali al comma precedente ovvero che siano venuti a conoscenza in qualsiasi modo che società o persone hanno posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informare immediatamente la Procura Federale della FSGC*”, con l’ulteriore conseguenza prevista dal comma 5° dello stesso articolo che stabilisce che “*Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 2 comporta il deferimento alla Commissione*



Disciplinare per una sanzione di inibizione o di squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad € 500=".

La ratio dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, è quella di indurre tutti i tesserati a collaborare con le autorità competenti, al fine di fare emergere e quindi eventualmente sanzionare quei comportamenti contrari alle disposizioni regolamentari, e ciò senza che sia consentito a colui che è venuto a conoscenza di un fatto potenzialmente rilevante sotto il profilo sanzionatorio di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia.

Il tesserato che in qualsiasi modo è venuto a conoscenza che altri tesserati hanno o intendono scommettere su partite di calcio ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Procura Federale. Sarà poi quest'ultima a fare tutte le valutazioni del caso ed a prendere i provvedimenti conseguenti.

In caso di omessa denuncia scatta la responsabilità ai sensi dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Dalla dichiarazione resa dal signor Cecchetti risulta raggiunta la prova che lo stesso fosse venuto a conoscenza delle scommesse effettuate dal signor Giordani e pertanto, non avendo denunciato il fatto alla Procura Federale, deve rispondere del proprio comportamento omissivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina.

Stante quanto sopra codesta Commissione, **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati), la sanzione mesi 6 di squalifica ed € 400,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, e la sanzione, in continuazione con l'illecito disciplinare più grave, di mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2° e così per un totale di complessivi di **mesi 7 e giorni 15 di squalifica ed € 550,00 ammenda**, a carico del tesserato signor **Cecchetti Edoardo**.

5) Il signor Cuttone Alessandro, tesserato nella stagione 2016/2017 fino a dicembre 2016 per A.S. San Giovanni e da gennaio 2017 per A.C. Juvenes-Dogana ed attualmente non tesserato, è stato deferito dalla Procura Federale, con proprio provvedimento del 29 novembre 2017, per rispondere della violazione dell'art. 6, comma 1° Reg. Disciplina e della violazione della violazione dell'art. 1, comma 4° Reg. Disciplina.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Cuttone Alessandro:

- per avere posto in essere, unitamente ad altri tesserati nel ruolo di promotore ed organizzatore, *atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro*, e quindi per avere violato, unitamente ad altri, l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina (illecito sportivo);
- per non essersi presentato dinanzi alla Procura Federale, nonostante ritualmente convocato, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 4° Reg. Disciplina (Obbligo di presentazione avanti gli Organi di disciplina sportiva).



La violazione dell'art. 6, comma 1°, del Reg. Disciplina: Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti che sono stati posti a fondamento del deferimento del signor Cuttone Alessandro e delle conseguenti richieste sanzionatorie da parte della Procura Federale, questa Commissione si richiama a quanto già sopra evidenziato con riferimento alla posizione del signor Aruci.

Si ritiene quindi altresì opportuno sottolineare alcuni passaggi di questa vicenda che hanno riguardato nello specifico la posizione del signor Cuttone Alessandro.

Il signor Cuttone Alessandro, come riferito dai signori Aruci ed Innocenti, ha proposto agli stessi di alterare il risultato della partita di Coppa Titano Virtus – San Giovanni, che si sarebbe giocata nel ritorno, già nel mese di ottobre 2016, durante il raduno della Nazionale B in Bulgaria (aff. 211 e 414).

La stessa proposta di combine è stata quindi nuovamente avanzata al signor Aruci da Cuttone e dall'amico Domenico Giordani nel pomeriggio del 13 marzo 2017, presso l'Agenzia Immobiliare Futura, anche alla presenza del direttore sportivo della Virtus, signor Silvi Marchini Filippo, nel frattempo sopraggiunto (cfr. dichiarazione Silvi Marchini aff. 319).

In quell'occasione i signori Cuttone Alessandro e Giordani Domenico hanno spiegato ad Aruci le modalità e le finalità della combine. Lo stesso Aruci sul punto ha dichiarato "... mi avevano dato indicazioni sulle modalità di scommesse ovvero consigliavano di effettuare una o più puntate live sulla partita" ed ancora "*Per ottimizzare le scommesse in particolare per buona parte del primo tempo la partita si sarebbe dovuta mantenere in pareggio mentre sul finire del primo tempo sarebbe dovuta andare in svantaggio la nostra squadra (Virtus)*" (aff. 211). Gli stessi Cuttone e Giordani avevano quindi precisato, stando a quanto riferito da Aruci, che le loro scommesse "*sarebbero state effettuate da loro stessi da diversi account non a loro nome in quanto il padre Agatino Cuttone risulta essere un "federale"*" (aff. 216).

La proposta di alterare la partita in oggetto venne fatta anche al signor Filippo Silvi Marchini, direttore sportivo della Virtus, il quale casualmente si era presentato presso l'Agenzia Immobiliare Futura ove lavorava Aruci. Quest'ultimo ha rilasciato sul punto la seguente dichiarazione "*Casualmente, durante il predetto incontro, si è presentato presso Immobiliare Futura il signor Filippo Silvi Marchini (direttore sportivo della Virtus) In tale occasione ho invitato ad unirsi a noi Filippo Silvi Marchini il quale è venuto a conoscenza della proposta di combine formulatami da Cuttone e Giordani*" (aff. 211).

Il signor Aruci ha quindi raccontato che il 15 marzo 2017, quando ha convocato il compagno di squadra Vagnetti per cercare di coinvolgerlo nella combine, era già presente presso l'Agenzia Immobiliare Futura il signor Giordani "*perché ci stavamo confrontando perché lui voleva avere da me delle precisazioni e dei dettagli sulle persone già coinvolte del mio spogliatoio, su quelle da coinvolgere ed in generale sull'organizzazione della combine. Non ricordo se in quella stessa occasione, ma comunque certamente avvenne in quelle due giornate e comunque prima della gara, con Giordani parlai anche delle modalità delle scommesse da piazzare sulla partita Virtus – San Giovanni del 15/03/17. In particolare era lui che mi indicava le modalità con cui sarebbero dovute essere piazzate le scommesse e le tempistiche, come ho già riferito nel corso della mia precedente audizione. Preciso inoltre che Giordani quando mi dava indicazioni sulle modalità di alterazione della gara lo faceva anche a nome di Cuttone.*" (aff. 490).



Il signor Vagnetti, con la propria dichiarazione, ha riscontrato puntualmente quanto dichiarato da Aruci. In merito all'incontro del 15 marzo 2017 ha infatti precisato che al suo arrivo presso l'ufficio di Aruci era già presente Giordani Domenico (giocatore del San Giovanni) e che *“Mi è sembrato di comprendere che Giordani ed Aruci stessero cercando di rendermi partecipe di un qualche accordo circa l'esito della partita in oggetto. Ribadisco che in mia presenza non è stato raggiunto alcun tipo di accordo e che comunque, non appena compreso il tenore della chiacchierata, ho detto che non ne volevo sapere nulla e che avrei giocato serenamente la mia partita come sempre ho fatto”* (aff. 189).

Il signor Aruci ha riferito quindi che nell'imminenza dell'inizio della partita ha ricevuto un messaggio da Cuttone il quale chiedeva aggiornamenti ed allo stesso gli è stato risposto che non se ne faceva più niente e che avrebbe dovuto chiedere spiegazioni al suo amico Giordani (aff. 214).

Nei giorni successivi alla partita oggetto di combine, lo stesso Aruci ha dichiarato di essersi visto sia con Giordani che con Cuttone in tempi diversi (aff. 214).

Da ultimo si sottolinea che il signor Cuttone, come il suo sodale Giordani, si è allontanato da San Marino, sottraendosi agli accertamenti della giustizia sportiva e, per quanto noto, anche alla giustizia ordinaria sammarinese.

L'illecito sportivo: I fatti, così come ricostruiti dall'esame della corposa documentazione agli atti del presente procedimento disciplinare e posti alla base dell'illecito sportivo contestato al signor Cuttone, sono acclarati e trovano una puntuale conferma nelle dichiarazioni rese dai signori Aruci, Innocenti, Silvi Marchini e Vagnetti, e nella conseguente logica ricostruzione di questa vicenda.

Allo stesso modo risulta provata la responsabilità del signor Cuttone Alessandro per avere violato l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina, ovvero per avere posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro.

A tale riguardo debbono intendersi qui integralmente richiamate le pronunce emanate dalle autorità giudiziarie sportive della vicina Italia, già esaminate con riferimento alla posizione del signor Aruci Armando.

Dall'esame degli atti del procedimento disciplinare sportivo n. 1/2017, risulta ampiamente provato sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, nonché di un evidente ragionamento logico, la commissione dell'illecito sportivo da parte del signor Cuttone Alessandro.

E' stato infatti provato:

- che il signor Cuttone già nel mese di ottobre 2016 aveva proposto al signor Aruci ed Innocenti di alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio che si sarebbe giocata al ritorno San Giovanni – Virtus, dimostrando quindi di avere già da allora ben individuato la partita oggetto di combine;

- che il signor Cuttone, unitamente all'amico Giordani, ha nuovamente proposto al signor Aruci la stessa combine in data 13 marzo 2017, illustrando a quest'ultimo le modalità e la finalità che si dovevano perseguire, con una dovizia di particolari propria di persone esperte del settore;

- che il signor Cuttone, trovato l'accordo con Aruci sui termini e le modalità della combine, ha mantenuto stretti contatti con Aruci, anche per tramite dell'amico Giordani.



Risulta altresì agli atti del presente procedimento che il signor Cuttone, come del resto il suo amico Giordani, viene indicato nell'ambiente calcistico sammarinese quale persona dedita alle scommesse sulle partite di calcio e molto esperta, oltre che autrice di alterazioni di altre partite del campionato sammarinese. Sul punto il signor Vagnetti ha dichiarato *“Sono a conoscenza del fatto che Cuttone fa scommesse sulle partite di calcio”* (aff. 316) e lo stesso Aruci ha affermato *“Successivamente al clamore mediatico, Berardi Nicola (all'epoca dei fatti allenatore della Folgore) mi disse che Cuttone l'aveva avvicinato durante uno degli allenamenti proponendogli una combine per la partita del 14/03/17 Juvenes – Folgore”* (aff. 215).

Non si può infine non sottolineare come il signor Cuttone si sia sottratto alla giustizia sportiva e, benché ritualmente convocato, si sia di fatto sempre rifiutato di collaborare con la Procura Federale, come risulta anche dalle dichiarazioni rilasciate dal Presidente della società Juvenes – Dogana, signor Lino Zucchi.

L'obbligo di presentazione avanti gli Organi di disciplina sportiva: Il signor Cuttone Alessandro è stato altresì deferito per non essersi presentato dinanzi alla Procura Federale, nonostante ritualmente convocato, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 4° Reg. Disciplina (Obbligo di presentazione avanti gli Organi di disciplina sportiva), che testualmente recita *“Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi dinanzi agli Organi della disciplina sportiva.”*

Risulta agli atti, anche come sopra evidenziato, che il signor Cuttone sia stato ritualmente convocato dalla Procura Federale e che lo stesso, benché più volte convocato, non si è mai presentato in Procura.

La Commissione, infine, in merito allo *status* del signor Cuttone, rileva che lo stesso era tesserato nella stagione 2016/2017 fino a dicembre 2016 per A.S. San Giovanni e da gennaio 2017 per A.C. Juvenes-Dogana ed attualmente non tesserato, ma non per questo non è soggetto alle norme regolamentari previste dalla FSGC, trovando applicazione anche all'interno dell'ordinamento calcistico sammarinese l'art. 4 del Regolamento FIFA.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 1°**, Reg. Disciplina ed all'**art. 1, comma 4°**, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di **anni 4 e mesi 1** di squalifica ed € **4.000,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Cuttone Alessandro**, di cui anni 4 di squalifica ed € 4.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, e mesi 1 di squalifica per la violazione dell'art. 1, comma 4°.

6) Il signor Dominici Mattia, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964, è stato deferito dalla Procura Federale, con proprio provvedimento del 29 novembre 2017, per rispondere della violazione dell'art. 6, comma 1° Reg. Disciplina e della violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Dominici Mattia:



- per avere posto in essere, unitamente ad altri tesserati tutti nel ruolo di compartecipi, *atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro*, e quindi per avere violato, unitamente ad altri, l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina (illecito sportivo);
- per avere effettuato scommesse su gare ufficiali di calcio, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina (divieto scommesse).

La violazione dell'art. 6, comma 1°, del Reg. Disciplina: Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti che sono stati posti a fondamento del deferimento del signor Dominici e delle conseguenti richieste sanzionatorie da parte della Procura Federale, questa Commissione si richiama a quanto già sopra evidenziato con riferimento alla posizione del signor Aruci.

Si ritiene quindi altresì opportuno sottolineare alcuni passaggi di questa vicenda che hanno riguardato nello specifico la posizione del signor Dominici Mattia:

- il signor Aruci ha coinvolto il signor Dominici nella proposta di combine. Lo stesso signor Dominici ha raccontato di essere stato contattato dal compagno di squadra Aruci tramite whatsapp e che, durante l'incontro tenutosi nel pomeriggio del 15 marzo 2017 *“Aruci mi ha spiegato che c'era la possibilità di combinare la partita Virtus – San Giovanni che si sarebbe giocata in serata. Precisamente mi ha detto che l'intenzione era di perdere la partita per la Virtus in quanto la vittoria del San Giovanni avrebbe consentito di conseguire delle vincite scommettendo su questo esito, tenuto conto che c'erano delle quotazioni interessanti sui siti di scommesse on line”* (aff. 185);

- il signor Dominici ha accettato la proposta di combine. Lo stesso sul punto ha dichiarato *“Io ho dovuto acconsentire alla proposta in quanto proveniva dalla persona più rappresentativa della squadra e non me la sono sentita di rifiutare”* (aff. 185);

- il signor Dominici, così come tutti i compartecipi alla combine, era stato edotto delle modalità dell'illecito e della finalità che si voleva perseguire. Durante l'audizione del 29 agosto 2017 il signor Dominici ha precisato che Aruci gli riferì che voleva scommettere sulla vittoria del San Giovanni in quanto la vittoria era quotata a 13 e che *“avremmo dovuto giocare la partita nei primi 20 minuti in maniera tranquilla per permettere di piazzare le scommesse live sulla vittoria del San Giovanni. ... Poi dopo i primi 20 minuti avremmo dovuto giocare per perdere la partita e far vincere il San Giovanni”* (aff. 297);

- anche il signor Dominici, come tutti i compartecipi alla combine, nell'immediatezza dell'inizio della partita è stato informato da Aruci che la combine era saltata. Lo stesso sul punto ha riferito *“... Aruci è passato da me e dagli altri coinvolti nella proposta di combine dicendoci che avevano tolto le quote delle scommesse e che non si faceva più niente e pertanto di giocare la partita normalmente”* (aff. 186);

- nel post partita, anche Dominici era fra i giocatori a cui Aruci aveva comunicato di dare alle autorità una versione comune qualora avessero fatto domande in merito alla partita San Giovanni – Virtus. Il signor Dominici Mattia sul punto ha riferito *“... in merito all'incontro tenutosi presso il suo ufficio avremmo dovuto dire che c'eravamo visti per concordare l'assegnazione della fascia di capitano a Moroni. Nell'occasione mi riferì che aveva già comunicato di dare la medesima versione a tutti i*



predetti soggetti destinatari della proposta di combine” (aff. 185). Questa circostanza è stata confermata da tutti i compartecipi alla combine (cfr. dichiarazione Montebelli aff. 179).

L’illecito sportivo: I fatti, così come ricostruiti dall’esame della corposa documentazione agli atti del presente procedimento disciplinare e posti alla base dell’illecito sportivo contestato al signor Dominici, sono acclarati e trovano puntuale conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso signor Dominici e nelle dichiarazioni rilasciate da tutti i compartecipi al tentativo di combine di cui si discute, nonché dalla logica ricostruzione di questa vicenda.

Allo stesso modo risulta provata la responsabilità del signor Dominici Mattia per avere violato l’art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina, ovvero per avere posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro.

A tale riguardo debbono intendersi qui integralmente richiamate le pronunce emanate dalle autorità giudiziarie sportive della vicina Italia, già esaminate con riferimento alla posizione del signor Aruci Armando.

Dall’esame degli atti del procedimento disciplinare sportivo n. 1/2017, risulta ampiamente provato sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, nonché di un evidente ragionamento logico, la commissione dell’illecito sportivo da parte del signor Dominici Mattia.

E’ stato infatti provato:

- che il signor Dominici è stato coinvolto dal signor Aruci, nella giornata di mercoledì 15 marzo 2017, nel progetto di alterazione della partita di calcio San Giovanni – Virtus del 15 marzo 2017 (aff. 185);
- che il signor Dominici ha accettato la proposta, non ha avuto ripensamenti ed era pronto a dare esecuzione al *pactum sceleris* se la combine non fosse saltata;
- che, nel post partita, lo stesso faceva parte del gruppo di giocatori a cui Aruci aveva comunicato di dare alle autorità una versione comune qualora avessero fatto domande in merito alla partita San Giovanni – Virtus.

La violazione dell’art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina: Il signor Dominici è stato altresì deferito dalla procura Federale per avere effettuato scommesse su gare ufficiali di calcio, con conseguente violazione dell’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina (divieto scommesse);

Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti contestati, è lo stesso signor Dominici che all’audizione del 2 giugno 2017 testualmente ha dichiarato: *“Non ho scommesso sulla partita in oggetto. Riferisco che non ho mai scommesso sulle partite del campionato sammarinese ma di tanto in tanto gioco sulle partite di calcio internazionale anche successivamente al 2013”* (aff. 186)

Il divieto di scommesse L’art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita *“A tutti i soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA.”*



Dalla dichiarazione auto-accusatoria resa dal signor Dominici risulta dunque provato che lo stesso ha effettuato scommesse su partite di calcio, anche dopo il 2013, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina ed all'**art. 5, comma 1°**, Reg. Disciplina, irroga, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati), anni 1 e mesi 9 di squalifica ed € 850,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, e la sanzione, in continuazione con l'illecito disciplinare più grave, di mesi 3 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, e per complessivi **anni 2** di squalifica ed **€ 1.000,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Dominici Mattia**.

7) Il signor Esposito Alessandro, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la A.S. SAN GIOVANNI, è stato deferito dalla Procura Federale per violazione dell'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina, dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina e per violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Esposito Alessandro:

- per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina;
- per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano A.C. San Giovanni – Virtus A.C. 1964 del 15.03.2017, anche per interposta persona, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina;
- per avere omesso di denunciare le scommesse effettuate dal tesserato Giordani Domenico sulla gara di Coppa Titano A.C. San Giovanni – Virtus A.C. 1964 e dal tesserato Cecchetti Edoardo su gare ufficiali di calcio, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

La violazione dell'art. 6, comma 3°, del Reg. Disciplina: La Procura Federale ha deferito il signor Esposito Alessandro, contestandogli la violazione dell'art. 6, comma 3° del Reg. Disciplina, sulla base dei seguenti elementi, ritenuti idonei a dimostrare la violazione da parte dello stesso dell'obbligo di denuncia previsto dalla predetta norma:

- il signor Valentini Andrea, suo compagno di squadra, ha riferito che la sera della partita oggetto di combine Esposito *“disse qualcosa sul fatto che quella partita era truccata”* (aff. 450);
- lo stesso signor Esposito ha dichiarato che la sera prima della partita Domenico Giordani, che non era residente a San Marino e nonostante non vi fossero allenamenti pre-partita del San Giovanni, era in loco ed alla domanda: *“Cosa ci fai qua?”* Giordani ha risposto che si era appena incontrato con Cuttone e che: *“Domani dobbiamo vincere”* (aff. 401). A tale affermazione Esposito non ha replicato né ha chiesto spiegazioni, segno della sua consapevolezza della volontà di alterare la gara;
- il signor Esposito ha scommesso, per interposta persona, sulla vittoria del San Giovanni;



- il signor Luca Nanni ha dichiarato “*sono stato avvicinato da Esposito Alessandro, giocatore del San Giovanni il quale mi ha chiesto se era vero che avevamo venduto la partita*” (aff. 302).

Obbligo di denuncia: L’art. 6, comma 3° Reg. Disciplina testualmente recita “*I soggetti dell’ordinamento federale che comunque abbiano o abbiano avuto rapporti con chiunque abbia posto, o stia per porre, in essere taluni degli atti indicati ai commi che precedono, ovvero siano venuti a conoscenza in qualunque modo, che altri abbia posto o stia per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informare immediatamente mediante lettera raccomandata la Procura Federale della FSGC.*”

Al fine di ben comprendere quali sono le condotte che possono configurare l’obbligo di denuncia, i presupposti che debbono essere riscontrati per poter contestare la suddetta condotta omissiva, ed il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistere la violazione, si riporta testualmente la Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (italiana), Comunicato ufficiale N. 8/CDN del 22 luglio 2013, sul presupposto che la norma che va a prevedere e disciplinare nei due ordinamenti l’omessa denuncia è stata formulata in maniera pressoché analoga.

“L’obbligo di denuncia ha come presupposto “quello della probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell’illecito sportivo, già consumato o in itinere, con la sola esenzione dei sospetti vaghi ed indeterminati; senza che sia consentito a colui che ne è venuto a conoscenza di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali” (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Comunicato ufficiale N. 8/CDN del 22 luglio 2013). Un sospetto vago ed indeterminato non è quindi sufficiente per essere considerato come presupposto dell’obbligo di denuncia, bensì occorre un elemento specifico e determinabile.” (Diritto.it L’illecito sportivo e l’obbligo di denuncia ex art. 7 nel codice di giustizia sportiva della federazione italiana giuoco calcio).

Dalla logica ricostruzione dei fatti che ruotano attorno a questa vicenda, risulta provato che il signor Esposito Alessandro fosse venuto a conoscenza del progetto di combine (tanto che lo stesso non ha esitato a scommettere sulla sicura sconfitta della Virtus e vantarsi di quanto vinto) con conseguente obbligo, disciplinarmente sanzionato, in capo allo stesso di darne immediata comunicazione alla Procura Federale.

La violazione dell’art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina: Il signor Esposito Alessandro è stato altresì deferito dalla Procura Federale per avere scommesso sulla gara di Coppa Titano A.C. San Giovanni – Virtus A.C. 1964 del 15.03.2017, anche per interposta persona, con conseguente violazione dell’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina (divieto di scommesse).

Per quanto concerne la verifica dei fatti contestati, le dichiarazioni rese dallo stesso signor Esposito (dallo stesso poi ritrattate), e da diversi tesserati sono tutte convergenti nell’affermare che il signor Esposito abbia scommesso sulla partita in oggetto per tramite del padre:



- lo stesso signor Esposito ricorda di avere testualmente detto, durante il riscaldamento, al suo amico Massimiliano La Monaca, portiere della Virtus, “*Fatti fare 2 goal che me la sono giocata*”, precisando poi che era solo uno scherzo (aff. 402);
- il signor La Monaca, amico di Esposito, sul punto ha dichiarato “*Sono a conoscenza che la punta del San Giovanni, Esposito Alessandro, appena dopo essere stato espulso si vantava di avere scommesso sulla partita facendo scommettere un migliaio di euro al padre sulla vittoria del San Giovanni. Ho sentito parlare Esposito con due ragazzini del San Giovanni ...*” (aff. 307);
- il signor Nanni Luca, all’audizione del 29 agosto 2017, ha testualmente dichiarato “*... sono stato avvicinato da Esposito Alessandro, giocatore del San Giovanni, il quale mi ha chiesto se era che avevamo venduto la partita. Io gli ho detto che non ne sapevo nulla. Esposito mi rispose che aveva giocato qualche centinaio di euro sulla vittoria del San Giovanni tramite suo padre*” (aff. 302);
- il signor Aruci, a sua volta, ha dichiarato “*Riferisco che in occasione di un rifornimento di benzina presso il distributore di Domagnano (Pitro S.r.l.) ho avuto contatto con Esposito (tesserato del San Giovanni che lavora presso il distributore) il quale mi riferì di avere scommesso sulla partita Virtus – San Giovanni. A proposito riferisco che Luca Nanni mi ha comunicato che Esposito ha scommesso tramite il babbo la cifra di 200 euro circa*” (aff. 216);
- dello stesso tenore sono anche le dichiarazioni rese dal signor Manzaroli Andrea “*Sono a conoscenza che Esposito aveva scommesso sulla partita Virtus – San Giovanni del 15/03/2017 e che aveva scommesso tramite il padre sulla vittoria del San Giovanni*” (aff. 323);
- il signor Vagnetti allo stesso modo ha dichiarato “*... Esposito alla mia presenza, a quella di Montebelli, e di qualcun altro del San Giovanni che non era un calciatore, disse che aveva scommesso sulla partita.*” (aff. 314);
- il signor Montebelli Luca ha dichiarato “*Non conosco il nome dei due giocatori del San Giovanni che ho sentito parlare vicino agli spogliatoi di aver scommesso sulla partita in corso di svolgimento Esibitami la foto che si allega ... riconosco nel viso raffigurato il soggetto (giocatore del San Giovanni) – Esposito – che sentii vicino agli spogliatoi ... che aveva scommesso sulla partita in corso.*” (aff. 284)

Il divieto di scommesse: L’art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita “*A tutti i soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA.*”

Dalle dichiarazioni rese dai signori La Monaca, Nanni, Aruci, Manzaroli Andrea, Vagnetti e Montebelli, ritenute credibili ed attendibili, anche tenuto conto del fatto che tutti riferiscono lo stesso episodio in maniera univoca, e della stessa dichiarazione resa dallo stesso Esposito (salvo poi ritrattarla) risulta provato che quest’ultimo ha scommesso per interposta persona sulla partita San Giovanni – Virtus del 15 marzo 2017, con conseguente violazione dell’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina.



La violazione dell'art. 5, secondo comma, Reg. Disciplina: Il signor Esposito Alessandro è stato altresì deferito dalla Procura Federale per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal tesserato Giordani Domenico sulla gara di Coppa titano A.C. San Giovanni – Virtus A.C. 1964 e dal tesserato Cecchetti Edoardo su gare ufficiali di calcio, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Per quanto concerne la verifica dei fatti contestati, la Procura Federale ha evidenziato le dichiarazioni rese dallo stesso signor Esposito Alessandro che vengono di seguito riportate:

- *“Mi è venuto in mente che la sera prima della partita Giordani Domenico (che non era a residente San Marino e nonostante non vi fossero allenamenti pre-partita del San Giovanni) venne a fare benzina presso dove io lavoro e mi disse: “Domani dobbiamo vincere” e che si era appena incontrato con Cuttone, rispondendo alla mia domanda: “Cosa ci fai qua?” (aff. 401);*

- *“Ricordo che nella chat del gruppo San Giovanni Domenico Giordani chiese: “Qualcuno mi può giocare questa partita?” indicando il nome delle squadre ce giocavano questa partita. Ricordo che erano dell'est Europa, verosimilmente Grecia o Albania. Preciso che, dopo il sequestro dei telefoni dei giocatori della Virtus da parte della Autorità Giudiziaria ordinaria, su questa chat fu fatto notare il messaggio prima riferito sulla scommessa. E lui a questo punto abbandonò la chat.” (aff. 402);*

- *“Sono a conoscenza che Cecchetti Edoardo ha un conto on line e scommette su partite di calcio” (aff. 401).*

L'omessa denuncia: Il secondo comma dell'art. 5 *(Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia) testualmente recita “I soggetti dell'ordinamento federale che abbiano rapporti con società o persone che hanno posto o stiano per porre in essere taluno degli atti individuali al comma precedente ovvero che siano venuti a conoscenza in qualsiasi modo che società o persone hanno posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare immediatamente la Procura Federale della FSGC”, con l'ulteriore conseguenza prevista dal comma 5° dello stesso articolo che stabilisce che “Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 comporta il deferimento alla Commissione Disciplinare per una sanzione di inibizione o di squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad €. 500=”.*

La ratio dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, è quella di indurre tutti i tesserati a collaborare con le autorità competenti, al fine di fare emergere e quindi eventualmente sanzionare quei comportamenti contrari alle disposizioni regolamentari, e ciò senza che sia consentito a colui che è venuto a conoscenza di un fatto potenzialmente rilevante sotto il profilo sanzionatorio di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia.

Il tesserato che in qualsiasi modo è venuto a conoscenza che altri tesserati hanno o intendono scommettere su partite di calcio ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Procura Federale.

Sarà poi quest'ultima a fare tutte le valutazioni del caso ed a prendere i provvedimenti conseguenti.

In caso di omessa denuncia scatta la responsabilità ai sensi dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.



Dalle dichiarazioni rese dal signor Esposito Alessandro risulta provato che lo stesso era venuto a conoscenza delle scommesse che il signor Giordani intendeva fare sulla partita oggetto di combine (nonché su partite di campionati di calcio internazionali), e che era venuto a conoscenza delle scommesse effettuate da Cecchetti su gare ufficiali di calcio, con conseguente obbligo di darne immediata denuncia alla stessa Procura Federale.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina, all'**art. 5, comma 1°**, Reg. Disciplina ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga la sanzione di anni 1 di squalifica per la violazione dell'art. 6, comma 1°, la sanzione, in continuazione con l'illecito disciplinare più grave, di mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, e la sanzione, in continuazione con gli altri illeciti disciplinari, di mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°, e per complessivi **anni 2** di squalifica ed € **1.000,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Esposito Alessandro**.

8) Il signor Genghini Gabriele, all'epoca dei fatti tesserato per la A.S. SAN GIOVANNI ed attualmente non tesserato, è stato deferito dalla Procura Federale per violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina per avere effettuato scommesse su gare ufficiali di calcio.

La violazione dell'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina: Il signor Genghini Gabriele è stato deferito dalla Procura Federale per avere scommesso su partite ufficiali di calcio, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina (divieto di scommesse).

Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti contestati, è lo stesso signor Genghini Gabriele che all'audizione del 26 ottobre 2017 ha reso la seguente dichiarazione auto-accusatoria "Mi è capitato sporadicamente di piazzare alcune scommesse su partite di calcio dei campionati principali, puntando qualche euro, perdendo sempre, presso ricevitorie situate in Italia. Ho smesso di scommettere circa 1-2 anni fa e sono venuto a conoscenza solo recentemente del vigente divieto di scommettere per i tesserati della F.S.G.C." (aff. 474)

Il divieto di scommesse: L'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita "A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA."

Dalla dichiarazione auto - accusatoria resa dallo stesso signor Genghini risulta provato che lo stesso ha scommesso su partite di calcio dei campionati principali, fino a 1 – 2 anni fa, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina.

Stante quanto sopra codesta Commissione, **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC



e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, irroga, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati), la sanzione **mesi 6 di squalifica** ed **€ 400,00 di ammenda** per la violazione dell'art. 5, comma 1°, a carico del tesserato signor **Genghini Gabriele**.

9) Il signor Giordani Domenico, tesserato all'epoca dei fatti per A.S. San Giovanni ed attualmente non tesserato, è stato deferito dalla Procura Federale, con proprio provvedimento del 29 novembre 2017, per rispondere della violazione dell'art. 6, comma 1° Reg. Disciplina, dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina e della violazione dell'art. 1, comma 4° Reg. Disciplina.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Giordani Domenico:

- per avere posto in essere, unitamente ad altri tesserati nel ruolo di promotore ed organizzatore, *atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro*, e quindi per avere violato, unitamente ad altri, l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina (illecito sportivo);
- per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964 del 15 marzo 2017, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina (divieto scommesse);
- per non essersi presentato dinanzi alla Procura Federale, nonostante ritualmente convocato, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 4° Reg. Disciplina (Obbligo di presentazione avanti gli Organi di disciplina sportiva).

La violazione dell'art. 6, comma 1°, del Reg. Disciplina: Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti che sono stati posti a fondamento del deferimento del signor Giordani Domenico e delle conseguenti richieste sanzionatorie da parte della Procura Federale, questa Commissione si richiama a quanto già sopra evidenziato con riferimento alla posizione del signor Aruci.

Si ritiene quindi altresì opportuno sottolineare alcuni passaggi di questa vicenda che hanno riguardato nello specifico la posizione del signor Giordani Domenico.

Il signor Giordani Domenico, unitamente all'amico Cuttone Alessandro, si è incontrato con il signor Aruci nel pomeriggio del 13 marzo 2017, presso l'Agenzia Immobiliare Futura, ed in quell'occasione hanno prospettato ad Aruci la proposta di combine riguardante la partita di calcio San Giovanni – Virtus, che si sarebbe disputata due giorni dopo.

Al suddetto incontro ha partecipato anche il direttore sportivo della Virtus, signor Silvi Marchini Filippo, nel frattempo sopraggiunto (cfr. dichiarazione Silvi Marchini aff. 319).

In quell'occasione i signori Giordani Domenico e Cuttone Alessandro hanno spiegato ad Aruci le modalità e la finalità della combine. Lo stesso Aruci sul punto ha dichiarato "... mi avevano dato indicazioni sulle modalità di scommesse ovvero consigliavano di effettuare una o più puntate live sulla partita" ed ancora "*Per ottimizzare le scommesse in particolare per buona parte del primo tempo la partita si sarebbe dovuta mantenere in pareggio mentre sul finire del primo tempo sarebbe dovuta andare in svantaggio la nostra squadra (Virtus)*" (aff. 211). Gli stessi Cuttone e Giordani avevano quindi precisato, stando a quanto riferito da Aruci, che le loro scommesse "*sarebbero state effettuate*



da loro stessi da diversi account non a loro nome in quanto il padre Agatino Cuttone risulta essere un “federale” (aff. 216).

Tale proposta venne fatta anche al signor Filippo Silvi Marchini, direttore sportivo della Virtus, il quale casualmente si era presentato presso l’Agenzia Immobiliare Futura ove lavorava Aruci. Quest’ultimo ha rilasciato sul punto la seguente dichiarazione “*Casualmente, durante il predetto incontro, si è presentato presso Immobiliare Futura il signor Filippo Silvi Marchini (direttore sportivo della Virtus) In tale occasione ho invitato ad unirsi a noi Filippo Silvi Marchini il quale è venuto a conoscenza della proposta di combine formulatami da Cuttone e Giordani*” (aff. 211).

Il signor Esposito Alessandro ha dichiarato che la sera prima della partita Domenico Giordani, che non era residente San Marino e nonostante non vi fossero allenamenti pre-partita del San Giovanni, era in loco ed alla domanda: “*Cosa ci fai qua?*” Giordani ha risposto che si era appena incontrato con Cuttone e che “Domani dobbiamo vincere” (aff. 401).

Il signor Aruci ha quindi raccontato che il 15 marzo 2017, quando ha convocato il compagno di squadra Vagnetti per cercare di coinvolgerlo nella combine, era già presente presso l’Agenzia Immobiliare Futura il signor Giordani “*perché ci stavamo confrontando perché lui voleva avere da me delle precisazioni e dei dettagli sulle persone già coinvolte del mio spogliatoio, su quelle da coinvolgere ed in generale sull’organizzazione della combine. Non ricordo se in quella stessa occasione, ma comunque certamente avvenne in quelle due giornate e comunque prima della gara, con Giordani parlai anche delle modalità delle scommesse da piazzare sulla partita Virtus – San Giovanni del 15/03/17. In particolare era lui che mi indicava le modalità con cui sarebbero dovute essere piazzate le scommesse e le tempistiche, come ho già riferito nel corso della mia precedente audizione. Preciso inoltre che Giordani quando mi dava indicazioni sulle modalità di alterazione della gara lo faceva anche a nome di Cuttone.*” (aff. 490).

Il signor Vagnetti, con la propria dichiarazione, ha riscontrato puntualmente quanto dichiarato da Aruci. In merito all’incontro del 15 marzo 2017 ha infatti precisato che al suo arrivo presso l’ufficio di Aruci era già presente Giordani Domenico (giocatore del San Giovanni) e che “*Mi è sembrato di comprendere che Giordani ed Aruci stessero cercando di rendermi partecipe di un qualche accordo circa l’esito della partita in oggetto. Ribadisco che in mia presenza non è stato raggiunto alcun tipo di accordo e che comunque, non appena compreso il tenore della chiacchierata, ho detto che non ne volevo sapere nulla e che avrei giocato serenamente la mia partita come sempre ho fatto*” (aff. 189).

Al termine della partita oggetto della tentata combine, Giordani era l’unico dello spogliatoio del San Giovanni a non essere contento, “*era arrabbiato e diceva che non vi era nulla da festeggiare in quanto la partita era truccata*” (cfr. dic. Valentini Andrea).

Nei giorni successivi alla partita oggetto di combine lo stesso Aruci ha dichiarato di essersi visto sia con Giordani che con Cuttone in tempi diversi (aff. 214).

Il signor Manzaroli Andrea ha dichiarato che “*dopo la mia audizione del 12/04/2017 ad ogni allenamento Giordani Domenico, a cui avevo confidato che ero stato sentito dalla Procura Federale, mi chiedeva insistentemente se avessi notizie in merito all’indagine della Procura Federale*” (aff. 323).



Da ultimo si sottolinea che il signor Giordani, come il suo sodale Cuttone, si è allontanato da San Marino, sottraendosi agli accertamenti della giustizia sportiva e, per quanto noto, anche alla giustizia ordinaria sammarinese.

L'illecito sportivo: I fatti, così come ricostruiti dall'esame della corposa documentazione agli atti del presente procedimento disciplinare e posti alla base dell'illecito sportivo contestato al signor Giordani, sono acclarati e trovano una puntuale conferma nelle dichiarazioni rese dai signori Aruci, Silvi Marchini, Esposito, Vagnetti, Valentini e Manzaroli Andrea.

Allo stesso modo risulta provata la responsabilità del signor Giordani Domenico per avere violato l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina, ovvero per avere posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro.

A tale riguardo debbono intendersi qui integralmente richiamate le pronunce emanate dalle autorità giudiziarie sportive della vicina Italia, già esaminate con riferimento alla posizione del signor Aruci Armando.

Dall'esame degli atti del procedimento disciplinare sportivo n. 1/2017, risulta ampiamente provato sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, nonché di un evidente ragionamento logico, la commissione dell'illecito sportivo da parte del signor Giordani Domenico.

E' stato infatti provato:

- che il signor Giordani, unitamente all'amico Cuttone, ha proposto al signor Aruci la combine della partita San Giovanni – Virtus in data 13 marzo 2017, illustrando a quest'ultimo le modalità e la finalità che si dovevano perseguire, con una dovizia di particolari propria di persone esperte del settore;
- che lo stesso Giordani, il 14 marzo 2017, stando alle dichiarazioni di Esposito Alessandro era a San Marino e si era visto con Cuttone;
- che lo stesso Giordani era quindi presente presso l'Agenzia Immobiliare Futura in data 15 marzo 2017 per confrontarsi con Aruci sull'organizzazione della combine;
- che il signor Giordani si è visto con Aruci anche nei giorni successivi alla partita in oggetto.

Risulta altresì agli atti del presente procedimento che il signor Giordani, come del resto il suo amico Cuttone, viene indicato nell'ambiente calcistico sammarinese quale persona dedita alle scommesse sulle partite di calcio e molto esperta.

Non si può infine non sottolineare come il signor Giordani si sia sottratto alla giustizia sportiva e, benché ritualmente convocato, si sia di fatto sempre rifiutato di collaborare con la Procura Federale.

La violazione dell'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina: Il signor Giordani Domenico è stato altresì deferito dalla procura Federale per avere scommesso sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964 del 15 marzo 2017, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina (divieto di scommesse).

Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti contestati, la Procura Federale ha evidenziato quanto segue:



- il signor Giordani, secondo le voci correnti dell'ambiente, è uno scommettitore (cfr. dichiarazione Esposito aff. 402);
- la sera prima della partita oggetto di combine Giordani, senza apparente motivo, era a San Marino e si è incontrato con Cuttone, altro noto scommettitore;
- il signor Cecchetti riferendosi al compagno di squadra Giordani ha dichiarato "*Conosco Giordani Domenico in quanto mio compagno di squadra nel San Giovanni. Sono a conoscenza che Giordani scommette sulle partite di calcio, anche importi rilevanti. Ricordo inoltre che al termine della partita Virtus – San Giovanni del 15/03/2017 negli spogliatoi ci disse che vincevamo solamente quando la vittoria del San Giovanni era quotata molto.*" (aff. 447).

Il divieto di scommesse: L'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita "*A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA.*"

Le dichiarazioni rese da Esposito e Cecchetti, entrambi compagni di squadra ed amici di Giordani, e la ricostruzione dei fatti riguardanti la partita oggetto di combine, come sopra indicati, provano che il signor Giordani abbia scommesso sulla partita San Giovanni – Virtus del 15 marzo 2017, con conseguente violazione del divieto di scommesse previsto dall'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina.

L'obbligo di presentazione avanti gli Organi di disciplina sportiva: Il signor Giordani Domenico è stato altresì deferito per non essersi presentato dinanzi alla Procura Federale, nonostante ritualmente convocato, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 4° Reg. Disciplina (Obbligo di presentazione avanti gli Organi di disciplina sportiva), che testualmente recita "*Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi dinanzi agli Organi della disciplina sportiva.*"

Risulta agli atti che il signor Giordani sia stato ritualmente convocato dalla Procura Federale e che lo stesso, ripetutamente convocato, non si è mai presentato.

La Commissione, infine, in merito allo *status* del signor Giordani, rileva che lo stesso era tesserato all'epoca dei fatti per A.C. San Giovanni ed attualmente non tesserato, ma non per questo non è soggetto alle norme regolamentari previste dalla FSGC, trovando applicazione anche all'interno dell'ordinamento calcistico sammarinese l'art. 4 del Regolamento FIFA.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina, all'**art. 5, comma 1°**, Reg. Disciplina, ed all'**art. 1, comma 4°**, Reg. Disciplina, irroga la sanzione di anni 4 di squalifica ed € 4.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, la sanzione, in continuazione rispetto alla prima violazione, di mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, e la sanzione di mesi 1 di squalifica per la violazione



dell'art. 1, comma 4°, e così per un totale di complessivi **anni 4 e mesi 7** di squalifica ed € **4.500,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Giordani Domenico**.

10) Il signor Innocenti William, tesserato nella stagione 2016/2017 fino a dicembre 2016 per Virtus A.C. 1964 da gennaio 2017 per S.S. Murata ed attualmente non tesserato, è stato deferito dalla Procura Federale per violazione dell'**art. 6, comma 3°**, Reg. Disciplina (Obbligo di denuncia).

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Innocenti William:

- per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina.

La violazione dell'art. 6, comma 3°, del Reg. Disciplina: La Procura Federale ha deferito il signor Innocenti William, contestandogli la violazione dell'art. 6, comma 3° del Reg. Disciplina, sul presupposto che lo stesso signor Innocenti fosse venuto a conoscenza del tentativo di combine relativo all'incontro di calcio di Coppa Titano San Giovanni – Virtus, in occasione del raduno della Nazionale B, in Bulgaria, nel mese di ottobre 2016, e non abbia informato senza indugio la stessa Procura Federale.

Dall'esame degli atti del presente procedimento disciplinare, non vi sono dubbi sul fatto che il signor Innocenti abbia appreso della proposta di combine di cui si discute dal signor Cuttone in occasione del raduno della Nazionale B in Bulgaria nel mese di ottobre 2016.

Lo stesso Innocenti William nella propria audizione del 21 settembre 2017 ha dichiarato “... *durante il raduno della Nazionale B (in cui militavo) tenutosi in Bulgaria sul finire del 2016, non ricordo in quale mese, fui avvicinato da Cuttone Alessandro dopo una partita con la Playstation nella nostra camera dell'hotel, il quale mi riferì che quando si sarebbe giocata la partita di ritorno di Coppa Titano Virtus – San Giovanni nel 2017 avremmo potuto combinare il risultato della predetta partita. Di questa cosa ne parlai con Aruci, mio compagno di stanza e non gli demmo alcuna importanza.* (aff. 414).

Questa circostanza ha trovato un puntuale riscontro nella dichiarazione resa dal signor Aruci di seguito riportata “*Nel raduno della nazionale B in Bulgaria dell'ottobre 2016, dopo la prima partita, sono stato avvicinato da Cuttone Alessandro (per quanto mi risulta all'epoca dei fatti tesserato per il San Giovanni) il quale mi ha affiancato proponendomi di alterare la partita di Coppa Titano Virtus – San Giovanni che si sarebbe giocata nel ritorno. Sono a conoscenza che la medesima proposta è stata formulata nella stessa giornata al mio compagno di stanza William Innocenti (tesserato Virtus fino a dicembre 2016). All'epoca non gli diedi alcuna importanza e pensavo fosse caduto tutto nel vuoto.*” (aff. 211).

Dall'esame degli atti è risultato altresì che il signor Innocenti ha risposto alle domande che gli sono state poste dalla Procura Federale in maniera collaborativa ed ancora che il signor Innocenti, dopo l'episodio avvenuto in Bulgaria, è rimasto totalmente estraneo alla proposta di combine oggetto del presente procedimento.



La difesa del signor Innocenti, nell'escludere la responsabilità di quest'ultimo per l'omessa denuncia dei fatti riguardanti la gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.c. 1964, non contesta l'episodio avvenuto in Bulgaria, ma eccepisce che tale obbligo di denuncia *in capo al tesserato nasca unicamente allorché il soggetto terzo “abbia posto, o stia per porre, in essere taluni degli atti indicati” che necessariamente devono ritenersi idonei ad alterare lo svolgimento od il risultato della gara. In altre parole appare ragionevole affermare che il dovere del tesserato di denunciare la condotta del terzo non nasca sulla base di qualsiasi fatto da cui possa derivare una mera ipotesi che l'illecito si possa compiere, ma occorre che il tesserato obbligato alla denuncia sia venuto a conoscenza di fatti che presentano elementi di serietà tali da integrare la condotta dell'illecito sportivo. Ossia il fatto del terzo dovrà avere per lo meno quella minima base di concretezza e serietà con riguardo alla eventuale attività violativa del disposto normativo di cui all'illecito sportivo, in mancanza della quale l'obbligo di denuncia neppure si origina.*

Obbligo di denuncia: L'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina testualmente recita “*I soggetti dell'ordinamento federale che comunque abbiano o abbiano avuto rapporti con chiunque abbia posto, o stia per porre, in essere taluni degli atti indicati ai commi che precedono, ovvero siano venuti a conoscenza in qualunque modo, che altri abbia posto o stia per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare immediatamente mediante lettera raccomandata la Procura Federale della FSGC.*”

“L'obbligo di denuncia ha come presupposto “quello della probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell'illecito sportivo, già consumato o in itinere, con la sola esenzione dei sospetti vaghi ed indeterminati; senza che sia consentito a colui che ne è venuto a conoscenza di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali” (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Comunicato ufficiale N. 8/CDN del 22 luglio 2013). Un sospetto vago ed indeterminato non è quindi sufficiente per essere considerato come presupposto dell'obbligo di denuncia, bensì occorre un elemento specifico e determinabile.” (Diritto.it L'illecito sportivo e l'obbligo di denuncia ex art. 7 nel codice di giustizia sportiva della federazione italiana giuoco calcio).

Questa Commissione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del signor Innocenti, ritiene che nel caso di cui si discute sia riscontrabile quell'elemento “specifico e determinabile” che doveva indurre il signor Innocenti ad informare senza indugio la Procura Federale di quanto aveva appreso.

Il signor Cuttone non ha proposto al signor Innocenti in maniera vaga ed indeterminata la possibilità di alterare in futuro partite di calcio non meglio individuate ma, al contrario, ha avanzato una proposta di combine avente ad oggetto una partita di calcio, già definita dal calendario sportivo, precisa e ben individuata ovvero la partita di ritorno di Coppa Titano San Giovanni – Virtus (che, come poi si è rivelato, è stata effettivamente oggetto di una tentata combine).

Non solo, la proposta di combine avanzata dal signor Cuttone non è stata “buttata lì” al solo Innocenti (allora tesserato per la Virtus), ma è stata fatta, in occasione dello stesso raduno, anche ad un altro



giocatore della Virtus, il signor Aruci, ad ulteriore riprova che non ci si trovava di fronte ad uno scherzo, ad una cosa detta così per dire.

E' del tutto irrilevante poi la circostanza "soggettiva" che il signor Innocenti avesse ritenuto quella proposta del tutto priva di fondamento.

Il signor Innocenti aveva l'obbligo di denunciare il fatto alla Procura Federale ed adempiere ad un preciso dovere regolamentare, sarebbe stato poi compito della Procura fare tutte le valutazioni ed eventualmente indagini del caso.

Non avendo informato la Procura Federale di quanto appreso, il signor Innocenti ha violato l'obbligo di denuncia di cui all'art. 6, comma 3° del Reg. Disciplina.

La Commissione, infine, in merito allo *status* del signor Innocenti, rileva che lo stesso era tesserato nella stagione 2016/2017 fino a dicembre 2016 per Virtus A.C. 1964 da gennaio 2017 per S.S. Murata ed attualmente non tesserato, ma non per questo non è soggetto alle norme regolamentari previste dalla FSGC, trovando applicazione anche all'interno dell'ordinamento calcistico sammarinese l'art. 4 del Regolamento FIFA.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina, irroga, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati), la sanzione **mesi 4 di squalifica** per la violazione dell'art. 6, comma 3°, a carico del tesserato signor **Innocenti William**.

11) Il signor La Monaca Massimiliano, all'epoca dei fatti tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente tesserato per la S.P. Cailungo, è stato deferito dalla Procura Federale, con proprio provvedimento del 29 novembre 2017, per rispondere della violazione dell'art. 6, comma 1° Reg. Disciplina, della violazione dell'art. 1, comma 2° Reg. Disciplina e della violazione dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor La Monaca Massimiliano:

- per avere posto in essere, unitamente ad altri tesserati tutti nel ruolo di compartecipi, *atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro*, e quindi per avere violato, unitamente ad altri, l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina (illecito sportivo);
- per avere detenuto sostanze stupefacenti in occasione di attività sportiva della FSGC ed avere venduto tali sostanze a tesserati FSGC, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 2° Reg. Disciplina (Doveri ed obblighi generali);
- per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Esposito Alessandro sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina (omessa denuncia).



La violazione dell'art. 6, comma 1°, del Reg. Disciplina: Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti che sono stati posti a fondamento del deferimento del signor La Monaca e delle conseguenti richieste sanzionatorie da parte della Procura Federale, questa Commissione si richiama a quanto già sopra evidenziato con riferimento alla posizione del signor Aruci.

Si ritiene quindi altresì opportuno sottolineare alcuni passaggi di questa vicenda che hanno riguardato nello specifico la posizione del signor La Monaca Massimiliano:

- il signor Aruci ha coinvolto il signor La Monaca nella proposta di combine. Lo stesso La Monaca sul punto ha testualmente dichiarato che durante l'incontro richiesto da Aruci presso il ristorante La Vecchia Fonte, quest'ultimo gli chiese testualmente *"Massi, mi serve un 1" specificando che serviva un 1 (ovvero la vittoria del San Giovanni) nella partita che si sarebbe svolta quella sera"* e ha quindi aggiunto *"ho intenzione di giocare live sulla partita, senza specificarmi chi sarebbe stato a piazzare le scommesse. Presumo che si sarebbe avvalso di un prestanome/persona fidata ... A questo punto mi spiegò come sarebbe dovuto andare l'andamento della partita. Mi disse che avrebbe scommesso live ma non subito nei primi minuti Mi disse che probabilmente avrebbe coinvolto le n. 2 punte (Stefanelli Alex e Montebelli Luca) poi mi parlò anche di Nanni Luca, Dominici Mattia e Vagnetti Davide. ... Desumo che Bonifazi Luca, visto che era lì presente e lavora con Aruci anche lui fosse coinvolto nelle progettazione di alterare il risultato della partita Virtus – San Giovanni del 15/03/17"* (aff. 306);

- il signor La Monaca ha accettato la proposta, non ha avuto ripensamenti ed era pronto a dare esecuzione al *pactum sceleris* se la combine non fosse saltata. Lo stesso La Monaca ha riferito che nell'imminenza della gara Aruci gli disse *"che non se ne faceva più niente"* (aff. 307);

- anche La Monaca era fra i giocatori a cui Aruci aveva comunicato di dare alle autorità una versione comune qualora avessero fatto domande in merito alla partita San Giovanni – Virtus. La Monaca sul punto ha riferito *"Nel corso del primo allenamento post gara Aruci mi ha preso da parte e mi disse "Massi, qua succede un casino perché anche se non abbiamo fatto nulla abbiamo perso con un autogoal quindi sicuramente ci vengono a cercare. Se ti dovessero chiedere qualcosa sull'incontro che noi abbiamo fatto (a La Vecchia Fonte) tu devi dire che ci siamo incontrati per nominare il Boa Moroni 10 capitano e tu come vice-capitano". ... Aruci mi disse che avrebbe detto la stessa cosa agli altri ragazzi coinvolti nella combine e di stare tranquillo che se tutti dicevamo la stessa cosa sarebbe andato tutto bene"* (aff. 308).

L'illecito sportivo: I fatti, così come ricostruiti dall'esame della corposa documentazione agli atti del presente procedimento disciplinare e posti alla base dell'illecito sportivo contestato al signor La Monaca, sono acclarati e trovano puntuale conferma nelle dichiarazioni rese dal signor La Monaca e nelle dichiarazioni rilasciate da tutti i compartecipi al tentativo di combine di cui si discute.

Allo stesso modo risulta provata la responsabilità del signor La Monaca Massimiliano per avere violato l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina, ovvero per avere posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro.



A tale riguardo debbono intendersi qui integralmente richiamate le pronunce emanate dalle autorità giudiziarie sportive della vicina Italia, già esaminate con riferimento alla posizione del signor Aruci Armando.

Dall'esame degli atti del procedimento disciplinare sportivo n. 1/2017, risulta ampiamente provato sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, nonché di un evidente ragionamento logico, la commissione dell'illecito sportivo da parte del signor La Monaca Massimiliano.

E' stato infatti provato:

- che il signor La Monaca è stato coinvolto dal signor Aruci, nella giornata di mercoledì 15 marzo 2017, nel progetto di alterazione della partita di calcio San Giovanni – Virtus del 15 marzo 2017 (aff. 306);
- che il signor La Monaca ha accettato la proposta, non ha avuto ripensamenti ed era pronto a dare esecuzione al *pactum sceleris* se la combine non fosse saltata;
- che, nel post partita, lo stesso faceva parte del gruppo di giocatori a cui Aruci aveva comunicato di dare alle autorità una versione comune qualora avessero fatto domande in merito alla partita San Giovanni – Virtus.

La violazione dei doveri ed obblighi generali: Il signor La Monaca Massimiliano è stato altresì deferito per avere detenuto sostanze stupefacenti in occasione di attività sportiva della FSGC ed avere venduto tali sostanze a tesserati FSGC, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 2° Reg. Disciplina (Doveri ed obblighi generali), che testualmente recita *“I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale sportiva in qualsiasi rapporto di natura agonistica e sociale.”*

E' lo stesso signor La Monaca Massimiliano che in occasione dell'audizione del 30 agosto 2017 ha dichiarato alla Procura *“di aver venduto della marijuana ad alcuni tesserati FSGC ed in particolare a Andrea Righi (tesserato Virtus) mio vicino di casa; è capitato un paio di volte durante la stagione 2016-2017. Inoltre l'ho data a Lani Andrea, tesserato Virtus, allenatore in seconda nella stagione 2016-2017; accadde nel corso dell'estate 2016, una sola volta. Preciso che nell'estate 2016 un mio conoscente, non tesserato FSGC, mi ha portato a casa Andrea Lani che ho conosciuto in tale occasione ed al quale ho venduto della marijuana”* (aff. 308).

La superiore dichiarazione ha trovato puntuale riscontro e conferma nelle dichiarazioni rese dai signori Righi Andrea (aff. 504) e Lani Andrea (aff. 501).

Così come pacifici sono i fatti contestati al signor La Monaca altrettanto evidente è la responsabilità dello stesso sotto il profilo sanzionatorio disciplinare per violazione dell'art. 1, comma 2° Reg. Disciplina, in quanto l'essere tesserato per una società sportiva affiliata alla FSGC è di certo incompatibile con la detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, e ciò indipendentemente ed a prescindere dalla probabile rilevanza penale delle stesse condotte e del fatto che dette sostanze stupefacenti venivano vendute anche a soggetti tesserati FSGC.



La violazione dell'art. 5, secondo comma, Reg. Disciplina: Il signor La Monaca è stato altresì deferito dalla Procura Federale per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Esposito Alessandro sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina (omessa denuncia).

Per quanto concerne la verifica e ricostruzione dei fatti contestati, è lo stesso La Monaca che all'audizione del 30 agosto 2017 ha riferito di essere venuto a conoscenza, dallo stesso interessato, che il signor Esposito Alessandro aveva scommesso sulla partita San Giovanni – Virtus.

La Monaca sul punto ha dichiarato *“Sono a conoscenza che la punta del San Giovanni, Esposito Alessandro, appena dopo essere stato espulso, si vantava di aver scommesso sulla partita facendo scommettere un migliaio di euro al padre sulla vittoria del San Giovanni. Ho sentito parlare Esposito con altri due ragazzini del San Giovanni ...”* (aff. 307).

Dalla dichiarazione resa dal signor La Monaca risulta dunque provato che lo stesso era venuto a conoscenza delle scommesse effettuate dal “tesserato” Esposito sulla partita San Giovanni – Virtus del 15 marzo 2017. Ad avviso della Procura Federale questa circostanza è stata dunque determinante per portare al deferimento del signor La Monaca per omessa denuncia ex art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, non avendo quest'ultimo informato senza indugio la Procura delle scommesse effettuate dal signor Esposito Alessandro.

L'omessa denuncia: Nel richiamarsi alle considerazioni fatte sul punto esaminando la posizione del signor Aruci Armando, la Commissione sottolinea ancora una volta come la ratio dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, è quella di indurre tutti i tesserati a collaborare con le autorità competenti, al fine di fare emergere e quindi eventualmente sanzionare quei comportamenti contrari alle disposizioni regolamentari, e ciò senza che sia consentito a colui che è venuto a conoscenza di un fatto potenzialmente rilevante sotto il profilo sanzionatorio di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia.

Il tesserato che in qualsiasi modo è venuto a conoscenza che altri tesserati hanno o intendono scommettere su partite di calcio ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Procura Federale. Sarà poi quest'ultima a fare tutte le valutazioni del caso ed a prendere i provvedimenti conseguenti.

In caso di omessa denuncia scatta la responsabilità ai sensi dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Il signor La Monaca ha omesso di denunciare alla Procura Federale le scommesse effettuate da Esposito Alessandro di cui era venuto a conoscenza, come da dichiarazione dello stesso resa, e pertanto deve rispondere del proprio comportamento omissivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina, all'**art. 1, comma 2°**, Reg. Disciplina ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati), la sanzione di anni 1, mesi 10 e giorni 15 di squalifica ed € 1.550,00 di ammenda per la



violazione dell'art. 6, comma 1°, la sanzione, in continuazione con l'illecito disciplinare più grave, di mesi 6 di squalifica per la violazione dell'art. 1, comma 2°, e la sanzione, in continuazione con gli altri illeciti disciplinari, di mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°, e per complessivi **anni due e mesi 1** di squalifica ed € **1.700,00** di ammenda a carico del tesserato signor **La Monaca Massimiliano**.

12) Il signor Lani Andrea, all'epoca dei fatti ed attualmente tecnico tesserato per la VIRTUS A.C. 1964, è stato deferito dalla Procura Federale per violazione dell'art. 1, comma 2° del Reg. Disciplina, che impone ai tesserati di mantenere una *condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della coerenza morale e materiale sportiva in qualsiasi rapporto di natura agonistica e sociale*".

La violazione dei doveri ed obblighi generali: Nello specifico, la Procura Federale ha contestato al signor Lani di avere intrattenuto rapporti con il tesserato La Monaca Massimiliano finalizzati all'acquisto e/o utilizzo di sostanze stupefacenti, sostenendo quindi che detti comportamenti si ponevano in contrasto con i principi enunciati dall'art. 1, comma 2° del Reg. Disciplina a cui tutti i tesserati debbono attenersi.

La difesa del signor Lani, con memoria scritta del 27 dicembre 2017:

- ha eccepito l'incompetenza giurisdizionale e territoriale della Commissione Disciplinare della FSGC, sostenendo che le condotte contestate al signor Lani sarebbero avvenute in territorio italiano, e pertanto non di competenza di questa Commissione;
- ed ancora ha contestato l'inutilizzabilità degli atti posti a fondamento del presente deferimento, in quanto acquisiti dalla Procura Federale dopo il termine della stagione calcistica 2016 / 2017 e quindi in violazione dell'art. 11, comma 5°, Reg. Disciplina.

La Commissione ha deciso sulle predette questioni preliminari, dichiarandole infondate, nel corso dell'udienza dibattimentale del 9 gennaio 2018, con proprie Ordinanze n. 2 et 3, sopra richiamate e che qui si devono intendere integralmente riportate.

Entrando nel merito delle contestazioni sollevate nei confronti del signor Lani Andrea, questa Commissione ritiene che i fatti contestati dalla Procura Federale sono acclarati e trovano conferma nella dichiarazione auto - accusatoria resa dallo stesso signor Lani (aff. 501), che trova a sua volta pieno riscontro nella dichiarazione resa dal signor La Monaca Massimiliano, il quale ha dichiarato di avere dato nel corso dell'estate 2016, e seppur una sola volta, marijuana al signor Lani, tesserato Virtus, allenatore in seconda nella stagione 2016- 2017 (aff. 308).

Così come pacifici sono i fatti contestati al signor Lani altrettanto provata è la responsabilità disciplinare dello stesso per violazione dell'art. 1, comma 2° Reg. Disciplina, in quanto l'essere tesserato per una società sportiva affiliata alla FSGC è di certo incompatibile con l'acquisto ed uso di sostanze stupefacenti ed a nulla rilevando, per lo meno sotto il profilo della responsabilità disciplinare contestata, i problemi di salute evidenziati dalla difesa del signor Lani.

Si tenga altresì in debita considerazione che l'acquisto e l'uso di sostanze stupefacenti in territorio sammarinese, può determinare a carico dell'autore anche ben altre responsabilità, dalle conseguenze



sanzionatorie ben più gravi di quelle previste dal Regolamento Disciplina di cui si discute in questa sede.

La Commissione nel decidere sul *quantum* della sanzione da irrogare nei confronti del signor Lani ha tenuto anche conto: - della condotta processuale del signor Lani Andrea, ritenuta rilevante anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Reg. Disciplina; - della circostanza che il signor Lani non fa più uso di sostanze stupefacenti, come da dichiarazione resa dallo stesso; - del problema di salute di cui lo stesso è affetto, come ben documentato dalla propria difesa, con la precisazione che quest'ultima circostanza non può di certo comunque rendere lecito e giustificare sotto il solo profilo disciplinare / sportivo, un grave comportamento quale l'uso di sostanze stupefacenti.

Stante quanto sopra, la Commissione, senza entrare nel merito, in quanto non rilevante ai fini disciplinari/sportivi, del luogo e tempo in cui sono state acquistate e/o usate le sostanze stupefacenti di cui al deferimento, ed accertati i fatti così come sono stati contestati dalla Procura Federale, **accoglie** il deferimento della Procura Federale della FSGC del signor Lani Andrea e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione dell'art. 1, comma 2° del Reg. Disciplina irroga la sanzione di **mesi 3 di squalifica** a carico del signor **Lani Andrea**.

13) Il signor Lusini Daniele, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la VIRTUS A.C. 1964, è stato deferito dalla Procura Federale per violazione dell'**art. 6, comma 3°**, Reg. Disciplina (Obbligo di denuncia).

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Lusini Daniele:

- per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina.

La violazione dell'art. 6, comma 3°, del Reg. Disciplina: La Procura Federale ha deferito il signor Lusini Daniele, contestandogli la violazione dell'art. 6, comma 3° del Reg. Disciplina, sul presupposto che lo stesso signor Lusini, venuto a conoscenza del tentativo di combine relativo all'incontro di calcio di Coppa Titano San Giovanni – Virtus, non ha informato, senza indugio, la Procura.

Il ragionamento posto dalla Procura Federale a sostegno della propria tesi si è quindi fondato, da un lato, sulla dichiarazione resa dallo stesso signor Lusini il quale, nel corso della propria audizione del 29 settembre 2017 ha testualmente affermato *“Sono venuto a conoscenza qualche giorno dopo la partita da qualcuno della Virtus, probabilmente Brici Emanuele che frequento dal momento che ci viaggio in macchina, che Aruci prima della partita disse alla squadra che non se ne faceva più niente e che avremmo dovuto giocare per vincere. Riferisco inoltre che ho appreso che in occasione di questa partita c'è stato il tentativo di combinare il risultato ma poi non è andato a buon fine ...”* (aff. 442) e dall'altro lato, sulle dichiarazioni rese dai signori Aruci, Vagnetti e Dominici, i quali hanno confermato la presenza degli altri giocatori convocati nello spogliatoio della Virtus, nel momento in cui Aruci ha comunicato che era saltata la combine.



Obbligo di denuncia: L'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina testualmente recita *“I soggetti dell’ordinamento federale che comunque abbiano o abbiano avuto rapporti con chiunque abbia posto, o stia per porre, in essere taluni degli atti indicati ai commi che precedono, ovvero siano venuti a conoscenza in qualunque modo, che altri abbia posto o stia per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informare immediatamente mediante lettera raccomandata la Procura Federale della FSGC.”*

Al fine di ben comprendere quali sono le condotte che possono configurare l’obbligo di denuncia, i presupposti che debbono essere riscontrati per poter contestare la suddetta condotta omissiva, ed il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistere la violazione, si riporta testualmente la Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (italiana), Comunicato ufficiale N. 8/CDN del 22 luglio 2013, sul presupposto che la norma che va a prevedere e disciplinare nei due ordinamenti l’omessa denuncia è stata formulata in maniera pressoché analoga.

“L’obbligo di denuncia ha come presupposto “quello della probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell’illecito sportivo, già consumato o in itinere, con la sola esenzione dei sospetti vaghi ed indeterminati; senza che sia consentito a colui che ne è venuto a conoscenza di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali” (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Comunicato ufficiale N. 8/CDN del 22 luglio 2013).

“Un sospetto vago ed indeterminato non è quindi sufficiente per essere considerato come presupposto dell’obbligo di denuncia, bensì occorre un elemento specifico e determinabile.” (Diritto.it L’illecito sportivo e l’obbligo di denuncia ex art. 7 nel codice di giustizia sportiva della federazione italiana giuoco calcio).

Ad avviso di questa Commissione il deferimento del signor Lusini Daniele non può essere accolto in quanto, dall’esame degli atti, sembra più che plausibile che il signor Lusini sia venuto a conoscenza della tentata combine di cui al deferimento, solo dopo che questa notizia era divenuta di pubblico dominio e comunque non si ritiene essersi raggiunta la prova della responsabilità dell’incolpato per i fatti ascrittigli.

Il signor Lusini ha riferito infatti di avere sì appreso che in occasione della partita San Giovanni – Virtus vi era stato un tentativo di combine, ma senza collocare la notizia sotto il profilo temporale (aff. 442), ed ancora ha riferito che poco prima del 06 aprile vi era stata una riunione della società Virtus presso la sede e convocata dal Presidente, ove la società chiese ai giocatori chi avesse partecipato alle condotte che erano emerse sui giornali (aff. 442).

Pertanto, stando alle dichiarazioni rese dal signor Lusini, può essere più che plausibile che lo stesso sia venuto a conoscenza della presunta combine solo dopo che tale notizia era salita alla ribalta della cronaca, e non risulta altresì che lo stesso fosse a conoscenza di ulteriori elementi e notizie da dover comunicare alla Procura Federale perché utili a fare luce sulla vicenda oggetto di indagine.

Neppure le dichiarazioni rese dai signori Aruci, Vagnetti e Dominici, sono ad avviso di questa Commissione risolutive per capire sotto il profilo temporale “quando” il signor Lusini sia effettivamente venuto a conoscenza della tentata combine, in quanto nulla dicono sul punto in termini di certezza e neppure di mera probabilità. Si veda sul punto la dichiarazione resa dal signor Aruci (aff.



490), il quale afferma “*non ricordo se ci fossero in quel momento <ovvero quando tutti i giocatori, anche quelli non coinvolti nella combine, sono stati incoraggiati per vincere la partita> Lusini Daniele, Brici Emanuele e Zannoni Marco*”.

E' evidente che l'obbligo di denuncia, di cui all'art. 6, comma 3°, Reg. Disciplina, che impone al tesserato di informare senza indugio la Procura Federale dei fatti che possono avere una rilevanza ai sensi e per gli effetti dei commi 1° e 2° dello stesso art. 6 (illecito sportivo), viene meno nel caso in cui questi stessi fatti siano stati appresi dallo stesso tesserato in quanto di pubblico dominio.

Non avrebbe più senso pensare che, una volta che il fatto da denunciare sia divenuto notorio e pertanto così appreso dal tesserato, sussista ancora in capo a quest'ultimo un obbligo di denuncia, la cui omissione continui ad essere sanzionata sotto il profilo disciplinare.

Onde evitare possibili equivoci sul punto, si ritiene infine opportuno fare alcune precisazioni in merito alla memoria difensiva del signor Lusini, depositata in data 27 dicembre 2017. In tale memoria si sostiene, erroneamente, che l'obbligo di denuncia di cui all'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina, sarebbe venuto meno in capo al tesserato Lusini nel momento in cui le notizie rilevanti sotto il profilo dell'illecito sportivo sono divenute di pubblico dominio, ovvero a fare data dal 28 marzo 2017.

Non è così, e non può essere evidentemente così. Il tesserato ha l'obbligo di informare senza indugio la Procura Federale di ogni notizia rilevante ai sensi e per gli effetti dei commi 1° e 2° dell'art. 6 (illecito sportivo), ed anzi il fatto che l'illecito sportivo sia divenuto di pubblico dominio deve fare venire meno ogni dubbio sull'obbligo di denuncia in capo ad ogni tesserato che ha appreso notizie rilevanti in merito all'illecito.

Nel caso di cui si discute, ciò che rileva al fine di escludere la responsabilità omissiva in capo al signor Lusini, è che non risulta dagli atti “quando” il signor Lusini ha appreso la notizia della tentata combine e non risulta altresì agli atti che il signor Lusini fosse a conoscenza di informazioni ulteriori rispetto alla semplice notizia della combine ormai divenuta di pubblico dominio.

Stante quanto sopra, la Commissione, **non accoglie** il deferimento della Procura Federale della FSGC del signor **Lusini Daniele**, per violazione dell'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina.

14) Il signor Manzaroli Andrea, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la A.S. SAN GIOVANNI è stato deferito dalla Procura Federale per violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

La violazione dell'art. 5, secondo comma, Reg. Disciplina: Il signor Manzaroli Andrea è stato deferito dalla Procura Federale per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Esposito Alessandro sulla gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Per quanto concerne la verifica dei fatti contestati, lo stesso signor Manzaroli Andrea durante la propria audizione del 31 agosto 2017 ha rilasciato la seguente dichiarazione “Sono a conoscenza che Esposito aveva scommesso sulla partita Virtus – San Giovanni del 15/03/2017 e che aveva scommesso tramite il padre sulla vittoria del San Giovanni” (aff. 323);



L'omessa denuncia: Il secondo comma dell'art. 5 (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita "I soggetti dell'ordinamento federale che abbiano rapporti con società o persone che hanno posto o stiano per porre in essere taluno degli atti individuali al comma precedente ovvero che siano venuti a conoscenza in qualsiasi modo che società o persone hanno posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare immediatamente la Procura Federale della FSGC", con l'ulteriore conseguenza prevista dal comma 5° dello stesso articolo che stabilisce che "Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 comporta il deferimento alla Commissione Disciplinare per una sanzione di inibizione o di squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad €. 500=".

La ratio dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, è quella di indurre tutti i tesserati a collaborare con le autorità competenti, al fine di fare emergere e quindi eventualmente sanzionare quei comportamenti contrari alle disposizioni regolamentari, e ciò senza che sia consentito a colui che è venuto a conoscenza di un fatto potenzialmente rilevante sotto il profilo sanzionatorio di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia.

Il tesserato che in qualsiasi modo è venuto a conoscenza che altri tesserati hanno o intendono scommettere su partite di calcio ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Procura Federale. Sarà poi quest'ultima a fare tutte le valutazioni del caso ed a prendere i provvedimenti conseguenti.

In caso di omessa denuncia scatta la responsabilità ai sensi dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Dalla dichiarazione resa dal signor Manzaroli Andrea risulta provato che il signor Manzaroli Andrea ha omesso di denunciare alla Procura Federale le scommesse effettuate dal signor Esposito, di cui era venuto a conoscenza, e pertanto deve rispondere del proprio comportamento omissivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all'**art. 5, comma 2°** Reg. Disciplina, irroga, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati), la sanzione di **mesi 6** di squalifica ed **€ 500,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Manzaroli Andrea**.

15) Il signor Manzaroli Mattia, tesserato all'epoca dei fatti ed attualmente per A.C. Juvenes – Dogana, è stato deferito dalla Procura Federale per violazione dell'**art. 6, comma 3°**, Reg. Disciplina (Obbligo di denuncia).

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Manzaroli Mattia:

- per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina.



La violazione dell'art. 6, comma 3°, del Reg. Disciplina: La Procura Federale ha deferito il signor Manzaroli Mattia, contestandogli la violazione dell'art. 6, comma 3° del Reg. Disciplina, sul presupposto che lo stesso signor Manzaroli Mattia fosse venuto a conoscenza del tentativo di combine relativo all'incontro di calcio di Coppa Titano San Giovanni – Virtus e non abbia informato senza indugio la stessa Procura Federale.

Per quanto concerne la verifica dei fatti contestati si riportano le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Manzaroli Mattia dai signori Stefanelli ed Aruci.

Il signor Manzaroli Mattia, nel corso dell'audizione del 20 settembre 2017, ha testualmente dichiarato “... Alex mi disse che gli era arrivato un sms di Aruci perché voleva incontrarlo in pausa pranzo ed io gli ho chiesto se avevano intenzione di piazzare una scommessa sulla partita Virtus – San Giovanni che si sarebbe giocata la sera. Prima dell'arrivo dell'sms Alex mi aveva riferito che la partita era quotata e pertanto, dal momento che Stefanelli ed Aruci non si frequentavano, ho immaginato che l'incontro era finalizzato a combinare la partita. Io risposi ad Alex che quasi quasi avevo l'intenzione di scommettere su questa partita” (aff. 396).

Questa circostanza ha trovato un puntuale riscontro nella dichiarazione resa dall'amico Alex Stefanelli, il quale durante l'audizione del 28 agosto 2017 ha affermato “Specifico che nel corso del pomeriggio del 15/03/2017, qualche ora prima dell'inizio della partita Virtus – San Giovanni vi è stato uno scambio di messaggi fra me e Manzaroli Mattia (tesserato Juvenes) ... Manzaroli Mattia, (con il quale lavoro presso la Sebar ed al quale la mattina avevo riferito che mi era stato richiesto da Aruci di vedermi) mi chiedeva informazioni in merito all'esito dell'incontro con Aruci e se si era riusciti a “truccare” la partita. All'inizio non gli ho risposto e la cosa irritò non poco Manzaroli Mattia il quale voleva scommettere sulla partita ed iniziò a tartassarmi di messaggi whatsapp. Ricordo che arrivato al campo di Serravalle B, saputo da Aruci che non se ne faceva più niente, mi sentii sollevato ed invia immediatamente un messaggio a Manzaroli Mattia dicendo che la combine era saltata.” (aff. 291)

Il signor Aruci, a sua volta, riscontra tale circostanza dichiarando “Riferisco che ho saputo da Luca Montebelli che tra Stefanelli Alex e Manzaroli Andrea c'è stato uno scambio di messaggi nell'imminenza dell'inizio della partita Virtus – San Giovanni. Preciso che Stefanelli me l'ha poi confermato e che precisamente era un messaggio inviato da Manzaroli a Stefanelli del seguente tenore “Si fa o non si fa?” riferendosi alla partita Virtus – San Giovanni.” (aff.215).

Obbligo di denuncia: L'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina testualmente recita “I soggetti dell'ordinamento federale che comunque abbiano o abbiano avuto rapporti con chiunque abbia posto, o stia per porre, in essere taluni degli atti indicati ai commi che precedono, ovvero siano venuti a conoscenza in qualunque modo, che altri abbia posto o stia per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare immediatamente mediante lettera raccomandata la Procura Federale della FSGC.”

“L'obbligo di denuncia ha come presupposto “quello della probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell'illecito sportivo, già consumato o in itinere, con la sola esenzione dei sospetti vaghi ed indeterminati; senza che sia consentito a colui che ne è venuto a conoscenza di poter



liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali” (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Comunicato ufficiale N. 8/CDN del 22 luglio 2013). Un sospetto vago ed indeterminato non è quindi sufficiente per essere considerato come presupposto dell’obbligo di denuncia, bensì occorre un elemento specifico e determinabile.” (Diritto.it L’illecito sportivo e l’obbligo di denuncia ex art. 7 nel codice di giustizia sportiva della federazione italiana giuoco calcio).

Dalle dichiarazioni rese dal signor Manzaroli Mattia e dai signori Stefanelli Alex e Aruci Armando, ritenute credibili ed attendibili, sia per il rapporto di amicizia che lega Manzaroli a Stefanelli sia perché le stesse dichiarazioni non sono contraddittorie fra loro, risulta provato che lo stesso signor Manzaroli Mattia era venuto a conoscenza del tentativo di combine della partita di calcio San Giovanni – Virtus e che lo stesso non ha informato immediatamente la Procura Federale, così violando il dovere di denuncia previsto dall’art. 6, comma 3° Reg. Disciplina.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all’**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina, irroga, la sanzione **anni 1 di squalifica** a carico del tesserato signor **Manzaroli Mattia**.

16) Il signor Marani Manuel, tesserato fino al 30 giugno 2016 per S.S. Murata ed attualmente non tesserato, è stato deferito dalla Procura Federale per violazione dell’art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina. Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Marani Manuel:

- per avere agevolato, attraverso un conto di gioco allo stesso intestato, l’effettuazione di scommesse da parte di Valentini Carlo su gare ufficiali di calcio e sulla gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964 del 15 marzo 2017.

La violazione dell’art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina: Il signor Marani Manuel è stato deferito dalla Procura Federale per avere agevolato, attraverso un conto di gioco allo stesso intestato, l’effettuazione di scommesse da parte di Valentini Carlo su gare ufficiali di calcio e sulla gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964 del 15 marzo 2017, con conseguente violazione dell’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina (divieto di scommesse).

Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti contestati, è lo stesso signor Marani Manuel che, all’audizione del 14 novembre 2017, ha dichiarato “Dal 2013 ho un conto di gioco Bet365 a me intestato per effettuare scommesse. L’ho aperto in accordo con Carlo Valentini... in realtà (il conto di gioco) non l’ho mai usato direttamente tanto è che non ne conosco nemmeno le credenziali di accesso. ... Confermo che il mio amico Carlo Valentini ha piazzato una scommessa sulla partita Virtus – San Giovanni del 15/03/2017 assieme ad altri eventi sportivi. Io ne sono venuto a conoscenza perché quando ha vinto su questa scommessa dovevo essere io a prelevare le somma in quanto titolare del conto”. (aff. 494)



La suddetta dichiarazione auto – accusatoria ha trovato un puntuale riscontro nella dichiarazione resa dal signor Valentini Carlo, che ha confermato quanto affermato dall'amico Marani Manuel.

Il signor Valentini ha infatti dichiarato “Riferisco di avere scommesso su bet365 sulla partita in questione e precisamente mi pare di aver effettuato 4 scommesse (mi pare di ricordare una singola da 100 euro e tre triple da 50 euro, tutte contenenti la vittoria del San Giovanni). Mi ricordo di aver vinto circa sui 2.500 euro. Riferisco inoltre che il conto su cui ho effettuato le giocate risulta essere intestato ad un mio amico sammarinese Manuel Marani, ex giocatore della nazionale.” (aff. 173)

Il divieto di scommesse: L'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita *“A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA.”*

Dalla dichiarazione auto - accusatoria resa dallo stesso signor Marani, che ha trovato conferma nella dichiarazione auto ed etero accusatoria resa dall'amico signor Valentini Carlo, risulta provato che lo stesso signor Marani ha agevolato, attraverso un conto di gioco allo stesso intestato, l'effettuazione di scommesse da parte di Valentini Carlo su gare ufficiali di calcio e sulla gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964 del 15 marzo 2017, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina.

La Commissione in merito allo *status* del signor Marani, rileva che lo stesso è stato tesserato fino al 30 giugno 2016 per la società S.S. Murata ed attualmente non è tesserato, ma non per questo non è soggetto alle norme regolamentari previste dalla FSGC, trovando applicazione anche all'interno dell'ordinamento calcistico sammarinese l'art. 4 del Regolamento FIFA.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, irroga, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati), la sanzione di **mesi 10 di squalifica** ed **€ 500,00** di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, a carico del signor **Marani Manuel**, tesserato fino al 30 giugno 2016 per S.S. Murata.

17) Il signor Morganti Manuel, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per F.C. FIORENTINO è stato deferito dalla Procura Federale per violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964 del 15.03.2017.

La violazione dell'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina: Il signor Morganti Manuel è stato deferito dalla Procura Federale per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN



GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964 del 15.03.2017, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina (divieto di scommesse).

Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti contestati, è lo stesso signor Morganti Manuel che all'audizione del 10 aprile 2017 ha dichiarato *“Ho verificato che su bet365 la vittoria del San Giovanni era quotata a 13 e il giorno della partita ho scommesso 50 euro sulla partita in oggetto (ovvero San Giovanni – Virtus) incassando 650 euro.”* (aff. 103) e nell'audizione del 7 giugno 2017 ha nuovamente confermato di avere scommesso sulla predetta partita (aff. 194).

Il divieto di scommesse: L'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita *“A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA.”*

Dalla dichiarazione auto accusatoria resa dallo stesso signor Morganti risulta provato che lo stesso ha scommesso sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964 del 15.03.2017, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, irroga, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati), la sanzione di **anni 1** di squalifica ed **€ 1.000,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Morganti Manuel**.

18) Montanari Simone, all'epoca dei fatti tesserato per S.S. Folgore e attualmente non tesserato, è stato deferito dalla Procura Federale per violazione dell'art. 6, comma 3°, Reg. Disciplina, per violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina e per violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Montanari Simone:

- per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina;
- per aver effettuato scommesse su gare di calcio anche sammarinese ed aver agevolato le scommesse di tesserati F.S.G.C. con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina;
- per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Bonifazi Luca, anche per interposta persona, sulla gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, e relative ad altri tesserati F.S.G.C., con conseguente violazione dell'art. 5 comma 2° Reg. Disciplina.



La violazione dell'art. 6, comma 3°, del Reg. Disciplina: La Procura Federale ha deferito il signor Montanari Simone, contestandogli la violazione dell'art. 6, comma 3° del Reg. Disciplina, sul presupposto che lo stesso signor Montanari fosse venuto a conoscenza del tentativo di combine relativo all'incontro di calcio di Coppa Titano San Giovanni – Virtus e non abbia informato senza indugio la stessa Procura Federale.

Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti che sono stati posti a fondamento del deferimento del signor Montanari e delle conseguenti richieste sanzionatorie da parte della Procura Federale, questa Commissione ritiene opportuno sottolineare alcuni passaggi di questa vicenda che hanno riguardato nello specifico la posizione del signor Montanari.

Il signor Aruci ha dichiarato di essersi incontrato il 15 marzo 2017, nell'imminenza della partita, con il signor Montanari presso il Roxy Bar, alla presenza di altri giocatori della Virtus coinvolti nella combine, e che lo stesso signor Montanari gli ha chiesto: “Chi ha mosso lì?” (riferendosi alla partita Virtus – San Giovanni). Alla mia risposta: “In che senso?” Montanari replicò che sapeva che Bonifazi si era sentito con Carlo Valentini detto Kimo e che la quota sulla vittoria del San Giovanni era fortemente diminuita. Al che io risposi che non ne sapevo niente e che sarei andato a casa, anche se infortunato, per prendere il borsonone, scendere in campo e di vincere la partita in modo da far perdere coloro che avevano scommesso sulla vittoria del San Giovanni. A tale mia affermazione Montanari mi disse: “Sta bon (stai calmo) che se è c'è qualcosa anche per te. ... Finito il colloquio con Montanari sono tornato dentro al Roxy Bar In tale occasione ho visto Bonifazi e gli ho detto dell'incontro con Montanari. Bonifazi mi ha confermato di essersi sentito con Carlo Valentini e che mi avrebbe poi spiegato successivamente l'oggetto dell'incontro (successivamente Bonifazi mi disse che aveva chiesto a Kimo di effettuare una scommessa per suo conto)”. (aff. 212)

Lo stesso Aruci ha quindi aggiunto che “Giovedì mattina, ovvero il 16/03/17, ho contattato telefonicamente Simone Montanari e verso mezzogiorno si è presentato in ufficio da me, alla presenza anche di Bonifazi. Quest'ultimo mi riferiva che, a suo avviso, Montanari aveva sicuramente scommesso. Montanari, dal canto suo, ci riferì che non aveva scommesso sulla partita Virtus – San Giovanni e comunque ci rappresentò, da navigato esperto del settore, che solitamente è la squadra più forte a decidere le sorti e non ci si deve fare mai coinvolgere dalla squadra più debole nell'alterazione della partita. Secondo Montanari era stato Cuttone, con le sue giocate pre gara, a determinare il ribasso della quota assegnata alla vittoria del San Giovanni, ciò alla luce del fatto che il giorno prima Cuttone aveva perso 2.000 euro scommettendo sulla partita Juvenes – Folgore. Da quanto ci aveva riferito Montanari, Cuttone aveva scommesso sulla vittoria della Juvenes ma aveva vinto la Folgore” (aff. 214) ed ancora “Nel corso di un altro colloquio Berardi mi riferiva di avere saputo direttamente da Montanari che quest'ultimo aveva scommesso sulla partita Virtus – San Giovanni tramite un suo amico a Napoli. Sempre nello stesso periodo ho appreso da Muratori Gabriele (direttore sportivo della Folgore) che Bollini Gianluca (tesserato La Fiorita) gli aveva riferito di aver saputo da Montanari che quest'ultimo aveva un contatto in Sicilia “per queste cose” evidentemente riferendosi alle scommesse.” (aff. 214).

Lo stesso Aruci, nell'audizione del 8 novembre 2017, ha altresì affermato “Preciso che quando io chiamai Montanari Simone e ci incontrammo il 16/03/17, ovvero il giorno dopo la partita presso il



mio ufficio in tarda mattinata alla presenza di Bonifazi Luca, dopo che gli avevo raccontato per filo e per segno tutto quello che era accaduto fino a quel momento in relazione al tentativo di alterazione della partita Virtus – San Giovanni – sin dall’incontro con Cuttone e Giordani del 13/03/17 – il Montanari ci spiegò che avevamo sbagliato in quanto in queste occasioni non ci si deve mai fare coinvolgere dalla squadra più debole” (aff. 491).

Obbligo di denuncia: L’art. 6, comma 3° Reg. Disciplina testualmente recita *“I soggetti dell’ordinamento federale che comunque abbiano o abbiano avuto rapporti con chiunque abbia posto, o stia per porre, in essere taluni degli atti indicati ai commi che precedono, ovvero siano venuti a conoscenza in qualunque modo, che altri abbia posto o stia per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informare immediatamente mediante lettera raccomandata la Procura Federale della FSGC.”*

“L’obbligo di denuncia ha come presupposto “quello della probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell’illecito sportivo, già consumato o in itinere, con la sola esenzione dei sospetti vaghi ed indeterminati; senza che sia consentito a colui che ne è venuto a conoscenza di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali” (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Comunicato ufficiale N. 8/CDN del 22 luglio 2013). Un sospetto vago ed indeterminato non è quindi sufficiente per essere considerato come presupposto dell’obbligo di denuncia, bensì occorre un elemento specifico e determinabile.” (Diritto.it L’illecito sportivo e l’obbligo di denuncia ex art. 7 nel codice di giustizia sportiva della federazione italiana giuoco calcio).

Ad avviso di questa Commissione, le dichiarazioni rese dal signor Aruci, anche su questo punto della vicenda che ruota attorno alla combine della partita San Giovanni – Virtus e che, in questa circostanza, vede come protagonista il signor Montanari, sono credibili ed attendibili e permettono di ricostruire questo episodio in maniera del tutto logica e coerente:

- il signor Montanari la sera della gara, ad un Aruci arrabbiato, perché la partita non era più quotata e non si poteva più scommettere sulla sconfitta della Virtus, ha risposto lapidario *““Stai bon (stai calmo) che se è c’è qualcosa anche per te”;*

- il giorno dopo la partita, lo stesso Montanari, dopo avere ascoltato le doglianze di Aruci, il quale (alla presenza di Bonifazi, altro partecipante alla combine nonché scommettitore sulla medesima partita per tramite di Valentini) gli aveva raccontato per filo e per segno tutto quello che era accaduto fino a quel momento in relazione al tentativo di alterazione della partita Virtus – San Giovanni – sin dall’incontro con Cuttone e Giordani del 13/03/17, gli ha risposto, da navigato esperto del settore, che solitamente è la squadra più forte a decidere le sorti e non ci si deve fare mai coinvolgere dalla squadra più debole nell’alterazione della partita, e che era stato Cuttone, con le sue giocate pre gara, a determinare il ribasso della quota, dimostrando di avere piena consapevolezza di quanto era accaduto e dei motivi che avevano fatto saltare la combine.



Al contrario, sembra ben poco credibile quanto affermato dal signor Montanari in merito al tenore dell'incontro con Aruci avvenuto prima della partita e nella giornata successiva, per le stesse ragioni evidenziate dalla Procura Federale con il proprio provvedimento di deferimento.

Dalle dichiarazioni rese dal signor Aruci, ritenute credibili ed attendibili, e dalla ricostruzione logica dell'intera vicenda, nonché dal ruolo rivestito dal Montanari nel mondo delle scommesse sul calcio a San Marino, risulta ampiamente provato sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, nonché di un evidente ragionamento logico, che il signor Montanari sapeva della combine e non ha informato immediatamente la Procura Federale, con conseguente violazione dell'art. 6, comma 1°.

La violazione dell'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina: Il signor Montanari Simone è stato deferito dalla Procura Federale per aver effettuato scommesse su gare di calcio anche sammarinese ed aver agevolato le scommesse di tesserati F.S.G.C., con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina (divieto di scommesse).

Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti contestati, è lo stesso signor Montanari che all'audizione del 20 settembre 2017 ha dichiarato "Riferisco di scommettere che, da quando sono maggiorenne, sono un abituale scommettitore di partite di calcio. Mi è capitato di scommettere su partite di campionato sammarinese, anche dopo il 2013. Dopo lo scoppio dello scandalo non scommetto più sulle partite del campionato sammarinese ma mi capita ancora di piazzare qualche scommessa sulle partite di calcio." (aff. 407) ed ancora "... per circa sei anni, fino a quando è scoppiato lo scandalo, mi occupavo inizialmente della gestione del rischio di un sito di scommesse denominato Doribet. Successivamente negli ultimi 4-5 anni, avendo aumentato il pacchetto clienti, io e i miei soci (non tesserati F.S.G.C.) abbiamo dato i nostri clienti a 2 siti di scommesse online, denominati Mamebet e Betsportwin con sede legale a Malta e munite di regolare licenza. Fino a quando è scoppiato questo scandalo io mi occupavo di gestire i miei clienti ovvero registro i loro dati in fase di iscrizione al sito di scommesse. Per questa attività, al netto degli oneri, circa il 20%. Dopo lo scandalo non c'è stato più movimentazione di questi siti poiché la gente non piazzava più scommesse e quindi da fine marzo 2017 Mamebet è stato chiuso e Betsportwin (che ora si chiama Topbetsport47) ha una movimentazione limitata" (aff. 406).

Il signor Valentini Carlo a sua volta ha dichiarato "Conosco Montanari Simone, mi pare tesserato Folgore nella stagione 2016/2017, è mio amico, sono a conoscenza che scommette, ci confrontavamo quotidianamente sulle scommesse e talvolta scommettiamo insieme sullo sport in generale, calcio compreso... Non sono a conoscenza di scommesse piazzate da Montanari Simone sul campionato sammarinese. Riferisco che Montanari Simone gestiva due siti di scommesse .com (Mamebet e Betsportwin) che non so se sono attualmente attivi. Credo che la sede dei due predetti siti di scommesse fosse a Malta. Sono a conoscenza perché riferitomi da Montanari che moltissimi tesserati e dirigenti della Federazione di San Marino hanno un account sui suoi 2 siti." (aff. 361).

Il signor Vagnetti sul punto ha dichiarato "Sono a conoscenza che del fatto che Montanari gestisce un sito di scommesse nel senso che qualche anno fa mi propose di aprire un conto su una piattaforma di scommesse on line in cui lui aveva qualche interesse" (aff. 315).



Lo stesso Aruci sul punto ha dichiarato “Berardi Nicola mi ha detto personalmente di avere aperto unitamente a Perrotta (tesserato Folgore) un conto (per quanto mi è stato riferito a nome delle rispettive ex compagne) presso un bookmaker tramite Montanari Simone e Cangini Alessio (tesserato Fiorita)” (aff. 217).

Il signor Silvi Marchini allo stesso modo ha dichiarato di essere a conoscenza che il signor Montanari gestisce un sito di scommesse (aff. 320).

Il divieto di scommesse: L’art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita “*A tutti i soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA.*”

Dalla dichiarazione auto - accusatoria resa dallo stesso signor Montanari e dalle dichiarazioni rese dai signori Aruci, Valentini Carlo, Vagnetti e Silvi Marchini, ritenute credibili ed attendibili, anche perché coerenti e non contraddittorie fra di loro, risulta provata la grave e reiterata violazione del divieto di scommesse previsto dall’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, sia con riferimento alle condotte commissive (che sono continuate anche dopo lo scandalo “calcioscommesse” di cui al presente procedimento), sia con riferimento alle condotte agevolative per tramite dei siti di gioco on line dallo stesso gestiti.

Sul punto si sottolinea che:

- stando alle parole dell’amico Valentini, moltissimi tesserati e dirigenti della FSGC hanno un account sui due siti di Montanari (come del resto confermato da quest’ultimo);
- che lo stesso ha proposto l’apertura di un conto di gioco a Vagnetti su di una piattaforma sulla quale Montanari aveva interessi;
- che Montanari ha aperto, stando alle parole di Aruci, conti di gioco a Nicola Berardi e Perrotta (tesserati FSGC) ed intestati alle rispettive ex compagne, ad ulteriore dimostrazione che il signor Montanari ben conosce i regolamenti federali e le modalità per aggirarli.

La violazione dell’art. 5, secondo comma, Reg. Disciplina: Il signor Montanari è stato altresì deferito dalla Procura Federale per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Bonifazi Luca, anche per interposta persona, sulla gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, e relative ad altri tesserati F.S.G.C., con conseguente violazione dell’art. 5 comma 2° Reg. Disciplina.

Dalla ricostruzione dei fatti che riguardano la scommessa effettuata dal signor Bonifazi sulla partita San Giovanni – Virtus ed oggetto di combine, è stato accertato (come già evidenziato con riferimento alla posizione dello stesso Bonifazi) che quest’ultimo effettuò tale giocata per interposta persona ovvero per tramite dell’amico Valentini Carlo (cfr. dichiarazioni Aruci e Valentini Carlo).



Stando a quanto dichiarato da Aruci, il signor Montanari, la sera della partita, sapeva della scommessa fatta Bonifazi per tramite di Carlo Valentini detto Kimo e che la quota sul San Giovanni era fortemente diminuita.

Il giorno seguente, quando Aruci, alla presenza anche di Bonifazi, si incontra con Montanari, gli stessi parlano delle scommesse relative alla partita del giorno prima e del perché il progetto alterativo della partita finalizzato all'effettuazione delle scommesse dall'esito sicuro non avesse funzionato.

L'omessa denuncia: Il secondo comma dell'art. 5 (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita "I soggetti dell'ordinamento federale che abbiano rapporti con società o persone che hanno posto o stiano per porre in essere taluno degli atti individuali al comma precedente ovvero che siano venuti a conoscenza in qualsiasi modo che società o persone hanno posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare immediatamente la Procura Federale della FSGC", con l'ulteriore conseguenza prevista dal comma 5° dello stesso articolo che stabilisce che "Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 comporta il deferimento alla Commissione Disciplinare per una sanzione di inibizione o di squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad €. 500=".

La ratio dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, è quella di indurre tutti i tesserati a collaborare con le autorità competenti, al fine di fare emergere e quindi eventualmente sanzionare quei comportamenti contrari alle disposizioni regolamentari, e ciò senza che sia consentito a colui che è venuto a conoscenza di un fatto potenzialmente rilevante sotto il profilo sanzionatorio di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia.

Il tesserato che in qualsiasi modo è venuto a conoscenza che altri tesserati hanno o intendono scommettere su partite di calcio ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Procura Federale. Sarà poi quest'ultima a fare tutte le valutazioni del caso ed a prendere i provvedimenti conseguenti.

In caso di omessa denuncia scatta la responsabilità ai sensi dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Ad avviso di questa Commissione la dichiarazione resa dal signor Aruci è ritenuta credibile ed attendibile, anche alla luce delle dichiarazioni rese da Valentini Carlo in merito alla scommessa effettuata da Bonifazi per suo tramite, e pertanto è provato che il signor Montanari fosse venuto a conoscenza della scommessa effettuata dal signor Bonifazi per tramite del signor Valentini Carlo.

Il signor Montanari ha omesso di denunciare alla Procura Federale le scommesse effettuate dal signor Bonifazi di cui era venuto a conoscenza e pertanto deve rispondere del proprio comportamento omissivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina.

La Commissione, infine, in merito allo *status* del signor Montanari, rileva che lo stesso era tesserato all'epoca dei fatti per la società S.S. Folgore ed attualmente non è tesserato, ma non per questo non è soggetto alle norme regolamentari previste dalla FSGC, trovando applicazione anche all'interno dell'ordinamento calcistico sammarinese l'art. 4 del Regolamento FIFA.

Questa Commissione non ritiene infine potersi applicare nella determinazione delle sanzioni per le violazioni contestate, il trattamento di favore previsto dall'art. 32 Reg. Disciplina, tenuto conto delle



dichiarazioni reticenti ed omissive fornite dal signor Montanari, il quale si è limitato a dichiarare di essere uno scommettitore ma non ha detto nulla di più in merito alle vicende di questo procedimento disciplinare e neppure in merito ai moltissimi tesserati e dirigenti FSGC che, tramite i siti on line dallo stesso gestiti, hanno scommesso sulle partite di calcio.

Stante quanto sopra codesta Commissione, **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, all'**art. 6, comma 3°**, Reg. Disciplina, ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga la sanzione di anni 3 di squalifica ed € 4.500,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, e la sanzione, in continuazione con l'illecito disciplinare più grave, di mesi 6 di squalifica per la violazione dell'art. 6, comma 3°, e la sanzione, in continuazione con gli altri illeciti disciplinari, di mesi 3 di squalifica ed € 250,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°, e così per un totale di complessivi **anni 3 e mesi 9** di squalifica ed € **4.750,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Montanari Simone**.

19) Il signor Montebelli Luca, all'epoca dei fatti tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente non tesserato, è stato deferito dalla Procura Federale, con proprio provvedimento del 29 novembre 2017, per rispondere della violazione dell'art. 6, comma 1° Reg. Disciplina e della violazione dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Montebelli Luca:

- per avere posto in essere, unitamente ad altri tesserati tutti nel ruolo di compartecipi, *atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro*, e quindi per avere violato, unitamente ad altri, l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina (illecito sportivo);
- per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate Esposito Alessandro sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina (omessa denuncia).

La violazione dell'art. 6, comma 1°, del Reg. Disciplina: Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti che sono stati posti a fondamento del deferimento del signor Montebelli e delle conseguenti richieste sanzionatorie da parte della Procura Federale, questa Commissione si richiama a quanto già sopra evidenziato con riferimento alla posizione del signor Aruci.

Si ritiene quindi altresì opportuno sottolineare alcuni passaggi di questa vicenda che hanno riguardato nello specifico la posizione del signor Montebelli Luca:

- il signor Aruci ha coinvolto il signor Montebelli nella proposta di combine. Lo stesso Montebelli sul punto ha testualmente dichiarato "Aruci mi ha proposto di perdere la partita che si sarebbe giocata la sera stessa con il San Giovanni adottando tutti gli accorgimenti del caso ed in cambio mi aveva promesso dei soldi" (aff. 178);



- il signor Montebelli ha accettato la proposta, non ha avuto ripensamenti ed era pronto a dare esecuzione al *pactum sceleris* se la combine non fosse saltata. Lo stesso Montebelli sul punto ha dichiarato *“Aruci nell'imminenza dell'inizio della partita disse a me ed agli altri destinatari della proposta ...che avrebbe cercato un'alternativa, immagino altri bookmakers che quotavano la partita, e che comunque salvo diverse indicazioni, si sarebbe dovuto giocare per vincere la partita”* (aff. 178) ed ancora *“Aruci mi ha poi confermato (ero in un gruppetto in quanto sicuramente c'erano Montebelli Luca, Bonifazi Luca, Nanni Luca, La Monaca Massimiliano) quanto dettomi da Montebelli aggiungendo che, qualora non avessero riaperto le quote sulla partita (ma era improbabile), avremmo dovuto giocare per vincere per fare un dispetto a quelli del San Giovanni che avevano già scommesso sulla partita”* (aff. 196);

- anche Montebelli era fra i giocatori a cui Aruci aveva comunicato di dare alle autorità una versione comune qualora avessero fatto domande in merito alla partita San Giovanni – Virtus. Montebelli sul punto ha riferito *“... Aruci raccomandò a tutti i suddetti informati della proposta ovvero oltre al sottoscritto, La Monaca, Nanni L., Stefanelli, Dominici, Vagnetti (che me lo confermarono in momenti successivi) e suppongo Bonifazi di dare alle diverse autorità competenti una versione comune vale a dire che ci eravamo incontrati precedentemente al match in questione per proporre la fascia di capitano a Moroni”* (aff. 179).

L'illecito sportivo: I fatti, così come ricostruiti dall'esame della corposa documentazione agli atti del presente procedimento disciplinare e posti alla base dell'illecito sportivo contestato al signor Montebelli, sono acclarati e trovano puntuale conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso signor Montebelli e nelle dichiarazioni rilasciate da tutti i compartecipi al tentativo di combine di cui si discute.

Allo stesso modo risulta provata la responsabilità del signor Montebelli Luca per avere violato l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina, ovvero per avere posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro.

A tale riguardo debbono intendersi qui integralmente richiamate le pronunce emanate dalle autorità giudiziarie sportive della vicina Italia, già esaminate con riferimento alla posizione del signor Aruci Armando.

Dall'esame degli atti del procedimento disciplinare sportivo n. 1/2017, risulta ampiamente provato sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, nonché di un evidente ragionamento logico, la commissione dell'illecito sportivo da parte del signor Montebelli Luca.

E' stato infatti provato:

- che il signor Montebelli è stato coinvolto dal signor Aruci, nella giornata di mercoledì 15 marzo 2017, nel progetto di alterazione della partita di calcio San Giovanni – Virtus del 15 marzo 2017 (aff. 178);

- che il signor Montebelli ha accettato la proposta, non ha avuto ripensamenti ed era pronto a dare esecuzione al *pactum sceleris* se la combine non fosse saltata;



- che, nel post partita, lo stesso faceva parte del gruppo di giocatori a cui Aruci aveva comunicato di dare alle autorità una versione comune, qualora avessero fatto domande in merito alla partita San Giovanni – Virtus.

La violazione dell'art. 5, secondo comma, Reg. Disciplina: Il signor Montebelli Luca è stato altresì deferito dalla procura Federale per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Esposito Alessandro sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina (omessa denuncia).

Per quanto concerne la verifica e ricostruzione dei fatti contestati, è lo stesso signor Montebelli che all'audizione del 28 agosto 2017 ha riconosciuto nella foto che gli è stata mostrata dalla Procura la persona di Esposito Alessandro, ovvero il giocatore del San Giovanni che, durante lo svolgimento della partita in oggetto, aveva *sentito parlare vicino agli spogliatoi di avere scommesso sulla partita in corso di svolgimento* (aff. 284).

Dalla dichiarazione resa dallo stesso signor Montebelli Luca risulta dunque provato che lo stesso era venuto a conoscenza delle scommesse effettuate dal “tesserato” Esposito sulla partita San Giovanni – Virtus del 15 marzo 2017.

Ad avviso della Procura Federale questa circostanza è stata dunque determinante per portare al deferimento del signor Montebelli per omessa denuncia ex art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, non avendo quest'ultimo informato senza indugio la Procura delle scommesse effettuate da signor Esposito Alessandro.

L'omessa denuncia: Nel richiamarsi alle considerazioni fatte sul punto esaminando la posizione del signor Aruci Armando, la Commissione sottolinea ancora una volta come la ratio dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, è quella di indurre tutti i tesserati a collaborare con le autorità competenti, al fine di fare emergere e quindi eventualmente sanzionare quei comportamenti contrari alle disposizioni regolamentari, e ciò senza che sia consentito a colui che è venuto a conoscenza di un fatto potenzialmente rilevante sotto il profilo sanzionatorio di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia.

Il tesserato che in qualsiasi modo è venuto a conoscenza che altri tesserati hanno o intendono scommettere su partite di calcio ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Procura Federale. Sarà poi quest'ultima a fare tutte le valutazioni del caso ed a prendere i provvedimenti conseguenti.

In caso di omessa denuncia scatta la responsabilità ai sensi dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Il signor Montebelli ha omesso di denunciare alla Procura Federale le scommesse effettuate da Esposito Alessandro di cui era venuto a conoscenza, come per sua stessa ammissione, e pertanto deve rispondere del proprio comportamento omissivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina, ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga, ritenuti sussistenti i presupposti per



l'applicazione dell'art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati), la sanzione di anni 1, mesi 6 e giorni 15 di squalifica ed € 650,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, e la sanzione, in continuazione con l'illecito disciplinare più grave, di mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°, e per complessivi **anni 1 e mesi 8** di squalifica ed € **800,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Montebelli Luca**.

20) Il signor Nanni Luca, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964, è stato deferito dalla Procura Federale, con proprio provvedimento del 29 novembre 2017, per rispondere della violazione dell'art. 6, comma 1° Reg. Disciplina, della violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina e della violazione dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Nanni Luca:

- per avere posto in essere, unitamente ad altri tesserati tutti nel ruolo di compartecipi, *atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro*, e quindi per avere violato, unitamente ad altri, l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina (illecito sportivo);
- per avere effettuato scommesse su gare ufficiali di calcio, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina (divieto scommesse);
- per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Esposito Alessandro sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina (omessa denuncia).

La violazione dell'art. 6, comma 1°, del Reg. Disciplina: Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti che sono stati posti a fondamento del deferimento del signor Nanni Luca e delle conseguenti richieste sanzionatorie da parte della Procura Federale, questa Commissione si richiama a quanto già sopra evidenziato con riferimento alla posizione del signor Aruci.

Si ritiene quindi altresì opportuno sottolineare alcuni passaggi di questa vicenda che hanno riguardato nello specifico la posizione del signor Nanni Luca:

- il signor Aruci ha coinvolto il signor Nanni nella proposta di combine. Lo stesso Nanni sul punto ha testualmente dichiarato di essersi visto con Aruci al Roxy Bar di Dogana 30 minuti prima della convocazione verso le 19.00 (erano presenti all'incontro anche Montebelli Luca e Davide Vagnetti). Ha raccontato quindi che Aruci gli ha riferito di essersi precedentemente accordato con altri compagni ovvero Massimiliano La Monaca, Dominici Mattia e Stefanelli Alex della Virtus, che avevano accettato di manipolare la partita, nonché con altri dell'altra società (ovvero il San Giovanni), al fine di alterare il risultato della partita Virtus – San Giovanni del 15/03/2017. L'unico che aveva rifiutato la proposta era stato Vagnetti che non ne voleva sapere niente (aff. 167);
- il signor Nanni ha appreso da Aruci le modalità che lui e gli compartecipi alla combine avrebbero dovuto rispettare per perdere la partita e che lo scopo della suddetta alterazione del risultato era di scommettere live sulla partita medesima, con la precisazione che “... una quota della vincita sarebbe stata messa a disposizione di tutti i partecipanti qualora la scommessa fosse stata vinta.” (aff. 168);



- è stato lo stesso Nanni ad accorgersi che la partita non è più quotata e pertanto non è più possibile scommettere live sull'incontro. Sul punto il signor Nanni ha infatti dichiarato testualmente “Ho verificato dell'esistenza della possibilità di giocare sulla partita in oggetto dal mio telefono, inizialmente su SISAL, non trovandola poi il mio compagno Vagnetti ha verificato mi pare su bet 365 ma mi ha detto che anche lì non risultava alcuna quotazione. Di questo fatto abbiamo chiesto spiegazione ad Aruci il quale è immediatamente uscito dal bar ed ha chiamato subito un suo amico (probabilmente il referente che doveva piazzare le scommesse) senza avere nell'immediatezza alcuna risposta” (aff. 168);

- anche il signor Nanni, come tutti i compartecipi alla combine, nell'immediatezza dell'inizio della partita è stato informato da Aruci che la combine era saltata. Lo stesso sul punto ha dichiarato “Successivamente mi sono recato al campo ... (Aruci) ha avvicinato me e Montebelli (gli altri, ovvero La Monaca, Stefanelli e Dominici sicuramente li aveva già avvisati nello spogliatoio) per dirci che la scommessa era saltata” (aff. 168);

- anche Nanni era fra i giocatori a cui Aruci aveva comunicato di dare alle autorità una versione comune qualora avessero fatto domande in merito alla partita San Giovanni – Virtus. Nanni Luca sul punto ha dichiarato “Una volta appreso dai giornali che la partita Virtus – San Giovanni era sotto monitoraggio delle autorità competenti, in occasione di un allenamento della Virtus Aruci ci disse che si era accordato con tutti i predetti partecipanti alla possibile combine, compreso Vagnetti, di dare una versione comune alle varie autorità coinvolte circa l'oggetto dell'incontro tenutosi presso il Roxy Bar, ovvero che ci eravamo visti per decidere di assegnare la fascia di capitano e la maglia numero 10 al nostro compagno di squadra Moroni” (aff. 169).

L'illecito sportivo: I fatti, così come ricostruiti dall'esame della corposa documentazione agli atti del presente procedimento disciplinare e posti alla base dell'illecito sportivo contestato al signor Nanni, sono acclarati e trovano puntuale conferma nelle dichiarazioni rese dal signor Nanni e nelle dichiarazioni rilasciate da tutti i compartecipi al tentativo di combine di cui si discute.

Allo stesso modo risulta provata la responsabilità del signor Nanni Luca per avere violato l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina, ovvero per avere posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro.

A tale riguardo debbono intendersi qui integralmente richiamate le pronunce emanate dalle autorità giudiziarie sportive della vicina Italia, già esaminate con riferimento alla posizione del signor Aruci Armando.

Dall'esame degli atti del procedimento disciplinare sportivo n. 1/2017, risulta ampiamente provato sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, nonché di un evidente ragionamento logico, la commissione dell'illecito sportivo da parte del signor Nanni Luca.

E' stato infatti provato:

- che il signor Nanni è stato coinvolto dal signor Aruci, nella giornata di mercoledì 15 marzo 2017 e poco prima dell'inizio della partita, nel progetto di alterazione della partita di calcio San Giovanni – Virtus del 15 marzo 2017 (aff. 167);



- che il signor Nanni ha accettato la proposta, non ha avuto ripensamenti ed era pronto a dare esecuzione al *pactum sceleris* se la combine non fosse saltata;
- che, nel post partita, lo stesso faceva parte del gruppo di giocatori a cui Aruci aveva comunicato di dare alle autorità una versione comune qualora avessero fatto domande in merito alla partita San Giovanni – Virtus.

La violazione dell'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina: Il signor Nanni Luca è stato altresì deferito dalla procura Federale per avere effettuato scommesse su gare ufficiali di calcio, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina (divieto scommesse).

Per quanto concerne la verifica e ricostruzione dei fatti contestati, è lo stesso signor Nanni Luca che all'audizione del 26 maggio 2017 ha dichiarato "Io scommetto ho un conto a me intestato su SISAL, solitamente faccio schedine di 2-3 euro sui campionati principali e sulle coppe europee. Prima di questo fatto non ero nemmeno a conoscenza che si potesse scommettere sulle partite di calcio giocato da squadre sammarinesi" (aff. 168), circostanza confermata anche nell'audizione del 29 agosto 2017 ove lo stesso ha dichiarato "Preciso che ho aperto nei primi mesi del 2017 un account su un sito di scommesse e talvolta ho scommesso modici importi (2-3 euro) sulle partite di calcio dei campionati maggiori" (aff. 302).

Con riferimento al predetto conto di gioco, dagli atti del presente procedimento risulta altresì che lo stesso è stato chiuso dal signor Nanni.

Il divieto di scommesse L'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita "*A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA.*"

Dalle dichiarazioni auto – accusatorie rese dallo stesso signor Nanni risulta provato che quest'ultimo ha scommesso su gare ufficiali di calcio internazionali, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina.

La violazione dell'art. 5, secondo comma, Reg. Disciplina: Il signor Nanni Luca è stato altresì deferito dalla procura Federale per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Esposito Alessandro sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina (omessa denuncia).

Per quanto concerne la verifica e ricostruzione dei fatti contestati, è lo stesso Nanni che all'audizione del 29 agosto 2017 ha testualmente dichiarato "... sono stato avvicinato da Esposito Alessandro, giocatore del San Giovanni, il quale mi ha chiesto se era che avevamo venduto la partita. Io gli ho detto che non ne sapevo nulla. Esposito mi rispose che aveva giocato qualche centinaio di euro sulla vittoria del San Giovanni tramite suo padre" (aff. 302).



Dalla dichiarazione resa dallo stesso signor Nanni Luca risulta provato che lo stesso era venuto a conoscenza delle scommesse effettuate dal “tesserato” Esposito, per tramite del padre, sulla partita San Giovanni – Virtus del 15 marzo 2017.

Ad avviso della Procura Federale questa circostanza è stata dunque determinante per portare al deferimento del signor Nanni per omessa denuncia ex art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, non avendo quest'ultimo informato senza indugio la Procura delle scommesse effettuate da signor Esposito Alessandro.

L'omessa denuncia: Nel richiamarsi alle considerazioni fatte sul punto esaminando la posizione del signor Aruci Armando, la Commissione sottolinea ancora una volta come la ratio dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, è quella di indurre tutti i tesserati a collaborare con le autorità competenti, al fine di fare emergere e quindi eventualmente sanzionare quei comportamenti contrari alle disposizioni regolamentari, e ciò senza che sia consentito a colui che è venuto a conoscenza di un fatto potenzialmente rilevante sotto il profilo sanzionatorio di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia.

Il tesserato che in qualsiasi modo è venuto a conoscenza che altri tesserati hanno o intendono scommettere su partite di calcio ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Procura Federale. Sarà poi quest'ultima a fare tutte le valutazioni del caso ed a prendere i provvedimenti conseguenti.

In caso di omessa denuncia scatta la responsabilità ai sensi dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Il signor Nanni, come si evince dalla dichiarazione resa dallo stesso, ha ommesso di denunciare alla Procura Federale le scommesse effettuate da Esposito Alessandro di cui era venuto a conoscenza e pertanto deve rispondere del proprio comportamento omissivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina, all'**art. 5, comma 1°**, Reg. Disciplina ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati), la sanzione di anni 1, mesi 5 e giorni 15 di squalifica ed € 700,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, la sanzione, in continuazione con l'illecito disciplinare più grave, di mesi 3 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, e la sanzione, sempre in continuazione con gli altri illeciti, di mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°, e per complessivi **anni 1 e mesi 10** di squalifica ed € **1.000,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Nanni Luca**.

21) Il signor Righi Andrea, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la VIRTUS A.C. 1964, è stato deferito dalla Procura Federale per violazione dell'art. 1, comma 2° del Reg. Disciplina, che impone ai tesserati di mantenere una *condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della coerenza morale e materiale sportiva in qualsiasi rapporto di natura agonistica e sociale*".



La violazione dei doveri ed obblighi generali: Nello specifico, la Procura Federale ha contestato al signor Righi di avere intrattenuto rapporti con il tesserato La Monaca Massimiliano finalizzati all'acquisto e/o utilizzo di sostanze stupefacenti, sostenendo quindi che detti comportamenti si ponevano in contrasto con i principi enunciati dall'art. 1, comma 2° del Reg. Disciplina a cui tutti i tesserati debbono attenersi.

Entrando nel merito delle contestazioni sollevate nei confronti del signor Righi Andrea, questa Commissione ritiene che i fatti contestati dalla Procura sono acclarati e trovano conferma nella dichiarazione auto -accusatoria resa dallo stesso signor Righi che testualmente afferma "... qualche volta è capitato che Massimiliano La Monaca mi vendesse piccole quantità di marijuana per uso personale" (aff. 504), che trova a sua volta pieno riscontro nella dichiarazione etero - accusatoria resa dallo stesso signor La Monaca Massimiliano, il quale dichiara "di avere venduto della marijuana ad alcuni tesserati FSGC ed in particolare a Andrea Righi (tesserato Virtus) mio vicino di casa. È capitato un paio di volte durante la stagione 2016-2017." (aff. 308)

Così come pacifici sono i fatti contestati al signor Righi altrettanto provata è la responsabilità dello stesso sotto il profilo sanzionatorio per violazione dell'art. 1, comma 2° Reg. Disciplina, in quanto l'essere tesserato per una società sportiva affiliata alla FSGC è di certo incompatibile con l'acquisto ed uso di sostanze stupefacenti.

Si tenga altresì in debita considerazione che l'acquisto e l'uso di sostanze stupefacenti in territorio sammarinese, può determinare a carico dell'autore anche ben altre responsabilità, dalle conseguenze sanzionatorie ben più gravi di quelle previste dal Regolamento Disciplina di cui si discute in questa sede.

La Commissione nel decidere sul *quantum* della sanzione da irrogare nei confronti del signor Righi ha tenuto anche conto: - della condotta processuale del signor Righi, ritenuta rilevante anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Reg. Disciplina; - della circostanza che il signor Righi non fa più uso di sostanze stupefacenti, come da dichiarazione resa dallo stesso alla Procura Federale in sede di audizione, e così come anche riconfermata in dibattimento dal Presidente della società VIRTUS AC 1964; - della circostanza che una sanzione disciplinare più pesante avrebbe avuto una sola valenza afflittiva, fine a sé stessa, e non avrebbe contribuito al reinserimento "anche sul campo da gioco" del signor Righi.

Stante quanto sopra, la Commissione, senza entrare nel merito, in quanto non rilevante ai fini disciplinari/sportivi, del luogo e tempo in cui sono state acquistate e/o usate le sostanze stupefacenti di cui al deferimento, ed accertati i fatti così come sono stati contestati dalla Procura Federale, **accoglie** il deferimento della Procura Federale della FSGC del signor Righi Andrea e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione dell'**art. 1, comma 2°** del Reg. Disciplina irroga la sanzione di **mesi 1 di squalifica** a carico del signor **Righi Andrea**.

La Commissione preso atto che il signor Righi Andrea sta tuttora scontando la squalifica di mesi 6 irrogata nell'ambito del Procedimento disciplinare sportivo n. 2/2017, precisa che la superiore squalifica di mesi 1 di cui al presente procedimento dovrà essere scontata una volta terminata di scontare la suddetta prima squalifica.



22) Il signor Karamo Samateh, all'epoca dei fatti tesserato per la A.S. SAN GIOVANNI, attualmente non tesserato, è stato deferito dalla Procura Federale per violazione dell'art. 1, comma 4° del Reg. Disciplina, per non essersi presentato, seppur ritualmente convocato, presso la stessa Procura Federale con conseguente violazione dell'art. 1, comma 4° Reg. Disciplina (obbligo di presentazione avanti gli Organi di disciplina sportiva), che testualmente recita *“Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi dinnanzi agli Organi della disciplina sportiva.”*

Risulta agli atti che il signor Karamo Samateh è stato ritualmente convocato dalla Procura Federale e che lo stesso non si è presentato, senza giustificare in alcuna maniera la propria assenza.

Solo con memoria pervenuta in data 20 dicembre 2017, a seguito della ricezione del provvedimento di deferimento del 29 novembre 2017, il signor Karamo Samateh ha cercato di motivare la propria assenza sostenendo di non avere ben compreso quanto gli si chiedeva (poiché non parla correttamente la lingua italiana), rendendosi quindi disponibile ad essere ascoltato.

Il signor Karamo Samateh, contrariamente a quanto indicato nella propria memoria, non si è presentato all'udienza dibattimentale del 09 gennaio 2018.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all'**art. 1, comma 4°**, Reg. Disciplina, irroga la sanzione di **mesi 1 di squalifica** a carico del tesserato signor **Karamo Samateh**.

23) Il signor Silvi Marchini Filippo, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964, è stato deferito dalla Procura Federale, con proprio provvedimento del 29 novembre 2017, per rispondere della violazione dell'art. 6, comma 1° Reg. Disciplina.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Silvi Marchini Filippo:

- per avere posto in essere, unitamente ad altri tesserati tutti nel ruolo di compartecipi, *atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro*, e quindi per avere violato, unitamente ad altri, l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina (illecito sportivo).

La violazione dell'art. 6, comma 1°, del Reg. Disciplina: Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti che sono stati posti a fondamento del deferimento del signor Silvi Marchini Filippo e delle conseguenti richieste sanzionatorie da parte della Procura Federale, questa Commissione si richiama a quanto già sopra evidenziato con riferimento alla posizione del signor Aruci.

Si ritiene quindi altresì opportuno sottolineare alcuni passaggi di questa vicenda che hanno riguardato nello specifico la posizione del signor Silvi Marchini Filippo.

Il signor Aruci ha raccontato alla Procura che il 13 marzo 2017 i signori Cuttone Alessandro e Giordani Domenico, durante l'incontro dagli stessi richiesto, tenutosi presso gli uffici dell'Agenzia Immobiliare Futura, gli hanno proposto di alterare il risultato della partita Virtus – San Giovanni che si



sarebbe giocata il 15 marzo 2017. A quell'incontro ha partecipato anche il signor Silvi Marchini Filippo. Il signor Aruci al riguardo ha riferito *“Casualmente, durante il predetto incontro, si è presentato presso Immobiliare Futura il signor Filippo Silvi Marchini (direttore sportivo della Virtus) In tale occasione ho invitato ad unirsi a noi Filippo Silvi Marchini il quale è venuto a conoscenza della proposta di combine formulatami da Cuttone e Giordani. Silvi Marchini non si è dimostrato interessato in tale occasione ed ha riferito: “Fate voi” (aff. 211).*

Sul punto il signor Silvi Marchini ha dichiarato quanto segue *“... riferisco che 2 giorni prima della partita mi sono fermato presso l’Agenzia Immobiliare Futura, come mi accadeva spesso, ed in quell’occasione Aruci mi disse che la partita Virtus – San Giovanni era quotata e precisò che avrebbero giocato le riserve e dunque che c’erano buone possibilità di poter scommettere sulla vittoria del San Giovanni. A questo punto mi chiese: “Cosa ne dici, ci scommettiamo?”. Io dissi di no. Poi mentre andavo via, a mò di battuta dissi:” Se poi scommettete, scommettete 100 euro anche per me”. Erano presenti all’interno dell’ufficio di Agenzia Immobiliare Futura Cuttone Alessandro (tesserato Juvenes) e Giordani Domenico (tesserato del San Giovanni)” (aff. 319).*

Lo stesso Aruci ha quindi aggiunto che *“nel pomeriggio ero stato contattato da Silvi Marchini che mi chiedeva di passare in ufficio per prendere un caffè. Una volta arrivato presso il mio ufficio ... mi chiese se poteva giocare anche lui qualcosa sulla vittoria del San Giovanni manifestandomi la volontà di scommettere circa 500-700 euro e se, del caso, li avrebbe consegnati immediatamente.” (aff. 212)*

Il signor Silvi Marchini ha confermato quanto dichiarato da Aruci ed ha dichiarato *“Chiesi ad Aruci se si sarebbe scommesso o meno sulla partita Virtus – San Giovanni, poiché avrei accettato anche io di scommettere ... ma non ricordo se ho parlato di cifre. ... Durante la partita mi sentii telefonicamente con Aruci il quale mi disse che non si era più fatta la scommessa... Non sono a conoscenza di dirigenti Virtus che fossero coinvolti in questo tentativo di combine.” (aff. 319)*

Il signor Montebelli, con riferimento all'incontro tenutosi nel pomeriggio del 15 marzo 2017 presso l’Agenzia immobiliare Futura con Aruci, ha dichiarato quanto segue *“Aggiungo che quando mi recai presso l’Agenzia Immobiliare Futura poco dopo giunse anche il Dirigente della Virtus Filippo Silvi Marchini. Nello specifico ricordo che entrò un attimo e poi uscì fuori con Bonifazi” (aff. 283).*

Il signor Aruci ha dichiarato che la sera della partita, dopo che la combine era saltata, è stato chiamato al telefono dal signor Silvi Marchini il quale *“mi chiedeva aggiornamenti su “quella cosa” percependo io solo successivamente che si trattava della scommessa sulla partita Virtus – San Giovanni. Gli risposi che non se ne era fatto nulla senza indicargli i motivi”.* (aff. 214)

Stando quanto raccontato dal signor La Monaca, Aruci durante l'incontro tenutosi presso il Ristorante La Vecchia Fonte, gli riferì che non voleva coinvolgere il mister della Virtus e che *“probabilmente tra i dirigenti della Virtus avrebbe coinvolto unicamente Silvi Marchini Filippo, in quanto con gli altri dirigenti non c’era molto feeling” (aff 306).*

Il signor Dominici ha riferito di avere chiesto ad Aruci se la società Virtus era al corrente della combine ed Aruci rispose sì (aff. 297).

L’illecito sportivo: I fatti, così come ricostruiti dall’esame della corposa documentazione agli atti del presente procedimento disciplinare e posti alla base dell’illecito sportivo contestato al signor Silvi



Marchini, sono acclarati e trovano puntuale conferma nelle dichiarazioni rese da Aruci, La Monaca e Dominici, ritenute credibili ed attendibili, nonché dalla logica ricostruzione dell'intera vicenda.

Allo stesso modo risulta provata la responsabilità del signor Silvi Marchini per avere violato l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina, ovvero per avere posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro.

A tale riguardo debbono intendersi qui integralmente richiamate le pronunce emanate dalle autorità giudiziarie sportive della vicina Italia, già esaminate con riferimento alla posizione del signor Aruci Armando.

Dall'esame degli atti del procedimento disciplinare sportivo n. 1/2017, risulta ampiamente provato sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, nonché di un evidente ragionamento logico, la commissione dell'illecito sportivo da parte del Silvi Marchini Filippo.

E' stato infatti provato:

- che il signor Silvi Marchini, nella giornata di lunedì 13 marzo 2017, è venuto a conoscenza della proposta di combine formulata ad Aruci dai signori Cuttone e Giordani;
- che il signor Silvi Marchini non ha rifiutato la proposta, e non ha neppure dissuaso, quantomeno il proprio giocatore Aruci, dal proseguire nell'illecito, come ci si sarebbe dovuto aspettare da un dirigente di una società sportiva. Il disinteresse manifestato con la frase riportata da Aruci "Fate voi" è stato puntualmente smentito dalle condotte tenute successivamente dallo stesso;
- che il signor Silvi Marchini, ben consapevole del progetto di combine, ed in piena adesione allo stesso, ha chiesto ad Aruci, nella stessa giornata di lunedì 13 marzo, di scommettere una importante somma di denaro sulla sconfitta della Virtus;
- che il signor Silvi Marchini fino all'ultimo ha chiesto conferma ad Aruci delle scommesse che quest'ultimo avrebbe dovuto piazzare sulla partita oggetto di combine.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina, irroga la sanzione di **anni 3 e mesi 10** di inibizione a carico del tesserato signor **Silvi Marchini Filippo**.

24) Il signor Stefanelli Alex, all'epoca dei fatti tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente tesserato per la F.C. Domagnano, è stato deferito dalla Procura Federale, con proprio provvedimento del 29 novembre 2017, per rispondere della violazione dell'art. 6, comma 1° Reg. Disciplina e della violazione dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Stefanelli Alex:

- per avere posto in essere, unitamente ad altri tesserati tutti nel ruolo di compartecipi, *atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro*, e quindi per avere violato, unitamente ad altri, l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina (illecito sportivo);



- per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Morganti Manuel sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina (omessa denuncia).

La violazione dell'art. 6, comma 1°, del Reg. Disciplina: Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti che sono stati posti a fondamento del deferimento del signor Stefanelli e delle conseguenti richieste sanzionatorie da parte della Procura Federale, questa Commissione si richiama a quanto già sopra evidenziato con riferimento alla posizione del signor Aruci.

Si ritiene quindi altresì opportuno sottolineare alcuni passaggi di questa vicenda che hanno riguardato nello specifico la posizione del signor Stefanelli Alex.

- il signor Aruci ha coinvolto il signor Stefanelli nella proposta di combine. Lo stesso signor Stefanelli ha raccontato di essere stato contattato dal compagno di squadra Aruci tramite whatsapp e che, durante l'incontro tenutosi nella giornata di mercoledì 15 marzo 2017, quest'ultimo gli ha comunicato che "la partita che si sarebbe giocata la sera l'avrebbe dovuta vincere il San Giovanni", spiegando altresì le modalità con cui ciò doveva avvenire e chiedendo quindi a Stefanelli di giocare una partita in maniera "tranquilla". Aruci in quella stessa circostanza spiegò la finalità dell'illecito sportivo che si apprestavano a compiere e disse a Stefanelli che "In particolare riteneva opportuno un goal del San Giovanni attorno alla metà del primo tempo ... l'intenzione di Aruci era di scommettere live sulla partita e non pre-match" (aff. 195);

- il signor Stefanelli ha accettato la proposta di combine. Lo stesso sul punto ha dichiarato "Aruci è sicuramente il giocatore più carismatico della squadra e veniva spesso seguito da tutti gli altri giocatori. Ritengo che sia dovuto a ciò, il fatto che Aruci è riuscito a coinvolgere lo spogliatoio nel tentativo di illecito sportivo poi non andato a buon fine. ... non me la sono sentita di rifiutare tale proposta né di denunciare tale fattispecie." (aff. 290)

- anche il signor Stefanelli, come tutti i partecipanti alla combine, nell'immediatezza dell'inizio della partita è stato informato da Aruci che la combine era saltata. Lo stesso sul punto ha dichiarato "Riferisco che quando arrivai al campo appresi che non si sarebbe fatto più nulla ... me lo riferì Montebelli Luca" e quindi ha aggiunto "Preciso che fuori, quando Aruci ci disse che dovevamo giocare per vincere, precisò che ci si doveva comportare così a meno che avessero riaperto la possibilità di scommettere sulla vittoria del San Giovanni" (aff. 291), in maniera del tutto analoga a quanto già riferito durante l'audizione del 7 giugno 2017 "Aruci mi ha poi confermato (ero in un gruppetto in quanto sicuramente c'erano Montebelli Luca, Bonifazi Luca, Nanni Luca, La Monaca Massimiliano) quanto dettomi da Montebelli aggiungendo che, qualora non avessero riaperto le quote sulla partita (ma era improbabile), avremmo dovuto giocare per vincere per fare un dispetto a quelli del San Giovanni che avevano già scommesso sulla partita" (aff. 196);

- nel post partita, anche Stefanelli era fra i giocatori a cui Aruci aveva comunicato di dare alle autorità una versione comune qualora avessero fatto domande in merito alla partita San Giovanni – Virtus. Il signor Stefanelli sul punto ha riferito "In occasione di un allenamento, avvenuto circa una settimana dopo la partita in oggetto, Aruci mi riferì che, qualora fossi stato sentito da qualsiasi autorità in



merito al nostro incontro tenutosi presso il suo ufficio, avrei dovuto sostenere la versione secondo la quale ci eravamo visti per decidere la fascia di capitano a Moroni. ... Aruci temeva che qualcuno dei giocatori coinvolti dalla proposta di combine, io in particolare, potesse non mantenere la versione concordata” (aff. 196). Circostanza confermata da tutti i compartecipi alla combine (cfr. dichiarazione Montebelli (aff. 179), Dominici (aff. 185).

L’illecito sportivo: I fatti, così come ricostruiti dall’esame della corposa documentazione agli atti del presente procedimento disciplinare e posti alla base dell’illecito sportivo contestato al signor Stefanelli, sono acclarati e trovano puntuale conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso signor Stefanelli e nelle dichiarazioni rilasciate da tutti i compartecipi al tentativo di combine di cui si discute.

Allo stesso modo risulta provata la responsabilità del signor Stefanelli Alex per avere violato l’art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina, ovvero per avere posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita di calcio di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro.

A tale riguardo debbono intendersi qui integralmente richiamate le pronunce emanate dalle autorità giudiziarie sportive della vicina Italia, già esaminate con riferimento alla posizione del signor Aruci Armando.

Dall’esame degli atti del procedimento disciplinare sportivo n. 1/2017, risulta ampiamente provato sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, nonché di un evidente ragionamento logico, la commissione dell’illecito sportivo da parte del signor Stefanelli Alex.

E’ stato infatti provato:

- il signor Stefanelli è stato coinvolto dal signor Aruci, nella giornata di mercoledì 15 marzo 2017, nel progetto di alterazione della partita di calcio San Giovanni – Virtus del 15 marzo 2017 (aff. 195);
- il signor Stefanelli ha accettato la proposta, non ha avuto ripensamenti ed era pronto a dare esecuzione al *pactum sceleris* se la combine non fosse saltata;
- nel post partita, lo stesso faceva parte del gruppo di giocatori a cui Aruci aveva comunicato di dare alle autorità una versione comune qualora avessero fatto domande in merito alla partita San Giovanni – Virtus.

La violazione dell’art. 5, secondo comma, Reg. Disciplina: Il signor Stefanelli Alex è stato altresì deferito dalla procura Federale per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate Morganti Manuel sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, con conseguente violazione dell’art. 5, comma 2° Reg. Disciplina (omessa denuncia).

Per quanto concerne la verifica e ricostruzione dei fatti contestati, è lo stesso Stefanelli che all’audizione del 12 aprile 2017 ha espressamente dichiarato *“Talvolta in ricevitoria ero in compagnia di amici che non sono attualmente tesserati che hanno piazzato scommesse sulle partite di calcio, tra cui Morganti Manuel, che ritengo essere ex tesserato.”* ed ancora *“Sono a conoscenza che Manuel Morganti ha giocato su questa partita.”* (aff. 116).



Dalla dichiarazione resa dallo stesso signor Stefanelli Alex risulta dunque provato che lo stesso era venuto a conoscenza delle scommesse effettuate dal “ex tesserato” Morganti su gare di calcio ed in particolare sulla gara di Coppa Titano A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964.

Ad avviso della Procura Federale la qualifica di tesserato della società FC FIORENTINO del signor Morganti, come si evince dalla documentazione ufficiale della FSGC, è stata dunque determinante per portare al deferimento del signor Stefanelli per omessa denuncia ex art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, non avendo quest’ultimo informato senza indugio la Procura delle scommesse effettuate dal signor Morganti Manuel.

La difesa del signor Stefanelli, al contrario, nel contestare il deferimento del proprio assistito per l’omessa denuncia delle scommesse effettuate dal signor Morganti, ha eccepito che il signor Stefanelli considerava il Morganti un *ex tesserato* della federazione, e pertanto non più soggetto alle regole federali. Poiché il signor Stefanelli ignorava lo status di “tesserato” del signor Morganti (che non aveva da tempo incontrato sul campo da gioco), la stessa difesa ha eccepito la mancanza dell’elemento psicologico e di conseguenza l’infondatezza di quanto contestato.

L’omessa denuncia: Nel richiamarsi alle considerazioni fatte sul punto esaminando la posizione del signor Aruci Armando, la Commissione sottolinea ancora una volta come la ratio dell’art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, è quella di indurre tutti i tesserati a collaborare con le autorità competenti, al fine di fare emergere e quindi eventualmente sanzionare quei comportamenti contrari alle disposizioni regolamentari, e ciò senza che sia consentito a colui che è venuto a conoscenza di un fatto potenzialmente rilevante sotto il profilo sanzionatorio di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia.

Il tesserato che in qualsiasi modo è venuto a conoscenza che altri tesserati hanno o intendono scommettere su partite di calcio ha l’obbligo di darne immediata comunicazione alla Procura Federale. Sarà poi quest’ultima a fare tutte le valutazioni del caso ed a prendere i provvedimenti conseguenti.

In caso di omessa denuncia scatta la responsabilità ai sensi dell’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Nel caso in oggetto, dall’esame degli atti, risulta che il signor Stefanelli sapeva che il signor Morganti giocava ovvero aveva giocato per società affiliate alla FSGC, ma riteneva che lo stesso, visto che non lo aveva più incontrato sui campi da gioco, non fosse più tesserato.

La Commissione, pur riconoscendo una sua logica al ragionamento espresso la difesa del signor Stefanelli, che contesta la mancanza dell’elemento soggettivo nel caso di specie (Stefanelli riteneva Morganti un *ex tesserato*, come poteva denunciarlo alla Procura Federale?), non può accogliere la tesi ivi espressa, in quanto la norma regolamentare così come è stata formulata, stabilisce che l’obbligo di denuncia scatta ogni qualvolta un soggetto, avente la qualifica di tesserato, come da documentazione ufficiale della FSGC, compia atti rilevanti sotto il profilo sanzionatorio, senza che sia consentito a colui che è venuto a conoscenza di un fatto potenzialmente rilevante sotto il profilo sanzionatorio di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia.

Sul punto si ricordi altresì che anche nell’ordinamento sammarinese, trova applicazione l’art. 4 del Regolamento FIFA (Cessazione attività) che testualmente recita “*I professionisti che cessano di*



giocare alla scadenza dei loro contratti e i dilettanti che terminano la loro attività calcistica rimangono tesserati per un periodo di 30 mesi presso la Federazione di appartenenza dell'ultima società per la quale hanno giocato. Il termine decorre a partire dal giorno in cui il calciatore ha giocato per l'ultima volta in una partita ufficiale per la sua società.”

Il signor Stefanelli ha omesso di denunciare alla Procura Federale le scommesse effettuate da Morganti Manuel di cui era venuto a conoscenza e pertanto deve rispondere del proprio comportamento omissivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina.

Sarebbe stato forse diverso, qualora il signor Stefanelli, avesse ignorato del tutto la qualifica di tesserato in capo a colui che ha posto in essere atti rilevanti sotto il profilo sanzionatorio.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati), la sanzione di anni 2, mesi 2 e giorni 15 di squalifica ed € 850,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, e la sanzione, in continuazione con l'illecito disciplinare più grave, di mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°, e per complessivi **anni 2 e mesi 4** di squalifica ed € **1.000,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Stefanelli Alex**.

25) Il signor Vagnetti Davide, all'epoca dei fatti tesserato per VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente non tesserato, è stato deferito dalla Procura Federale per violazione dell'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina, per la violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina e per violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Vagnetti Davide:

- per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina;
- per avere effettuato scommesse su gare ufficiali di calcio anche sammarinese, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina;
- per avere omesso di denunciare le scommesse effettuate dal tesserato Esposito Alessandro sulla gara di Coppa Titano A.C. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

La violazione dell'art. 6, comma 3°, del Reg. Disciplina: Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti che sono stati posti a fondamento del deferimento del signor Vagnetti e delle conseguenti richieste sanzionatorie da parte della Procura Federale, questa Commissione si richiama a quanto già sopra evidenziato con riferimento alle posizioni dei signori Aruci, Dominici, La Monaca, Montebelli, Nanni e Stefanelli.

Si ritiene quindi altresì opportuno sottolineare alcuni passaggi di questa vicenda che hanno riguardato nello specifico la posizione del signor Vagnetti Davide:



- il signor Vagnetti è stato coinvolto dal signor Aruci, nella giornata di mercoledì 15 marzo 2017, nel progetto di alterazione della partita di calcio San Giovanni – Virtus del 15 marzo 2017;

- il signor Vagnetti non ha accettato di aderire alla proposta di combine. Il signor Aruci Armando ha dichiarato al riguardo di avere riferito la proposta di combine, in data 15 marzo 2017, ai compagni di squadra Massimiliano La Monaca, Dominici Mattia, Nanni Luca, Vagnetti Davide, Stefanelli Alex, Montebelli Luca (tutti tesserati Virtus), precisando che *“Tutti tranne Vagnetti hanno acconsentito”* (aff. 212). Questa circostanza ha trovato puntuale riscontro in quanto affermato dallo stesso signor Vagnetti, il quale testualmente ha dichiarato alla Procura Federale *“Armando Aruci, mio compagno nella Virtus, mi ha inviato verso le 19 del 14/03/17 un messaggio su whatsapp la sera precedente la partita Virtus – San Giovanni del 15/03/2017 chiedendomi se poteva vedermi. ... La mattina seguente all’incontro gli ho detto che non mi interessava alcuna proposta in merito alla partita Virtus – San Giovanni che doveva tenersi la sera stessa e che avrei giocato la mia partita al meglio delle mie possibilità ... mentre mi stavo congedando esprimendo la mia volontà di rimanere estraneo a episodi extra-calcistici, era presente anche Bonifazi Luca, il quale ha certamente sentito il mio rifiuto”* (aff. 175). Lo stesso signor Vagnetti ha precisato altresì che al suo arrivo presso l’ufficio di Aruci era già presente Giordani Domenico (giocatore del San Giovanni) e che *“Mi è sembrato di comprendere che Giordani ed Aruci stessero cercando di rendermi partecipe di un qualche accordo circa l’esito della partita in oggetto. Ribadisco che in mia presenza non è stato raggiunto alcun tipo di accordo e che comunque, non appena compreso il tenore della chiacchierata, ho detto che non ne volevo sapere nulla e che avrei giocato serenamente la mia partita come sempre ho fatto”* (aff. 189). La stessa circostanza ha trovato altresì un puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese dagli altri compagni coinvolti nella combine. Il signor Montebelli Luca a tale riguardo ha riferito *“...Preciso che Aruci mi aveva riferito che della proposta di combine ne erano a conoscenza 6 persone (escluse Aruci e Bonifazi) che avrebbero giocato nella Virtus, quindi oltre a me La Monaca Massimiliano, Nanni Luca, Stefanelli Alex, Vagnetti Davide e Dominici Mattia... Preciso che Aruci mi riferì che in prima battuta Vagnetti fu l’unico che rifiutò nettamente la proposta”* (aff. 178);

- lo stesso signor Vagnetti faceva parte del gruppo di giocatori della Virtus ai quali il signor Aruci, nell’imminenza della partita, ha comunicato che la combine era saltata, ed ancora faceva parte del gruppo di giocatori ai quali il signor Aruci nel post partita aveva comunicato di dare alle autorità una versione comune qualora avessero fatto domande in merito alla partita San Giovanni – Virtus.

Il signor Vagnetti Davide sul punto ha dichiarato *“Prima della partita c’era nello spogliatoio Aruci che era impegnato con il suo telefono. Prima del riscaldamento ho visto Aruci che ha comunicato a Massimiliano La Monaca che la partita l’avremmo giocata in maniera normale”* (aff. 176). Anche il signor Alex Stefanelli sulla predetta circostanza ha testualmente dichiarato *“Riferisco che quando arrivai al campo appresi che non si sarebbe fatto più nulla ... me lo riferì Montebelli Luca”* e quindi ha aggiunto *“Preciso che fuori, quando Aruci ci disse che dovevamo giocare per vincere, precisò che ci si doveva comportare così a meno che avessero riaperto la possibilità di scommettere sulla vittoria del San Giovanni”* (aff. 291) in maniera del tutto analoga a quanto già riferito durante l’audizione del 7 giugno 2017 *“Aruci mi ha poi confermato (ero in un gruppetto in quanto sicuramente c’erano Montebelli Luca, Bonifazi Luca, Nanni Luca, La Monaca Massimiliano) quanto dettomi da Montebelli*



aggiungendo che, qualora non avessero riaperto le quote sulla partita (ma era improbabile), avremmo dovuto giocare per vincere per fare un dispetto a quelli del San Giovanni che avevano già scommesso sulla partita” (aff. 196). Il signor Montebelli sul punto ha riferito che “... Aruci raccomandò a tutti i suddetti informati della proposta ovvero oltre al sottoscritto, La Monaca, Nanni L., Stefanelli, Dominici, Vagnetti (che me lo confermarono in momenti successivi) e suppongo Bonifazi di dare alle diverse autorità competenti una versione comune vale a dire che ci eravamo incontrati precedentemente al match in questione per proporre la fascia di capitano a Moroni” (aff. 179).

Obbligo di denuncia: L’art. 6, comma 3° Reg. Disciplina testualmente recita “*I soggetti dell’ordinamento federale che comunque abbiano o abbiano avuto rapporti con chiunque abbia posto, o stia per porre, in essere taluni degli atti indicati ai commi che precedono, ovvero siano venuti a conoscenza in qualunque modo, che altri abbia posto o stia per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informare immediatamente mediante lettera raccomandata la Procura Federale della FSGC.*”

Al fine di ben comprendere quali sono le condotte che possono configurare l’obbligo di denuncia, i presupposti che debbono essere riscontrati per poter contestare la suddetta condotta omissiva, ed il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistere la violazione, si riporta testualmente la Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (italiana), Comunicato ufficiale N. 8/CDN del 22 luglio 2013, sul presupposto che la norma che va a prevedere e disciplinare nei due ordinamenti l’omessa denuncia è stata formulata in maniera pressoché analoga.

“L’obbligo di denuncia ha come presupposto “quello della probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell’illecito sportivo, già consumato o in itinere, con la sola esenzione dei sospetti vaghi ed indeterminati; senza che sia consentito a colui che ne è venuto a conoscenza di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali” (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Comunicato ufficiale N. 8/CDN del 22 luglio 2013). Un sospetto vago ed indeterminato non è quindi sufficiente per essere considerato come presupposto dell’obbligo di denuncia, bensì occorre un elemento specifico e determinabile.” (Diritto.it L’illecito sportivo e l’obbligo di denuncia ex art. 7 nel codice di giustizia sportiva della federazione italiana giuoco calcio).

Dalle dichiarazioni rese da tutti i soggetti coinvolti nella combine (i quali hanno tutti all’univoco affermato che il signor Vagnetti era al corrente della combine ma era stato l’unico che non aveva accettato) risulta ampiamente provato che il signor Vagnetti Davide fosse venuto a conoscenza del progetto di combine, con conseguente obbligo, disciplinarmente sanzionato, in capo allo stesso di darne immediata comunicazione alla Procura Federale.

La violazione dell’art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina: Il signor Vagnetti Davide è stato altresì deferito dalla Procura Federale per avere scommesso su gare ufficiali di calcio anche sammarinese con conseguente violazione dell’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina (divieto di scommesse).



Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti contestati, è lo stesso signor Vagnetti Davide che all'audizione del 31 agosto 2017 ha dichiarato *“Non ho scommesso sulla partita Virtus – San Giovanni. Comunque preciso che ho un conto su bet 365 da circa un anno dal quale ho piazzato scommesse su campionati di calcio professionistici.”* (aff. 176) ed ancora *“Ho sempre scommesso abitualmente su partite di calcio in generale e preciso di avere scommesso due volte sulle partite di calcio sammarinese. Avevo, già prima del 2013, ed ho tuttora, un conto sulla piattaforma on line “Gioco Digitale” gestita dall’A.A.M.S., ... Preciso che scommetto sistematicamente quando sono in corso campionati internazionali. Voglio inoltre precisare che non sono mai stato invitato né ho partecipato ad incontri di sensibilizzazione sul tema “divieto di scommesse”. Le società nelle quali ho militato non hanno mai sensibilizzato lo spogliatoio su questo tema.”* (aff. 314)

Il divieto di scommesse: L'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita *“A tutti i soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA.”*

Dalle dichiarazioni auto accusatorie rese dallo stesso signor Vagnetti risulta provato che lo stesso ha scommesso su partite ufficiali di calcio anche sammarinese, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina.

La violazione dell'art. 5, secondo comma, Reg. Disciplina: Il signor Vagnetti Davide è stato altresì deferito dalla Procura Federale per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal tesserato Esposito Alessandro sulla gara di Coppa titano A.C. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Per quanto concerne la verifica dei fatti contestati, ancora una volta è lo stesso signor Vagnetti Davide che ha rilasciato la seguente dichiarazione *“... Esposito alla mia presenza, a quella di Montebelli, e di qualcun altro del San Giovanni che non era un calciatore, disse che aveva scommesso sulla partita.”* (aff. 314).

Ad avviso della Procura Federale, dalla dichiarazione resa dal signor Vagnetti risulta provato che lo stesso era venuto a conoscenza della scommessa effettuata dal signor Esposito Alessandro, giocatore del San Giovanni. Questa circostanza è stata dunque determinante per portare al deferimento del signor Vagnetti per omessa denuncia ex art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, non avendo quest'ultimo informato senza indugio la Procura delle scommesse effettuate dal signor Esposito.

L'omessa denuncia: Il secondo comma dell'art. 5 (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita *“I soggetti dell’ordinamento federale che abbiano rapporti con società o persone che hanno posto o stiano per porre in essere taluno degli atti individuali al comma precedente ovvero che siano venuti a conoscenza in qualsiasi modo che società o persone hanno posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informare immediatamente la Procura Federale della FSGC”,* con l'ulteriore conseguenza prevista dal comma 5° dello stesso articolo che stabilisce che *“Il*



mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 comporta il deferimento alla Commissione Disciplinare per una sanzione di inibizione o di squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad € 500= ”.

La ratio dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, è quella di indurre tutti i tesserati a collaborare con le autorità competenti, al fine di fare emergere e quindi eventualmente sanzionare quei comportamenti contrari alle disposizioni regolamentari, e ciò senza che sia consentito a colui che è venuto a conoscenza di un fatto potenzialmente rilevante sotto il profilo sanzionatorio di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia.

Il tesserato che in qualsiasi modo è venuto a conoscenza che altri tesserati hanno o intendono scommettere su partite di calcio ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Procura Federale. Sarà poi quest'ultima a fare tutte le valutazioni del caso ed a prendere i provvedimenti conseguenti.

In caso di omessa denuncia scatta la responsabilità ai sensi dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Dalla dichiarazione auto accusatoria resa dallo stesso signor Vagnetti Davide risulta provato che lo stesso era venuto a conoscenza delle scommesse effettuate da Esposito sulla gara di Coppa Titano A.C. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente obbligo di darne immediata denuncia alla stessa Procura Federale.

La Commissione in merito allo *status* del signor Vagnetti, rileva che lo stesso era tesserato all'epoca dei fatti per VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente non tesserato, ma non per questo non è soggetto alle norme regolamentari previste dalla FSGC, trovando applicazione anche all'interno dell'ordinamento calcistico sammarinese l'art. 4 del Regolamento FIFA.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina, all'**art. 5, comma 1°**, Reg. Disciplina ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati), la sanzione di mesi 5 e giorni 15 di squalifica ed € 100,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 3°, la sanzione, in continuazione con l'illecito disciplinare più grave, di mesi 3 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, e la sanzione, in continuazione con gli altri illeciti disciplinari, di mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°, e per complessivi **mesi 10** di squalifica ed **€ 400,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Vagnetti Davide**.

26) Il signor Valentini Andrea, all'epoca dei fatti tesserato per la A.S. SAN GIOVANNI ed attualmente tesserato per S.S. Murata, è stato deferito dalla Procura Federale per violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

La violazione dell'art. 5, secondo comma, Reg. Disciplina: Il signor Valentini Andrea è stato deferito dalla Procura Federale per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse



effettuate da Esposito Alessandro sulla gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Il ragionamento posto dalla Procura Federale a sostegno della propria tesi si è quindi fondato, sulla dichiarazione rilasciata dal signor La Monaca Massimiliano, il quale ha affermato che il signor Esposito Alessandro, dopo l'espulsione, “*si vantava*” della scommessa effettuata sulla partita avendo fatto “*scommettere un migliaio di euro al padre sulla vittoria del SAN GIOVANNI*” ed ha quindi aggiunto che aveva sentito lo stesso parlare “*con altri due ragazzini del San Giovanni ... ed uno dei due è Valentini Andrea che ho riconosciuto dalle foto dell'almanacco*”. (aff. 307)

L'omessa denuncia: Il secondo comma dell'art. 5 (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita “*I soggetti dell'ordinamento federale che abbiano rapporti con società o persone che hanno posto o stiano per porre in essere taluno degli atti individuali al comma precedente ovvero che siano venuti a conoscenza in qualsiasi modo che società o persone hanno posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare immediatamente la Procura Federale della FSGC*”, con l'ulteriore conseguenza prevista dal comma 5° dello stesso articolo che stabilisce che “*Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 comporta il deferimento alla Commissione Disciplinare per una sanzione di inibizione o di squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad €. 500=*”.

La ratio dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, è quella di indurre tutti i tesserati a collaborare con le autorità competenti, al fine di fare emergere e quindi eventualmente sanzionare quei comportamenti contrari alle disposizioni regolamentari, e ciò senza che sia consentito a colui che è venuto a conoscenza di un fatto potenzialmente rilevante sotto il profilo sanzionatorio di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia.

Il tesserato che in qualsiasi modo è venuto a conoscenza che altri tesserati hanno o intendono scommettere su partite di calcio ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Procura Federale. Sarà poi quest'ultima a fare tutte le valutazioni del caso ed a prendere i provvedimenti conseguenti.

In caso di omessa denuncia scatta la responsabilità ai sensi dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Ad avviso di questa Commissione il deferimento del signor Valentini Andrea non può essere accolto in quanto, dall'esame degli atti, non si ritiene essersi raggiunta la prova della responsabilità dell'incolpato per i fatti ascrittigli.

Per quanto concerne i fatti contestati, risulta infatti dagli atti che il signor Valentini Andrea nella propria audizione del 03 ottobre 2017, rispondendo alle domande della Procura Federale, nel mentre ha dichiarato che la sera della partita A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, del 15 marzo 2017, si è ritrovato assieme ad altri compagni di squadra ed avversari dietro la porta difesa dal signor La Monaca Massimiliano quando il signor Esposito è stato espulso, non ha riferito nulla in merito alla scommessa che quest'ultimo si sarebbe vantato di avere “*piazzato*” per tramite del padre.

E' il solo La Monaca Massimiliano che, con la propria dichiarazione rilasciata alla Procura Federale in sede di audizione, ha affermato che il signor Esposito Alessandro, dopo l'espulsione, “*si vantava*” della scommessa effettuata sulla partita avendo fatto “*scommettere un migliaio di euro al padre sulla vittoria del SAN GIOVANNI*” ed ha quindi aggiunto che aveva sentito lo stesso parlare “*con altri due*



ragazzini del San Giovanni ... ed uno dei due è Valentini Andrea che ho riconosciuto dalle foto dell'almanacco". (aff. 307)

A ben vedere non vi sono altre dichiarazioni dello stesso tenore agli atti del presente procedimento. Anzi, stando alle dichiarazioni rese dal signor Esposito, questo ha affermato che quando è stato espulso e si è posizionato dietro la porta difesa da La Monaca, *"c'era vicino <a lui> Montebelli che era stato appena sostituito nonché Vagnetti che era stato anche lui appena sostituito"*. Lo stesso Esposito ha altresì riferito testualmente quanto segue *"quando mi si trovavo vicino alla porta difesa da La Monaca, e vicino a me c'erano Vagnetti e Montebelli, ricordo di avere fatto la seguente battuta "Ho giocato 100-200 euro su questa partita ..."* (Aff. 402).

Il signor Esposito non ci dice che, quantomeno quando ha riferito della scommessa effettuata, era presente il signor Valentini e neppure ce lo dicono i signori Vagnetti Davide e Montebelli Luca.

Il signor Vagnetti sul punto ha testualmente riferito *"Esposito alla mia presenza, a quella di Montebelli e qualcun altro del San Giovanni che non era un calciatore, disse che aveva scommesso sulla partita"* (Aff. 314).

Stante quanto sopra, la Commissione **non accoglie** il deferimento della Procura Federale della FSGC del signor **Valentini Andrea**, per la violazione dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina.

27) Il signor Valentini Carlo, all'epoca dei fatti tesserato per la S.S. Murata ed attualmente tesserato per A.C. Libertas, è stato deferito dalla Procura Federale per violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina e per la violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Valentini Carlo:

- per aver effettuato scommesse, sulla gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, del 15/03/2017, anche per interposta persona, e per aver effettuato scommesse su gare ufficiali di calcio, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina;
- per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Montanari Simone su incontri ufficiali di calcio, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

La violazione dell'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina: Il signor Valentini Carlo è stato deferito dalla Procura Federale per aver effettuato scommesse, sulla gara di Coppa Titano A.S. San Giovanni – Virtus A.C. 1964, del 15/03/2017, anche per interposta persona, e per aver effettuato scommesse su gare ufficiali di calcio, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina (divieto di scommesse).

Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti contestati, è lo stesso signor Valentini Carlo che, all'audizione del 26 maggio 2017 ha dichiarato *"Riferisco di avere scommesso su bet 365 sulla partita in questione e precisamente mi pare di avere effettuato 4 scommesse ... Mi ricordo di aver vinto circa 2.500 euro. Riferisco inoltre che il conto su cui ho effettuate le giocate risulta intestato ad un mio amico sammarinese Manuel Marani, ex giocatore della nazionale. Riferisco infine che la puntata media delle mie scommesse si aggira su questi importi."* (aff. 173) ed ancora *"Sono stato uno"*



scommettitore abituale ed ho iniziato a scommettere nel 1998 fino al 26 maggio 2017, a seguito dell'audizione dinanzi alla Procura Federale, poiché mi sono reso conto della gravità della mia condotta e dell'errore che ho commesso violando il Regolamento Federale. Preciso che a quella data ho chiuso i due conti a me intestati di cui ho riferito il 26/05/2017 e che da quella stessa data non faccio più scommesse nemmeno per interposta persona. Voglio precisare che da quando non scommetto più mi sento meglio come persona” (aff. 360)

Lo stesso Valentini ha quindi aggiunto “*Conosco Montanari Simone, mi pare tesserato Folgore nella stagione 2016/2017, è mio amico, sono a conoscenza che scommette, ci confrontavamo quotidianamente sulle scommesse e talvolta scommettiamo insieme sullo sport in generale, calcio compreso. Riferisco di aver scommesso sul Campionato Sammarinese di Calcio altre volte oltre che sulla partita Virus – San Giovanni. (aff. 360).*

Il signor Marani Manuel, all'audizione del 14 novembre 2017, ha dichiarato “*Dal 2013 ho un conto di gioco Bet365 a me intestato per effettuare scommesse. L'ho aperto in accordo con Carlo Valentini... in realtà (il conto di gioco) non l'ho mai usato direttamente tanto è che non ne conosco nemmeno le credenziali di accesso. ... Confermo che il mio amico Carlo Valentini ha piazzato una scommessa sulla partita Virtus – San Giovanni del 15/03/2017 assieme ad altri eventi sportivi. Io ne sono venuto a conoscenza perché quando ha vinto su questa scommessa dovevo essere io a prelevare la somma in quanto titolare del conto” (aff. 494).*

Il divieto di scommesse: L'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita “*A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA.*”

La difesa del signor Valentini Carlo, con propria memoria del 28 dicembre 2017, ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità del deferimento relativamente al predetto capo di imputazione (art. 5, comma 1° del Reg. Disciplina), sostenendo la violazione dell'art. 23, comma 2° del Reg. Disciplina.

Il secondo comma dell'**art. 23** Reg. Disciplina stabilisce infatti che “*Le indagini devono concludersi prima dell'inizio della stagione successiva, salvo proroghe eccezionali che possono essere concesse dalla Commissione Disciplinare*”.

La difesa del signor Valentini ha quindi sostenuto che la proroga per la conclusione delle indagini concessa in data 24 maggio 2017 dalla Commissione Disciplinare fino al 31 dicembre 2017 (aff. 160-161), tenuto conto della notevole complessità delle indagini e della contestuale pendenza sui medesimi fatti di un procedimento penale, non poteva essere applicata al signor Valentini Carlo, in quanto dagli atti emergeva in maniera chiara ed inequivocabile come, al 30 giugno 2017, la Procura Federale avesse materiale sufficiente ad elevare il deferimento nei confronti del signor Valentini per violazione dell'art. 5, comma 1° (Divieto di scommesse).

Quindi, stando a quanto affermato dalla difesa del signor Valentini, la Procura Federale avrebbe dovuto concludere le indagini relative a questo capo di imputazione, in ossequio all'art. 23, comma 2°



Reg. Disciplinare, anche con riferimento alla posizione di Valentini, “*prima dell’inizio della stagione successiva*”, come peraltro accaduto per i signori Bucci, Righi, Vitaioli e Zafferani.

Il signor Valentini aveva diritto allo stesso trattamento che la Procura Federale ha riservato ai signori Bucci, Righi, Vitaioli e Zafferani, previo stralcio anche della sua posizione ed apertura di un nuovo procedimento (cfr. atto Procura Federale del 19.06.2017 – aff. 198).

Ha sottolineato la stessa difesa, come lo stralcio della posizione del signor Valentini con riferimento alla contestazione di cui si discute (art. 5, comma 1° Reg. Disciplina), non avrebbe precluso l’apertura di altri procedimenti disciplinari in caso di accertamento di ulteriori e diverse condotte violative.

Ad avviso di questa Commissione, l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa del signor Valentini non è fondata.

Infatti la Commissione, in accoglimento della motivata istanza presentata dalla Procura Federale, ha disposto la proroga del termine per la conclusione delle indagini di cui al Procedimento Disciplinare n. 1/21017, fino al 31 dicembre 2017.

La Procura Federale ben poteva, quindi, entro tale termine, svolgere attività istruttoria e quindi decidere sull’eventuale deferimento o meno dei soggetti oggetto di indagine.

Il termine per lo svolgimento delle indagini, così come il termine disposto dalla Commissione in caso di proroga, è un termine “unico”, che si riferisce **all’intero procedimento** e non alle posizioni dei singoli deferiti.

Allo stesso modo, si rileva come lo stralcio di una o più posizioni di tesserati oggetto di indagine, rientra fra le facoltà riservate alla Procura Federale, nell’esercizio delle proprie funzioni inquirenti e reagenti, non sindacabili dalla Commissione.

Si ritiene pertanto che la Procura Federale, in forza della proroga delle indagini, concessa da questa Commissione, poteva svolgere le indagini di cui al presente procedimento sino al 31 dicembre 2017 ed aveva quindi facoltà, entro tale data, di decidere se deferire o meno i singoli soggetti destinatari delle indagini medesime.

Risulterebbe difficile pensare che, a fronte di una proroga, la Procura Federale dovesse valutare la validità della stessa con riferimento non all’intero procedimento ma alle singole posizioni dei soggetti sotto indagine.

Non da ultimo, come si è rivelato nel caso di specie, la Procura Federale al termine delle indagini effettuate nei confronti del signor Valentini, ha contestato allo stesso anche la violazione dell’art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, ad ulteriore riprova che la posizione di questo tesserato non era stata ancora ben definita alla scadenza delle stagioni sportive 2016/2017.

Per questi motivi, la Commissione non accoglie la superiore istanza avanzata dalla difesa del signor Valentini.

Entrando nel merito delle contestazioni sollevate dalla Procura Federale nei confronti del signor Valentini Carlo, questa Commissione rileva che il signor Valentini, per sua stessa ammissione, così come anche confermato dall’amico Marani Manuel, ha dichiarato:

- di essere uno scommettitore abituale e di avere scommesso su partite di calcio anche sammarinese fino al giorno dell’audizione in Procura Federale (26 maggio 2017);
- di avere scommesso sulla partita oggetto di combine di cui al presente procedimento;



- di avere scommesso sulla stessa partita, ed altre, per tramite di interposta persona, ovvero per tramite dell'amico Marani Manuel.

Dall'esame degli atti risulta altresì che il signor Valentini ha chiuso i conti di gioco on line.

In sede dibattimentale lo stesso ha reso dichiarazioni spontanee, dichiarando altresì di essersi pentito di quanto fatto.

Dalle dichiarazioni auto - accusatorie rese dallo stesso signor Valentini, e dalle dichiarazioni rese dall'amico Marani Manuel, ritenute credibili ed attendibili, visto il rapporto di amicizia e non contraddittorie, risulta provato che lo stesso Valentini ha scommesso su partite ufficiali di calcio anche sammarinese, direttamente e per interposta persona, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina.

La violazione dell'art. 5, secondo comma, Reg. Disciplina: Il signor Valentini Carlo è stato altresì deferito dalla Procura Federale per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate da Montanari Simone su incontri ufficiali di calcio, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Per quanto concerne la verifica dei fatti contestati, ancora una volta è lo stesso signor Valentini Carlo che ha rilasciato la seguente dichiarazione *“Conosco Montanari Simone, mi pare tesserato Folgore nella stagione 2016/2017, è mio amico, sono a conoscenza che scommette, ci confrontavamo quotidianamente sulle scommesse e talvolta scommettiamo insieme sullo sport in generale, calcio compreso.... Riferisco che Montanari Simone gestiva due siti di scommesse .com (Mamebet e Betsportwin) che non so se sono attualmente attivi. Credo che la sede dei due predetti siti di scommesse fosse a Malta. (aff. 360).*

La difesa del signor Valentini Carlo, con propria memoria del 28 dicembre 2017, ha eccepito, in via preliminare, l'infondatezza dell'addebito (ovvero l'omessa denuncia ex art. 5, comma 2°) per errore di fatto su un elemento essenziale della fattispecie, con conseguente non punibilità del signor Valentini Carlo per assenza dell'elemento soggettivo.

La difesa del signor Valentini ha infatti sostenuto che il signor Montanari, attualmente svincolato e, quindi, non più tesserato, è per tutti i soggetti appartenenti alla FSGC un punto di riferimento per quanto concerne le scommesse in ambito sportivo.

Per stessa ammissione della Procura Federale, il signor Montanari sarebbe unanimemente riconosciuto come colui che gestisce siti di scommesse on line, nonché un *“navigato esperto del settore.”*

L'essere titolare nonché gestore di siti di scommesse online muniti di regolare licenza, avrebbe quindi generato nei confronti dei terzi, secondo la difesa, un legittimo affidamento sia sulla liceità dell'attività svolta, sia sulla liceità di attività ad essa correlate (ad esempio, come nel caso di specie, quello di consigliare le scommesse, scommettere ect).

Questa circostanza, ad avviso della difesa del signor Valentini, escluderebbe dunque la punibilità di quest'ultimo, atteso l'evidente errore essenziale derivante dall'attività lavorativa posta in essere dallo stesso Montanari.

La Commissione ritiene che la superiore eccezione non sia fondata, in quanto una cosa è l'attività lavorativa svolta dal Montanari, altro lo status di “tesserato” dello stesso.



Il signor Valentini, amico del Montanari, con il quale si sente quotidianamente, non ignorava e non poteva ignorare lo status di “tesserato” del signor Montanari.

Lo stesso Valentini qualifica il signor Montanari quale suo amico e “*mi pare tesserato Folgore nella stagione 2016/2017*”.

Ciò che rilava ai fini dell’omessa denuncia ex art. 5, comma 2°, è lo status di tesserato, a prescindere dall’attività lavorativa svolta.

L’omessa denuncia: Il secondo comma dell’art. 5 (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita “*I soggetti dell’ordinamento federale che abbiano rapporti con società o persone che hanno posto o stiano per porre in essere taluno degli atti individuali al comma precedente ovvero che siano venuti a conoscenza in qualsiasi modo che società o persone hanno posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informare immediatamente la Procura Federale della FSGC*”, con l’ulteriore conseguenza prevista dal comma 5° dello stesso articolo che stabilisce che “*Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 2 comporta il deferimento alla Commissione Disciplinare per una sanzione di inibizione o di squalifica non inferiore a 6 mesi e dell’ammenda non inferiore ad € 500=*”.

La ratio dell’art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, è quella di indurre tutti i tesserati a collaborare con le autorità competenti, al fine di fare emergere e quindi eventualmente sanzionare quei comportamenti contrari alle disposizioni regolamentari, e ciò senza che sia consentito a colui che è venuto a conoscenza di un fatto potenzialmente rilevante sotto il profilo sanzionatorio di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia.

Il tesserato che in qualsiasi modo è venuto a conoscenza che altri tesserati hanno o intendono scommettere su partite di calcio ha l’obbligo di darne immediata comunicazione alla Procura Federale. Sarà poi quest’ultima a fare tutte le valutazioni del caso ed a prendere i provvedimenti conseguenti.

In caso di omessa denuncia scatta la responsabilità ai sensi dell’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Dalle dichiarazioni rese dallo signor Valentini Carlo, risulta che lo stesso sapeva che l’amico Montanari era tesserato e pertanto, venuto a conoscenza delle scommesse effettuate da quest’ultimo, doveva farne immediata denuncia alla Procura Federale.

Stante quanto sopra codesta Commissione, **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina ed all’**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga, ritenuti sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati), la sanzione anni 1 di squalifica ed € 1.000,00 per la violazione dell’art. 5, comma 1°, e la sanzione, in continuazione con l’illecito disciplinare più grave, di mesi 1 e giorni 15 squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 2°, e così per un totale di complessivi **anni 1, mesi 1 e giorni 15** di squalifica ed € **1.150,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Valentini Carlo**.



28) La F.C. FIORENTINO, è stata deferita dalla Procura Federale per violazione dell'art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dal proprio tesserato Manuel Morganti.

Il secondo comma dell'art. 3 (*Responsabilità dei Club*) testualmente recita: “*I Club rispondono direttamente dell’operato, delle dichiarazioni e dei comportamenti di chi li rappresenta, e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari, dell’operato dei propri dirigenti, soci, non soci, tesserati ed incaricati.*”

Il Presidente della società F.C. Fiorentino ha rilasciato, in dibattimento, dichiarazione spontanea ed ha dichiarato che il signor Morganti da due anni di fatto non si allena più con la squadra e che pertanto lo stesso è tesserato della società “solo formalmente”.

La Commissione sul punto evidenzia che, ai fini della responsabilità oggettiva a carico della società, rileva lo *status* di “*tesserato*”, come riscontrabile dai documenti ufficiali presso la FSGC, con l’ulteriore conseguenza che la società dovrà rispondere, sotto il profilo della responsabilità oggettiva, per le condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare dei propri tesserati in quanto tali.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la violazione dell’art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere da Manuel Morganti, e ritenuti sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 32, comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione di € **150,00** di ammenda a carico della società **F.C. FIORENTINO**.

29) La S.S. FOLGORE, è stata deferita dalla Procura Federale per violazione dell’art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dal proprio tesserato all’epoca dei fatti Montanari Simone.

Il secondo comma dell’art. 3 (*Responsabilità dei Club*) testualmente recita: “*I Club rispondono direttamente dell’operato, delle dichiarazioni e dei comportamenti di chi li rappresenta, e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari, dell’operato dei propri dirigenti, soci, non soci, tesserati ed incaricati.*”

La Commissione, verificata la responsabilità sotto il profilo disciplinare del signor Montanari Simone, come sopra meglio evidenziato, e la sua qualità di tesserato all’epoca dei fatti della società S.S. Folgore, come si evince dai documenti ufficiali presso la FSGC, conviene che la S.S. Folgore dovrà rispondere, sotto il profilo della responsabilità oggettiva, per le condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare del proprio tesserato all’epoca dei fatti signor Montanari Simone.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la violazione dell’art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere da Montanari Simone, irroga la sanzione di € **500,00** di ammenda a carico della società **S.S. FOLGORE**.



30) La A.C. JUVENES - DOGANA, è stata deferita dalla Procura Federale per violazione dell'art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dal proprio tesserato Manzaroli Mattia e dal proprio tesserato all'epoca dei fatti Alessandro Cuttone.

Il secondo comma dell'art. 3 (*Responsabilità dei Club*) testualmente recita: “*I Club rispondono direttamente dell'operato, delle dichiarazioni e dei comportamenti di chi li rappresenta, e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari, dell'operato dei propri dirigenti, soci, non soci, tesserati ed incaricati.*”

La Commissione, verificata la responsabilità sotto il profilo disciplinare dei signori Manzaroli Mattia e Cuttone Alessandro, come sopra meglio evidenziato, e la loro qualità di tesserati all'epoca dei fatti della società A.C. Juvenes – Dogana, come si evince dai documenti ufficiali presso la FSGC, conviene che la A.C. Juvenes – Dogana dovrà rispondere, sotto il profilo della responsabilità oggettiva, per le condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare dei propri tesserati all'epoca dei fatti signori Manzaroli Mattia e Cuttone Alessandro.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la violazione dell'art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere da Manzaroli Mattia e Cuttone Alessandro, e, considerato il contegno estremamente collaborativo del Presidente Zucchi Lino, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32, comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione di € **300,00** di ammenda a carico della società **A.C. JUVENES – DOGANA**.

31) La S.S. MURATA, è stata deferita dalla Procura Federale per violazione dell'art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dai propri tesserati all'epoca dei fatti Valentini Carlo e Marani Manuel.

Il secondo comma dell'art. 3 (*Responsabilità dei Club*) testualmente recita: “*I Club rispondono direttamente dell'operato, delle dichiarazioni e dei comportamenti di chi li rappresenta, e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari, dell'operato dei propri dirigenti, soci, non soci, tesserati ed incaricati.*”

La Commissione, verificata la responsabilità sotto il profilo disciplinare dei signori Valentini Carlo e Marani Manuel, come sopra meglio evidenziato, e la loro qualità di tesserati all'epoca dei fatti della società S.S. Murata, come si evince dai documenti ufficiali presso la FSGC, conviene che la S.S. Murata dovrà rispondere, sotto il profilo della responsabilità oggettiva, per le condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare dei propri tesserati all'epoca dei fatti signori Valentini Carlo e Marani Manuel.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la violazione dell'art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere da Valentini Carlo e Marani Manuel, e ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32, comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione di € **500,00** di ammenda a carico della società **S.S. MURATA**.



32) La A.S. SAN GIOVANNI, è stata deferita dalla Procura Federale per violazione dell'art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dai propri tesserati all'epoca dei fatti Cuttone Alessandro, Cecchetti Edoardo, Esposito Alessandro, Giordani Domenico, Manzaroli Andrea e Samateh Karamo, Valentini Andrea.

Il secondo comma dell'art. 3 (*Responsabilità dei Club*) testualmente recita: “*I Club rispondono direttamente dell'operato, delle dichiarazioni e dei comportamenti di chi li rappresenta, e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari, dell'operato dei propri dirigenti, soci, non soci, tesserati ed incaricati.*”

Il Presidente della società A.S. San Giovanni ha rilasciato, in dibattimento, dichiarazione spontanea ed ha dato merito alla Procura Federale di avere finalmente portato alla luce il fenomeno delle partite truccate e delle conseguenti scommesse, esistente anche all'interno del sistema calcistico sammarinese, dichiarando altresì di aver sempre fatto tutto quanto il possibile perché i propri tesserati agissero sempre nel rispetto delle regole e dissociandosi categoricamente da quanto accaduto.

La Commissione, verificata la responsabilità sotto il profilo disciplinare dei signori Cuttone Alessandro, Cecchetti Edoardo, Esposito Alessandro, Giordani Domenico, Manzaroli Andrea e Samateh Karamo, come sopra meglio evidenziato, e la loro qualità di tesserati all'epoca dei fatti della società A.S. San Giovanni, come si evince dai documenti ufficiali presso la FSGC, conviene che la A.S. San Giovanni dovrà rispondere, sotto il profilo della responsabilità oggettiva, per le condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare dei propri tesserati all'epoca dei fatti signori Cuttone Alessandro, Cecchetti Edoardo, Esposito Alessandro, Giordani Domenico, Manzaroli Andrea e Samateh Karamo.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la violazione dell'art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere da Cuttone Alessandro, Cecchetti Edoardo, Esposito Alessandro, Giordani Domenico, Manzaroli Andrea e Samateh Karamo, e ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32, comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione di **€ 2.500,00** di ammenda a carico della società **A.S. SAN GIOVANNI**.

33) La VIRTUS A.C. 1964, è stata deferita dalla Procura Federale per violazione dell'art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dai propri tesserati all'epoca dei fatti Aruci Armando, Bonifazi Luca, Brici Emanuele, Dominici Mattia, Innocenti William, La Monaca Massimiliano, Lani Andrea, Lusini Daniele, Montebelli Luca, Nanni Luca, Righi Andrea, Silvi Marchini Filippo, Stefanelli Alex, Vagnetti Davide, ex art. 3, comma 2° Reg. Disciplina e, della violazione dell'art. 3, comma 4° Reg. Disciplina, per le condotte poste in essere da La Monaca Massimiliano.

Il secondo comma dell'art. 3 Reg. Disciplina (*Responsabilità dei Club*) testualmente recita: “*I Club rispondono direttamente dell'operato, delle dichiarazioni e dei comportamenti di chi li rappresenta, e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari, dell'operato dei propri dirigenti, soci, non soci, tesserati ed incaricati.*”



Il quarto comma dell'art. 3 Reg. Disciplina testualmente recita *“I Club rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping, in luoghi o locali nella disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del CONS.”*

Con propria memoria difensiva, la società, dopo avere evidenziato di essere parte evidentemente danneggiata sotto diversi profili dalla condotta perpetrata da parte di alcuni dei propri tesserati, ha sottolineato la collaborazione di tutti i tesserati della Società VIRTUS, evidenziando pertanto che anche la Società avrebbe dovuto godere del trattamento di favore previsto dall'Art. 32, comma 2, del Reg. Disciplina.

In merito alla violazione dell'art. 3, comma 4°, per le condotte poste in essere dal tesserato La Monaca Massimiliano, ha contestato detto addebito sul presupposto che le sostanze stupefacenti sono state rinvenute nell'autovettura dello stesso e non in luoghi o locali nella “disponibilità” della Società.

La Commissione, verificata la responsabilità sotto il profilo disciplinare dei signori Aruci Armando, Bonifazi Luca, Dominici Mattia, Innocenti William, La Monaca Massimiliano, Lani Andrea, Montebelli Luca, Nanni Luca, Righi Andrea, Silvi Marchini Filippo, Stefanelli Alex e Vagnetti Davide, come sopra meglio evidenziato, e la loro qualità di tesserati all'epoca dei fatti della società Virtus A.C. 1964, come si evince dai documenti ufficiali presso la FSGC, conviene che la Virtus A.C. 1964 dovrà rispondere, sotto il profilo della responsabilità oggettiva, per le condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare dei propri tesserati all'epoca dei fatti signori Aruci Armando, Bonifazi Luca, Dominici Mattia, Innocenti William, La Monaca Massimiliano, Lani Andrea, Montebelli Luca, Nanni Luca, Righi Andrea, Silvi Marchini Filippo, Stefanelli Alex e Vagnetti Davide.

Al contrario non ritiene di accogliere il deferimento della stessa società per la contestazione di cui all'art. 3, comma 4° Reg. Disciplina, in quanto si ritiene che le sostanze proibite sono state ritrovate nell'autovettura del signor La Monaca, la quale si trovava nel parcheggio pubblico a servizio non solo dell'impianto di calcio ove la Virtus si stava allenando ma anche del limitrofo Centro Tennis ed annesso ristorante, e pertanto non si ritiene che detto luogo possa dirsi nella “disponibilità” della società Virtus.

Stante quanto sopra, codesta Commissione:

- **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la violazione dell'art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere da Aruci Armando, Bonifazi Luca, Dominici Mattia, Innocenti William, La Monaca Massimiliano, Montebelli Luca, Nanni Luca, Righi Andrea, Silvi Marchini Filippo, Stefanelli Alex e Vagnetti Davide, e ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32, comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione di **€ 5.000,00** di ammenda a carico della società **VIRTUS A.C. 1964**;
- **non accoglie il deferimento** della società **VIRTUS A.C. 1964**, di cui alla violazione dell'art. 3, comma 4°, Reg. Disciplina, per le condotte poste in essere da La Monaca Massimiliano.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione:



- 1) accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina, ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di **anni 3** di squalifica ed **€ 3.000,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Aruci Armando**, di cui anni 2 e mesi 9 di squalifica ed € 2.700,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, e mesi 3 di squalifica ed € 300,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°;
- 2) accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 1°**, Reg. Disciplina, all'**art. 5, comma 1°**, Reg. Disciplina, ed all'**art. 1, comma 4°**, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di **anni 3 e mesi 7** di squalifica ed **€ 2.500,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Bonifazi Luca**, di cui anni 3 di squalifica ed € 2.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, e mesi 1 di squalifica per la violazione dell'art. 1, comma 4°;
- 3) non accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC del tesserato **Brici Emanuele** per la omessa denuncia di cui all'**art. 6 comma 3°** Reg. Disciplina;
- 4) accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di **mesi 7 e giorni 15** di squalifica ed **€ 550,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Cecchetti Edoardo**, di cui mesi 6 di squalifica ed € 400,00 per la violazione dell'art. 5, comma 1°, e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°;
- 5) accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina, ed all'**art. 1, comma 4°**, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di **anni 4 e mesi 1** di squalifica ed **€ 4.000,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Cuttone Alessandro**, di cui anni 4 di squalifica ed € 4.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, e mesi 1 di squalifica per la violazione dell'art. 1, comma 4°;
- 6) accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina ed all'**art. 5, comma 1°**, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di **anni 2** di squalifica ed **€ 1.000,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Dominici Mattia**, di cui anni 1 e mesi 9 di squalifica ed € 850,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, e mesi 3 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°;
- 7) accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina, all'**art. 5, comma 1°**, Reg. Disciplina, ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di **anni 2** di squalifica ed **€ 1.000,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Esposito Alessandro**, di cui anni 1 di squalifica per la violazione dell'art. 6, comma 3°, mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, e mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°;



- 8) **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione ascrivita di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, irroga la sanzione di **mesi 6** di squalifica ed € **400,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Genghini Gabriele**;
- 9) **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascrivite di cui all'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina, all'**art. 5, comma 1°**, Reg. Disciplina, ed all'**art. 1, comma 4°**, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di **anni 4 e mesi 7** di squalifica ed € **4.500,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Giordani Domenico**, di cui anni 4 di squalifica ed € 4.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, e mesi 1 di squalifica per la violazione dell'art. 1, comma 4°;
- 10) **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione ascrivita di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina, irroga la sanzione di **mesi 4** di squalifica a carico del tesserato signor **Innocenti William**;
- 11) **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascrivite di cui all'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina, all'**art. 1, comma 2°**, Reg. Disciplina, ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di **anni due e mesi 1** di squalifica ed € **1.700,00** di ammenda a carico del tesserato signor **La Monaca Massimiliano**, di cui anni 1, mesi 10 e giorni 15 di squalifica ed € 1.550,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, mesi 6 di squalifica per la violazione dell'art. 1, comma 2°, e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°;
- 12) **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione ascrivita di cui all'**art. 1, comma 2°** Reg. Disciplina, irroga la sanzione di **mesi 3** di squalifica a carico del tesserato signor **Lani Andrea**;
- 13) **non accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC del tesserato **Lusini Daniele** per la omessa denuncia di cui all'**art. 6 comma 3°** Reg. Disciplina;
- 14) **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione ascrivita di cui all'**art. 5, comma 2°** Reg. Disciplina, irroga la sanzione di **mesi 6** di squalifica ed € **500,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Manzaroli Andrea**;
- 15) **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione ascrivita di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina, irroga la sanzione di **anni 1** di squalifica a carico del tesserato signor **Manzaroli Mattia**;
- 16) **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione ascrivita di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, irroga la sanzione di **mesi 10** di squalifica ed € **500,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Marani Manuel**;
- 17) **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione ascrivita di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, irroga la sanzione di **anni 1** di squalifica ed € **1.000,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Morganti Manuel**;
- 18) **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascrivite di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, all'**art. 6, comma 3°**, Reg. Disciplina, ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di **anni 3**



e **mesi 9** di squalifica ed € **4.750,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Montanari Simone**, di cui anni 3 di squalifica ed € 4.500,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, mesi 6 di squalifica di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 3°, e mesi 3 di squalifica ed € 250,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°;

19) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di **anni 1 e mesi 8** di squalifica ed € **800,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Montebelli Luca**, di cui anni 1, mesi 6 e giorni 15 di squalifica ed € 650,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°;

20) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina, all'**art. 5, comma 1°**, Reg. Disciplina, ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di **anni 1 e mesi 10** di squalifica ed € **1.000,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Nanni Luca**, di cui anni 1, mesi 5 e giorni 15 di squalifica ed € 700,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, mesi 3 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1° e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°;

21) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all'**art. 1, comma 2°** Reg. Disciplina, irroga la sanzione di **mesi 1** di squalifica a carico del tesserato signor **Righi Andrea**;

22) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all'**art. 1, comma 4°** Reg. Disciplina, irroga la sanzione di **mesi 1** di squalifica a carico del tesserato signor **Samateh Karamo**;

23) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina, irroga la sanzione di **anni 3 e mesi 10** di inibizione a carico del tesserato signor **Silvi Marchini Filippo**;

24) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di **anni 2 e mesi 4** di squalifica ed € **1.000,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Stefanelli Alex**, di cui anni 2, mesi 2 e giorni 15 di squalifica ed € 850,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°;

25) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina, all'**art. 5, comma 1°**, Reg. Disciplina, ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di **mesi 10** di squalifica ed € **400,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Vagnetti Davide**, di cui mesi 5 e giorni 15 di squalifica ed € 100,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 3°, mesi 3 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1° e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°;



26) non accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC del tesserato **Valentini Andrea** per la omessa denuncia di cui all'**art. 5 comma 2°** Reg. Disciplina;

27) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di **anni 1, mesi 1 e giorni 15** di squalifica ed € **1.150,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Valentini Carlo**, di cui anni 1 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, e mesi 1 e giorni 15 squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°;

28) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato Manuel Morganti, ed irroga la sanzione di € **150,00** di ammenda a carico della società **F.C. FIORENTINO**;

29) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato Montanari Simone, ed irroga la sanzione di € **500,00** di ammenda a carico della società **S.S. FOLGORE**;

30) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati Manzaroli Mattia e Alessandro Cuttone, ed irroga la sanzione di € **300,00** di ammenda a carico della società **A.C. JUVENES - DOGANA**;

31) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati Valentini Carlo e Marani Manuel, ed irroga la sanzione di € **500,00** di ammenda a carico della società **S.S. MURATA**;

32) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati, all'epoca dei fatti Cuttone Alessandro, Cecchetti Edoardo, Esposito Alessandro, Giordani Domenico, Manzaroli Andrea e Samateh Karamo, ed irroga la sanzione di € **2.500,00** di ammenda a carico della società **A.S. SAN GIOVANNI**;

33) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati, all'epoca dei fatti Aruci Armando, Bonifazi Luca, Dominici Mattia, Innocenti William, La Monaca Massimiliano, Montebelli Luca, Nanni Luca, Righi Andrea, Silvi Marchini Filippo, Stefanelli Alex e Vagnetti Davide ed irroga la sanzione di € **5.000,00** di ammenda a carico della società **VIRTUS A.C. 1964**;

34) non accoglie il deferimento della società **VIRTUS A.C. 1964**, di cui alla violazione dell'art. 3, comma 4°, Reg. Disciplina, per le condotte poste in essere da La Monaca Massimiliano.

Così deciso in San Marino, il giorno 25 gennaio 2018

Il Presidente - Avv. Alberto Albertini

I componenti - Marino Casadei Renzo Guidi

La Segreteria - Elisa Felici